



GUIDA AI
**CONTRATTI
DI SVILUPPO**

Decreto del 24 settembre 2010



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Ministero dello
Sviluppo Economico*



GUIDA AI
**CONTRATTI
DI SVILUPPO**

Decreto del 24 settembre 2010



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

Questa pubblicazione è stata realizzata nell'ambito delle attività di Informazione e Pubblicità del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, Programma cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Progetto grafico e impaginazione: Promuovi Italia S.p.A.

Stampa: Arti Grafiche Agostini S.r.l.

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2011

INTRODUZIONE

I Contratti di Sviluppo, introdotti nel nostro ordinamento dall' articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, rappresentano uno strumento per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e sono finalizzati a favorire la realizzazione di progetti di sviluppo rilevanti per il Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

La disciplina dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni finanziarie è stata introdotta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010. Con i successivi provvedimenti attuativi, poi, sono state previste ulteriori disposizioni, per lo più di carattere operativo, per semplificare la gestione dello strumento e superare eventuali ostacoli interpretativi.

Il presente volume si pone l'obiettivo di fornire una guida, completa e di facile consultazione, che possa consentire a tutti gli operatori economici interessati di orientarsi all'interno delle varie disposizioni che regolano lo strumento.

Allo scopo di realizzare un testo che potesse facilitare il compito di chi guarda con interesse ai Contratti di Sviluppo, è stata redatta una "scheda informativa" sintetica che raccoglie tutte le disposizioni, di carattere generale e di carattere applicativo, contenute nei documenti di varia natura concernenti lo strumento agevolativo e che ne ripercorre tutte le fasi del processo gestionale, a partire dalla fase di accesso, fino alle fasi conclusive di monitoraggio e controllo.

Per poter consentire agli operatori di accedere con facilità a tutte le principali disposizioni in materia di Contratti di Sviluppo, nel volume è stata inoltre inserita la normativa di riferimento, nazionale e comunitaria.

Nella sezione "Modulistica", infine, sono stati riprodotti i modelli della documentazione da presentare ai fini dell'accesso allo strumento agevolativo.

Nell'allegato CD-ROM sono stati inseriti, in formato elettronico, i medesimi contenuti della guida cartacea; la sezione "Modulistica" del CD-ROM contiene la documentazione da presentare per l'accesso allo strumento, scaricabile dai siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (www.invitalia.it).

SOMMARIO

SCHEDA INFORMATIVA

1.	Finalità e ambito di applicazione	pag. 9
2.	Soggetti beneficiari	pag. 10
3.	Progetti di investimento	pag. 12
3.1	Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni	pag. 12
3.2	Condizioni di ammissibilità al cofinanziamento PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013	pag. 15
4.	Spese ammissibili e costi agevolabili	pag. 15
4.1.	Progetti di investimento	pag. 15
4.2.	Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	pag. 17
5.	Agevolazioni concedibili	pag. 18
6.	Durata	pag. 21
7.	Gestione	pag. 21
8.	Ister istruttoria	pag. 21
8.1.	Istruttoria dell'istanza di accesso	pag. 21
8.2.	Istruttoria della proposta definitiva e stipula del Contratto di Sviluppo	pag. 23
9.	Erogazione delle agevolazioni	pag. 26
10	Revoche	pag. 29

RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	pag. 35
Art. 43 Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa	pag. 35
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro per la Semplificazione Normativa e con il Ministro del Turismo del 24 settembre 2010	pag. 37
Allegato n. 1 Elenco delle attività ammissibili nell'ambito delle sezioni H ed N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007	pag. 57
Allegato n. 2 Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese	pag. 59
Allegato n. 3 Intensità di aiuto per gli investimenti di cui ai titoli II e III (espresse in equivalente sovvenzione lordo)	pag. 60
Allegato n. 4 Criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni, nonché le specifiche priorità riguardanti i programmi di sviluppo	pag. 63
Allegato n. 5 Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013	pag. 64
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11 maggio 2011	pag. 113

Circolare Esplicativa per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di Sviluppo	pag. 121
---	-----------------

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87-88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER) ..	pag. 139
--	-----------------

Estratti

<i>Art. 1 Campo di applicazione</i>	<i>pag. 139</i>
<i>Art. 5 Trasparenza degli aiuti</i>	<i>pag. 140</i>
<i>Art. 8 Effetto di incentivazione.....</i>	<i>pag. 141</i>
<i>Art. 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione.....</i>	<i>pag. 142</i>
<i>Art. 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.....</i>	<i>pag. 144</i>
<i>Art. 30 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione-definizioni.....</i>	<i>pag. 144</i>
<i>Allegato I Definizione di PMI.....</i>	<i>pag. 146</i>
<i>Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo e conformemente all'obbligo di fornire informazione supplementari di cui all'art. 9 paragrafo 4</i>	<i>pag. 149</i>
<i>Allegato III Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1.....</i>	<i>pag. 150</i>

Modifica della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea con decisione C(2010) 4497 - Aiuto di Stato N 117/2010.....	pag. 151
--	-----------------

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01)	pag. 161
Sezione IV.B.2. Orientamenti sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli - Art. 42	pag. 161

MODULISTICA

Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo	
In caso di programmi di sviluppo presentati dal solo soggetto proponente.....	pag. 165

Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo	
In caso di programmi di sviluppo presentati da più soggetti.....	pag. 168

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sussistenza delle infrastrutture e alla disponibilità delle risorse energetiche necessarie allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa.....	pag. 171
---	-----------------

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale	pag. 172
---	-----------------

Proposta di massima del Contratto di Sviluppo	pag. 181
--	-----------------

Proposta definitiva del Contratto di Sviluppo	pag. 195
--	-----------------

SCHEDA INFORMATIVA

SCHEDA INFORMATIVA

1. Finalità e ambito di applicazione

I Contratti di Sviluppo costituiscono uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la realizzazione di **investimenti di rilevante dimensione** (programmi di sviluppo) per il **rafforzamento della struttura produttiva del Paese**, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il decreto del 24 settembre 2010 ha introdotto la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di programmi di investimento riguardanti i **settori**:

- **industriale**;
- **turistico**;
- **commerciale**;
- della **trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**.

I Contratti di Sviluppo possono avere ad oggetto la realizzazione di uno dei seguenti programmi:

- 1) **programma di sviluppo industriale**, ovvero un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi;
- 2) **programma di sviluppo turistico**, ovvero un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico;
- 3) **programma di sviluppo commerciale**, ovvero un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio.

I programmi di sviluppo possono avere ad oggetto **uno o più progetti d'investimento** ed, eventualmente, **progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, promossi da una o più imprese, italiane od estere, di qualsiasi dimensione. Nel caso in cui il programma di sviluppo abbia ad oggetto più progetti d'investimento, questi devono essere strettamente connessi e funzionali tra di loro: i proponenti dovranno assicurare che i singoli progetti siano funzionalmente interdipendenti e strategicamente coerenti con un unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale e territoriale.

Nell'ambito di un medesimo Contratto di Sviluppo possono essere agevolati anche progetti in comparti di attività diversi da quello che caratterizza il programma, fermi restando i requisiti di coerenza e reciproca utilità, e a condizione che tali progetti non riguardino attività economiche inammissibili ai sensi del decreto del 24 settembre 2010.

I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di **opere infrastrutturali**, materiali ed immateriali, funzionali all'oggetto del Contratto di Sviluppo.

I **criteri di priorità** per la **finanziabilità dei programmi di sviluppo** sono individuati dal decreto del 24 settembre 2010 e così elencati:

- previsione di recupero e riqualificazione, nell'ambito del programma, di strutture dismesse o sottoutilizzate;
- idoneità del programma a realizzare e/o a consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
- capacità del programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;
- intensità dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
- entità dell'eventuale cofinanziamento regionale.

Per il **settore turistico** sono indicati i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- prossimità di attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici alle unità produttive oggetto del programma;
- presenza nell'area oggetto del programma di dinamiche turistiche caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo con particolare riferimento ai flussi turistici internazionali;
- capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
- presenza all'interno del programma di investimenti per lo sviluppo di servizi innovativi di supporto all'offerta turistica.

2. Soggetti beneficiari

I beneficiari delle agevolazioni sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato **proponente**, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate **aderenti**.

Possano beneficiare delle agevolazioni:

- a) **grandi, medie o piccole imprese**, italiane o estere¹, che promuovano progetti di investimento in unità produttive² localizzate nelle **aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE**;
- b) **medie o piccole imprese**, italiane o estere¹, che promuovano progetti di investimento in **aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE**; se i progetti di investimento promossi in tali aree riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli³, possono accedere alle agevolazioni anche le **grandi imprese** che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro.

1 Le imprese estere devono istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano e devono impegnarsi a mantenerla per almeno cinque anni dall'ultimazione del programma di sviluppo (ovvero tre anni nel caso di PMI).

2 Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

3 Per "prodotti agricoli" si intendono: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari (di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 1898/87).

Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di venderlo, consegnarlo o immetterlo sul mercato in qualsiasi altro modo, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

Per poter accedere allo strumento agevolativo i soggetti beneficiari devono:

- essere regolarmente costituiti ed **iscritti al Registro delle Imprese**;
- essere nel pieno e libero **esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali**;
- trovarsi in regime di **contabilità ordinaria**;
- non aver ricevuto **aiuti** individuati quali **illeghi o incompatibili** dalla Commissione Europea, a meno di non averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- operare nel rispetto delle vigenti **norme edilizie ed urbanistiche**, del **lavoro**, sulla prevenzione degli infortuni e sulla **salvaguardia dell'ambiente**, anche con riferimento agli **obblighi contributivi**;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, di **provvedimenti di revoca totale di agevolazioni** concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE), ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- aver **restituito agevolazioni** godute per le quali è stata disposta dal MiSE la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà** così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 - Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (di seguito Regolamento GBER).

Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media e grande si applicano i criteri indicati nell'allegato I del Regolamento GBER, esemplificati nella seguente tabella:

Dimensione impresa	Criterio occupazionale	Criterio finanziario	
	n. occupati (ULA)	Fatturato annuo (Meuro)	Totale di bilancio (Meuro)
GRANDE	≥ 250	> 50	> 43
MEDIA	≥ 50 e < 250	> 10 e ≤ 50	> 10 e ≤ 43
PICCOLA	< 50	≤ 10	≤ 10

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, è necessario che siano considerati, cumulativamente, sia il criterio occupazionale sia il criterio finanziario; pertanto, perché un'azienda possa rientrare nella categoria di media o piccola impresa deve rispettare contemporaneamente sia il limite relativo al criterio occupazionale sia almeno uno dei limiti (fatturato annuo o totale di bilancio) relativi al criterio finanziario. Per il calcolo delle ULA si prende in considerazione il numero medio di occupati⁴ nell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data dell'istanza di accesso⁵.

Nella determinazione della dimensione aziendale vengono considerati anche gli eventuali rapporti societari o contrattuali dell'impresa con altre società; in particolare, l'impresa può essere qualificata come autonoma, associata o collegata sulla base delle seguenti caratteristiche:

- **impresa autonoma**: è l'impresa non definibile associata né collegata; sono in ogni caso considerate autonome le imprese partecipate da società pubbliche di partecipazione, da società di venture capital, da "business angels" (a condizione che il totale investito in una stessa impresa

4 Ai fini del calcolo delle ULA non si conteggia il personale con contratto di apprendistato, quello con contratto di formazione o con contratto di inserimento né il personale che usufruisce dei congedi di maternità, paternità e parentali.

5 Per le imprese il cui primo bilancio non è stato approvato o che non hanno presentato la prima dichiarazione dei redditi alla data dell'istanza di accesso, si considera il numero di occupati risultante a tale data.

non superiori a 1.250.000 euro), da università o centri di ricerca senza scopo di lucro, da investitori istituzionali (compresi i fondi di sviluppo regionale), da enti locali autonomi (con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti);

- **imprese associate:** sono le imprese (non classificabili come collegate) tra le quali intercorre una relazione tale per cui una detiene (da sola o insieme ad una o più imprese collegate) una quota del capitale sociale o dei diritti di voto dell'altra pari o superiore al 25%; in questo caso, per il calcolo degli occupati, del fatturato e dell'attivo patrimoniale dell'impresa si sommano i dati delle associate immediatamente a monte o a valle dell'impresa stessa⁶;
- **imprese collegate:** sono le imprese tra le quali intercorre, in maniera diretta o indiretta, una relazione tale per cui una dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'altra o controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto dell'altra in base ad accordi con altri soci, o dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'altra, oppure ha il diritto di esercitare sull'altra un'influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria⁷; nel caso di imprese collegate, ai fini della determinazione della dimensione aziendale devono essere presi in considerazione i dati desunti dal bilancio consolidato; qualora le imprese collegate non siano riprese nei conti consolidati o quest'ultimi non esistono, si devono sommare interamente i dati di bilancio delle due imprese collegate⁸.

È previsto, nell'ambito di un programma di sviluppo turistico, che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni possa cedere, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma; tale operazione è consentita sia in fase di accesso alle agevolazioni sia una volta ottenute le stesse a seguito della stipula del Contratto di Sviluppo, a condizione che sia salvaguardato l'interesse pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni, anche successivamente all'operazione di affitto. L'impresa beneficiaria deve motivare la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale e deve fornire notizie ed informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e sul piano imprenditoriale di quest'ultimo. Il proprietario e il conduttore devono sottoscrivere specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli impegni derivanti dal Contratto di Sviluppo; in ogni caso il proprietario rimane l'unico titolare delle agevolazioni e mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni stesse, anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. Nell'ambito dei programmi di sviluppo industriale e di sviluppo commerciale l'affitto di ramo d'azienda è consentito, secondo le modalità sopra descritte, limitatamente alle attività accessorie rispetto a quella principale del complesso aziendale, che deve rimanere nella titolarità del beneficiario, e a condizione che il costo dei beni interessati risulti marginale rispetto a quello degli altri investimenti agevolabili.

3. Progetti di investimento

3.1. Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni

I **progetti di investimento** agevolati devono essere **organici e funzionali** e devono risultare **idonei** a conseguire gli **obiettivi produttivi ed economici** prefissati dall'impresa in sede di domanda.

6 I dati vengono sommati in modo proporzionale e la percentuale da utilizzare è la maggiore tra quella di partecipazione al capitale e quella di diritti di voto detenuti; nel caso di partecipazioni incrociate, si considera quella più elevata. I dati delle imprese associate all'impresa richiedente devono comprendere i dati di eventuali loro collegate (a meno che non siano già considerati tramite il consolidamento); i dati da considerare sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o da quelli nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

7 Due o più imprese possono essere collegate tra loro anche tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

8 Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle imprese associate alle collegate situate immediatamente a monte e a valle (a meno che non siano già stati ripresi tramite i conti consolidati).

CONTRATTI DI SVILUPPO

I **progetti di ricerca industriale⁹** e **sviluppo sperimentale¹⁰** previsti all'interno di un programma di sviluppo devono risultare funzionali al programma stesso, e devono essere **strettamente connessi e sussidiari ai progetti di investimento** contemplati dal programma medesimo; inoltre, la parte di sviluppo sperimentale deve risultare prevalente, in termini di costi agevolabili, rispetto a quella di ricerca industriale.

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti:

- 1) alla realizzazione di **nuove unità produttive**;
- 2) all'**ampliamento** di unità produttive esistenti;
- 3) alla **diversificazione della produzione** di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- 4) al **cambiamento fondamentale del processo di produzione** di un'unità produttiva esistente.

L'importo complessivo degli investimenti ammissibili oggetto del Contratto di Sviluppo non può essere inferiore a:

- 30 milioni di euro in caso di programmi di sviluppo industriale o di sviluppo commerciale;
- 22,5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo turistico;
- 7,5 milioni di euro nel caso di programmi riguardanti esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Se il programma ha ad oggetto più progetti d'investimento, quello realizzato dal soggetto che promuove l'iniziativa (**proponente**) deve prevedere costi ammissibili non inferiori a:

- 15 milioni di euro in caso di programmi di sviluppo industriale o di sviluppo commerciale;
- 12 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo turistico;
- 3 milioni di euro nel caso di programmi riguardanti esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I progetti d'investimento realizzati dalle altre imprese (**aderenti**) devono prevedere costi ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

I costi relativi ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non sono considerati ai fini del computo degli importi sopra indicati.

Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

9 Per "ricerca industriale" si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. La ricerca industriale comprende anche la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi (cfr. art. 30 Regolamento GBER).

10 Per "sviluppo sperimentale" si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; rientrano altresì la produzione ed il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti (cfr. art. 30 Regolamento GBER).

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca (tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione ATECO 2007);
- c) costruzioni (tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione ATECO 2007);
- d) attività di “commercio al dettaglio ambulante” e “commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati” (gruppi 47.8 e 47.9 della sezione G della classificazione ATECO 2007);
- e) trasporto e magazzinaggio (sezione H della classificazione ATECO 2007), ad eccezione delle attività relative al “trasporto mediante condotte” (gruppo 49.5), al “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” e ai “servizi postali e attività dei corrieri” (divisioni 52 e 53);
- f) attività di “ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti” (categoria 56.10.4 della sezione I della classificazione ATECO 2007);
- g) attività di “proiezione cinematografica”, “registrazione sonora ed editoria musicale” e “programmazione e trasmissione” (classi 59.14 e 59.20 e divisione 60 della sezione J della classificazione ATECO 2007);
- h) attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione ATECO 2007);
- i) attività immobiliari (sezione L della classificazione ATECO 2007);
- j) attività professionali, scientifiche e tecniche (sezione M della classificazione ATECO 2007);
- k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (sezione N della classificazione ATECO 2007) ad eccezione delle “attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione ed attività connesse” (divisione 79), dei “servizi di vigilanza privata” (gruppo 80.1), delle “attività dei call center” (gruppo 82.2) e delle “attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi” (classe 82.92);
- l) istruzione (sezione P della classificazione ATECO 2007);
- m) altre attività di servizi (sezione S della classificazione ATECO 2007).

Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività (in base alle specifiche riportate nell'allegato 1 del decreto del 24 settembre 2010):

- a) nell'ambito della siderurgia, tutte le attività connesse alla produzione di: ghisa grezza e ferrolleghe; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale; prodotti finiti a freddo; tubi;
- b) le attività nel settore della cantieristica navale così come contemplato nella comunicazione della Commissione n. 2006/C 260/03 concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale;
- c) le attività nell'ambito dell'industria carboniera così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002;
- d) nell'ambito della produzione di fibre sintetiche, le attività relative all'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici; alla polimerizzazione, laddove integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati; a qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- e) nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1898/87 del Consiglio.

CONTRATTI DI SVILUPPO

3.2. Condizioni di ammissibilità al cofinanziamento PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013

Nel caso di cofinanziamento dei Contratti di Sviluppo in ambito PON R&C è necessario che il progetto sia coerente con gli obiettivi e i requisiti dello stesso Programma Operativo, che riguardano:

- la localizzazione degli interventi nei territori dell'obiettivo “Convergenza”: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
- il contributo fornito dai progetti all'integrazione dei principi orizzontali quali partenariato, pari opportunità, sostenibilità ambientale;
- il grado di innovazione conseguito con la realizzazione dei progetti;
- l'impatto potenziale dei progetti in termini di ricadute sui territori di riferimento e sulla competitività delle imprese partecipanti.

Ai fini dell'utilizzo delle risorse del PON R&C, i progetti relativi ai programmi cofinanziati devono essere realizzati entro il primo semestre 2015, per consentire il rispetto della data di ammissibilità delle spese fissata dalla normativa comunitaria.

In fase di attuazione, in applicazione della normativa comunitaria di riferimento, i soggetti beneficiari devono rendere note, secondo le modalità individuate dal MiSE, le informazioni riguardanti il contributo ottenuto su fondi dell'Unione Europea, tramite l'esposizione di cartelli (durante la fase di realizzazione dei progetti) o targhe esplicative permanenti (a conclusione dei progetti stessi).

Ai fini delle attività di monitoraggio di competenza del MiSE, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal soggetto gestore e/o dallo stesso Ministero.

I soggetti beneficiari sono tenuti, infine, a consentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, oltre che dal soggetto gestore e dal MiSE, anche dalla Commissione europea e dagli altri organi comunitari e nazionali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

4. Spese ammissibili e costi agevolabili

4.1. Progetti di investimento

Relativamente ai **progetti di investimento** sono considerate ammissibili le spese riferite all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni (come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile), nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Tali spese possono riguardare:

- **suolo aziendale e sue sistemazioni**: le spese relative all'acquisto del suolo sono ammesse nei limiti del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
- **opere murarie e assimilate**¹¹: per i programmi di sviluppo industriale le spese per opere murarie sono ammissibili nel limite del 40% dell'investimento complessivo ammissibile; per i programmi di sviluppo turistico e commerciale tale limite è elevato al 70%; ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, viene considerata congrua la spesa relativa ad una superficie massima di 25 mq per addetto;
- **infrastrutture specifiche aziendali**;

¹¹ Le spese per opere murarie nonché le spese per macchinari, impianti ed attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva agevolata, di asili nido al servizio del personale dell'unità produttiva stessa.

- **macchinari, impianti ed attrezzature varie**, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa ed i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e destinati esclusivamente al servizio dell'unità produttiva agevolata; i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, cioè non devono essere mai stati utilizzati e devono essere fatturati direttamente dal costruttore o dal suo rivenditore¹². Possono essere ammesse alle agevolazioni anche le spese per attrezzature non installate presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì cedute in prestito d'uso presso altre unità della stessa impresa o di altre imprese, a condizione che tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili e purché sussista un'adeguata motivazione tecnica, industriale ed economica alla base della cessione in prestito d'uso delle attrezzature stesse; in ogni caso tali attrezzature devono essere accessorie rispetto all'iniziativa agevolata (la relativa spesa non deve superare il 20% di quella complessivamente ascrivibile al capitolo "Macchinari, impianti ed attrezzature") e la cessione deve avvenire a titolo gratuito; è necessario che i beni ceduti non siano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente;
- **programmi informatici** commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa¹³, **brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese tali spese sono ammesse nei limiti del 50% dell'investimento complessivo;
- **per le sole PMI** sono ammissibili anche le **spese relative a consulenze** connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento.

Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di brevetti di proprietà di un socio dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (o di coniugi, parenti o affini dei soci entro il terzo grado) sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione degli altri soci nell'impresa.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della **locazione finanziaria** sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e qualora compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. La durata del contratto di leasing non può superare gli otto anni, o i cinque se l'operazione ha ad oggetto solo macchinari, impianti ed attrezzature. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni; per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto **contratto "chiavi in mano"**; il ricorso a tale formula contrattuale deve essere motivato dalla necessità di realizzare impianti di particolare complessità. Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni ammissibili alle agevolazioni, depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Non sono in ogni caso ammissibili le prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.

12 Nel caso in cui vi siano fatturazioni intermedie, che devono comunque essere giustificate, tali fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o dal rivenditore.

13 L'acquisto di software di base, ovvero quello indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non viene ricompreso tra le spese per programmi informatici in quanto è considerato incluso nella spesa relativa alla macchina governata dal software stesso.

CONTRATTI DI SVILUPPO

Per i programmi promossi nell'ambito del settore della **produzione e distribuzione di energia elettrica e calore**, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità.

Non sono ammissibili:

- le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- le spese di funzionamento;
- le spese notarili;
- le spese relative a imposte e tasse;
- le spese per scorte e materiali di consumo;
- le spese per beni relativi ad attività di rappresentanza;
- le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto (fatta eccezione per i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, ammissibili nei termini precedentemente riportati);
- le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, di altri aiuti (esclusi quelli di natura fiscale) salvo nel caso in cui tali aiuti siano stati revocati e totalmente recuperati dalle autorità competenti;
- singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
- i costi relativi a commesse interne;
- le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
- le spese effettuate con modalità diversa dal bonifico bancario;
- le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 del codice civile.

4.2. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Relativamente alle attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** sono agevolabili i seguenti costi, in misura congrua e pertinente all'attività svolta:

- **spese per il personale**, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- **costi per strumenti e attrezzature** di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- **servizi di consulenza** e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto (inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato);
- **spese generali** imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili relativi al personale;
- **costi dei materiali** utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non sono ammissibili i costi per commesse interne, in quanto qualsiasi attività di personale, acquisto o prelievo di magazzino deve essere riferita alla rispettiva voce di costo.

5. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme di aiuto, anche in combinazione tra loro:

- **contributo in conto impianti;**
- **contributo alla spesa** (per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
- **finanziamento agevolato;**
- **contributo in conto interessi.**

Per i progetti di investimento, le **intensità massime delle agevolazioni concedibili** sono quelle previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea per il periodo 2007-2013¹⁴, dal regolamento GBER (relativamente agli aiuti alle PMI¹⁵) e dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013 n. C 319 (relativamente alle iniziative nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli¹⁶), determinate sulla base della dimensione dell'impresa beneficiaria e delle aree in cui sono localizzati gli investimenti. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massima rispetto alle spese ammissibili, calcolata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)¹⁷.

Aiuti di Stato a finalità regionale per i settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli			
	Dimensione impresa		
	Piccola	Media	Grande
Aree 87.3 a)			
Basilicata ¹⁶ , Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	50%	40%	30%
Aree 87.3 c)			
Sardegna (ad eccezione di alcune sezioni di censimento)	35%	25%	15%
Abruzzo, Friuli V. G., Lazio, Molise: solo alcuni comuni o parti di essi	35%	25%	15%
Lazio: alcune aree della provincia di Viterbo	35%	25%	-
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto: solo alcuni comuni o parti di essi	30%	20%	10%
Lazio, Marche, Toscana, Umbria: solo alcuni comuni o parti di essi	30%	20%	-

14 Decisione della Commissione Europea C(2007) 5618 – Aiuto di Stato N 324/2007, modificata con decisione C(2010) 4497 – Aiuto di Stato N 117/2010.

15 Cfr. art. 15, comma 2 del Regolamento GBER.

16 Cfr. art. 42, lett. c) e d) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01) e art. 13, comma 9 del Regolamento GBER.

17 L'ESL rappresenta l'agevolazione nominale espressa in percentuale dell'investimento e si calcola come rapporto fra il valore attualizzato dell'incentivo ottenuto e il valore attualizzato dell'investimento ammesso; la percentuale in ESL esprime pertanto l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni. Il tasso di riferimento da utilizzare per l'attualizzazione è quello in vigore alla data di avvio degli investimenti oggetto dell'agevolazione.

18 Cfr. Comunicazione della Commissione sul riesame dello status e dei massimali di aiuto di Stato delle regioni ad effetto statistico per il periodo 2011-2013 (2010/C 222/02).

Aiuti di Stato a finalità regionale per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli				
	Dimensione impresa			
	Piccola	Media	Grande con n. dipendenti < 750 e/o con fatturato < 200 /Mln	Grande
Aree 87.3.a)				
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	50%	50%	30%	30%
Aree 87.3.c)				
Sardegna (ad eccezione di alcune sezioni di censimento)	40%	40%	20%	15%
Abruzzo, Friuli V. G., Lazio, Molise: solo alcuni comuni o parti di essi	40%	40%	20%	15%
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto: solo alcuni comuni o parti di essi	40%	40%	20%	10%
Lazio, Marche, Toscana, Umbria: solo alcuni comuni o parti di essi	40%	40%	20%	-

Aiuti agli investimenti nelle aree diverse da quelle di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE			
	Dimensione di Impresa		
	Piccola	Media	Grande con n. dipendenti < 750 e/o con fatturato < 200 /Mln
Tutti i settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	20%	10%	-
Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	40%	40%	20%

Qualora un programma di investimenti presenti spese ammissibili superiori ai 50 milioni di euro si configura, ai sensi della normativa comunitaria, come “grande progetto di investimento”. La classificazione di un programma quale “grande progetto di investimento” comporta, a prescindere dalla dimensione aziendale del soggetto che lo realizza, una correzione del massimale ESL secondo le modalità riportate nella seguente tabella.

Spesa ammissibile	Massimale di aiuto corretto
Fino a 50 milioni di euro	100% del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di euro	50% del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di euro	34% del massimale regionale

Il **finanziamento agevolato** può essere concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie ed ha una durata massima di otto anni oltre ad un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni. Il tasso di finanziamento agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Il **contributo in conto interessi** può essere concesso in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato (deliberato da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività creditizia), destinato alla copertura finanziaria del progetto di investimenti agevolato; il finanziamento deve avere una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni. La misura del contributo in conto interessi è pari all'80% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Nel caso in cui parte delle attrezzature oggetto dell'investimento agevolato non venga installata presso l'unità produttiva interessata dal progetto ma ceduta in **prestito d'uso** presso altre unità produttive, la relativa agevolazione viene calcolata applicando l'intensità d'aiuto minore tra quella prevista per i territori in cui le attrezzature sono effettivamente installate e quella prevista per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma.

Per i progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** le **intensità di aiuto**, calcolate in Equivalente Sovvenzione Lordo in base ai costi agevolabili, sono le seguenti:

Dimensione d'impresa	Progetti di ricerca industriale	Progetti di sviluppo sperimentale
Piccola	70%	45%
Media	80%	45%
Grande	50%	25%

Tali intensità sono maggiorate fino a 15 punti e a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi agevolabili:

- nel caso di collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;
- nel caso di collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto;
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche svolte dall'organismo medesimo;
- per la sola ricerca industriale, nel caso in cui i risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso o divulgati tramite software libero o open source.

L'intensità di aiuto per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale deve essere stabilita per ciascun beneficiario in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

CONTRATTI DI SVILUPPO

6. Durata dei programmi

I progetti devono essere avviati **successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso**. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile¹⁹. Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la data di avvio a realizzazione è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa se il programma è stato avviato con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma è avviato con attività svolte direttamente.

Il programma di sviluppo deve essere concluso entro **48 mesi** dalla presentazione dell'istanza di accesso, ovvero entro un termine più breve laddove, in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie, ciò sia reso necessario dalla normativa di riferimento. La data di ultimazione di ciascun progetto di investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, o, per i beni acquisiti in leasing, la data dell'ultima consegna dei beni (per i programmi misti, l'ultima di tali date)²⁰. Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la data di ultimazione del programma è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa se il programma è stato ultimato con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma è ultimato con attività svolte direttamente.

I beni agevolati non possono essere dismessi prima di 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.

7. Gestione dello strumento agevolativo

La gestione dello strumento agevolativo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – **Invitalia**, cui sono affidate tutte le attività inerenti alla ricezione delle domande, alla valutazione delle proposte di Contratto di Sviluppo, all'approvazione delle proposte, alla sottoscrizione dei Contratti di Sviluppo e all'erogazione delle agevolazioni.

Invitalia opera sulla base delle **direttive** impartite dal **MiSE**, al quale è altresì affidata un'attività di **monitoraggio e controllo**.

8. Iter istruttorio

8.1. Istruttoria dell'istanza di accesso

L'istruttoria delle proposte di Contratto di Sviluppo è affidata ad Invitalia. I soggetti che intendono accedere allo strumento agevolativo devono trasmettere ad Invitalia l'apposita **istanza di accesso** alla procedura di negoziazione; l'istanza è composta dal **modulo di domanda**, sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, e dalla **proposta di massima**, che deve contenere:

- la descrizione del programma di sviluppo;
- le caratteristiche tecnico-economiche e l'ammontare dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale;
- l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca, ove presenti, e degli istituti finanziari eventualmente coinvolti;
- l'indicazione di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali al programma.

¹⁹ Il pagamento degli oneri concessori non seguito dall'avvio dei lavori non costituisce avvio del progetto e non è considerato una spesa ammissibile.

²⁰ Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare la data di ultimazione degli investimenti entro 30 giorni dalla stessa.

Le istanze devono essere redatte secondo lo schema disponibile sui siti internet del MiSE e di Invitalia e devono essere inviate all'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - Segreteria Finanza e Impresa – Via Calabria 46 – 00187 Roma* sia in formato cartaceo che in copia elettronica, registrata su adeguato supporto informatico (CD, DVD o memoria pendrive). Il solo modulo di domanda, scansionato, deve preventivamente essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica contrattidisviluppo@invitalia.it.

Invitalia provvede ad inviare le istanze ricevute al MiSE e alla Regione (o alle Regioni) dove sono previsti i progetti di investimento, al fine di acquisire un eventuale parere preliminare.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato antimafia rilasciato in data non anteriore al mese precedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del certificato medesimo;
- b) dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di fonti energetiche o di infrastrutture funzionali agli investimenti previsti ovvero la necessità di realizzazione di queste ultime;
- c) bilanci relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, corredati di allegati esplicativi;
- d) dichiarazione del legale rappresentante in merito alla disponibilità degli immobili e alla cantierabilità del progetto di investimento, anche con riferimento al rispetto dei vincoli edilizi ed urbanistici;
- e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia²¹;
- f) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità per le imprese attive con dipendenti;
- g) dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla determinazione della dimensione aziendale.

Le grandi imprese devono inoltre fornire la documentazione utile a comprovare l'effetto incentivante delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER.

Qualsiasi variazione relativa ai dati forniti al momento della presentazione dell'istanza di accesso deve essere tempestivamente comunicata dal soggetto proponente ad Invitalia.

Le istanze di accesso ricevute, che vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione, sono valutate da Invitalia ai fini della verifica della **sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità** delle stesse.

La valutazione delle istanze è condotta sulla base dei seguenti criteri:

- 1) **validità e fattibilità tecnica, economica e finanziaria del programma** ed idoneità del programma stesso a conseguire gli **obiettivi produttivi ed economici** prefissati;
- 2) **know-how** specifico posseduto dai soggetti partecipanti in relazione all'iniziativa da realizzare;
- 3) **solidità economico-patrimoniale dei soggetti partecipanti** valutata sulla base dei bilanci storici in relazione a trend di fatturato e di marginalità operative, rapporto tra indebitamento e mezzi propri, equilibrio temporale tra impieghi e fonti di copertura, capacità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del programma e all'incremento del capitale circolante;
- 4) **cantierabilità** dell'iniziativa;
- 5) situazione attuale e prospettica del **settore di riferimento**;
- 6) grado di **innovatività** del programma proposto.

²¹ Le imprese costituite all'estero devono fornire la documentazione comprovante la regolare costituzione nei rispettivi paesi di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione dell'Ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine.

CONTRATTI DI SVILUPPO

Nella valutazione dei programmi proposti Invitalia fa riferimento, in particolare, alle priorità indicate nel decreto del 24 settembre 2010 (cfr. par. 1 della presente scheda informativa).

La prima fase di verifica di ammissibilità si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso; entro tale termine Invitalia provvede a comunicare al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione interessata l'esito della verifica²².

Relativamente alle istanze ritenute ammissibili, Invitalia verifica la compatibilità delle stesse con le risorse disponibili per la copertura finanziaria delle agevolazioni, ed avvia la fase di negoziazione con il proponente al fine di verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e di fornire, ove necessario, prescrizioni per la definizione della proposta definitiva di Contratto di Sviluppo.

Entro 30 giorni²³ dalla comunicazione di ammissibilità dell'istanza, si conclude la fase di negoziazione²⁴ ed Invitalia trasmette l'esito della stessa al soggetto proponente, al MiSE ed alla Regione interessata. Nel caso di esito positivo della negoziazione, il soggetto proponente ha a disposizione 60 giorni per la presentazione della proposta definitiva di Contratto di Sviluppo.

8.2. Istruttoria della proposta definitiva di Contratto di Sviluppo e stipula

La **proposta definitiva di Contratto di Sviluppo**, che deve essere trasmessa ad Invitalia in forma cartacea ed in formato elettronico, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo con particolare riguardo:

- a) ai **presupposti** e agli **obiettivi perseguiti**, sotto il profilo **economico, industriale, commerciale e finanziario**;
- b) al **soggetto proponente** e agli eventuali **altri soggetti beneficiari**;
- c) agli **investimenti** relativi ai singoli progetti previsti;
- d) al **piano finanziario di copertura degli investimenti**, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, ed alle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un **contributo finanziario a proprio carico**, attraverso risorse proprie o mediante il ricorso ad un finanziamento di terzi, in ogni caso in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno al **25% del totale delle spese ammissibili**. Nel caso di apporto di risorse proprie tale contributo finanziario deve essere reale e concreto, non può cioè essere previsto il ricorso a profitti attesi o a flussi di cassa previsionali.

22 In caso di esito negativo il proponente ha a disposizione ulteriori 10 giorni per presentare eventuali osservazioni o documenti.

23 Nel caso di indizione di conferenza di servizi, il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte di Invitalia è esteso da 30 a 60 giorni. La conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 della l. n. 241/1990, viene convocata dal MiSE, su proposta di Invitalia, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi particolarmente complessi attraverso l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, quando è necessario assumere decisioni concordate tra diverse amministrazioni. Scaduto il termine stabilito per l'adozione della decisione conclusiva da parte della conferenza, e comunque non oltre 90 giorni dalla prima riunione della stessa, il MiSE, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta un provvedimento motivato di conclusione del procedimento. In caso di positiva determinazione conclusiva, il MiSE adotta un provvedimento di approvazione del programma di investimento che sostituisce a tutti gli effetti i previsti atti di concerto, nulla osta, intese o atti di assenso comunque denominati necessari all'avvio del programma di sviluppo.

24 Nel caso in cui la Regione esprima parere negativo in merito al programma proposto, la negoziazione viene conclusa con esito negativo ed Invitalia ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente.

Alla proposta definitiva di Contratto di Sviluppo devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) scheda sintetica contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente, agli eventuali soggetti aderenti e al complesso dei progetti d'investimento proposti;
- b) per le imprese estere, documento attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese italiano;
- c) planimetria generale, in adeguata scala, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici;
- d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma;
- e) layout con evidenza dei macchinari preesistenti e di quelli oggetto delle agevolazioni;
- f) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento; tale disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
- g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili oggetto del progetto d'investimento e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
- h) dettaglio degli investimenti previsti, suddivisi per capitolo di spesa e per articolazione temporale, con allegati i relativi preventivi (corredati dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento);
- i) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- j) dichiarazione di cui all'art. 8 del D.P.C.M. del 23 maggio 2007;
- k) certificato antimafia, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non sia più in corso di validità il certificato presentato in fase di accesso;
- l) apposita perizia giurata attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati richiesti alle agevolazioni.

La proposta definitiva di Contratto di Sviluppo e la relativa documentazione progettuale vengono esaminate verificando, in particolare, l'**affidabilità economico-finanziaria dei soggetti proponenti e aderenti**, la **validità tecnica, economica e commerciale dei programmi e dei singoli progetti**, l'**ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese** inserite nei progetti di investimento.

Per l'istruttoria dei **progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** Invitalia si avvale di esperti esterni, indicati dal MiSE.

Tali progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) la stretta **connessione e funzionalità** con i programmi di investimento e gli altri eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del Contratto di Sviluppo;
- b) la **validità degli obiettivi** intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
- c) la **congruità e pertinenza dei costi** richiesti alle agevolazioni in riferimento agli obiettivi del progetto;
- d) la **capacità tecnico-scientifica** di assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente;
- e) l'**apporto diretto del soggetto beneficiario** nell'ideazione e nello svolgimento del programma;
- f) la **validità economico-finanziaria del programma**, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma;

CONTRATTI DI SVILUPPO

- g) la **ricaduta** degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;
- h) l'**interesse industriale** all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;
- i) per le grandi imprese, il carattere di **addizionalità** del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa²⁵.

Entro 45 giorni Invitalia conclude l'istruttoria e comunica al MiSE le proposte ritenute ammissibili²⁶. Nel termine di 15 giorni il MiSE può eventualmente indicare ad Invitalia modifiche o integrazioni da apportare alla proposta, o può richiedere ad Invitalia supplementi istruttori. Trascorsi 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, in assenza di rilievi da parte del MiSE, **Invitalia approva la proposta di Contratto di Sviluppo** e ne dà contestualmente comunicazione al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione interessata, specificando, per ciascun progetto, investimenti ammessi ed agevolazioni concedibili, nonché informazioni circa i principali elementi che saranno recepiti nel contratto.

Entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, una volta verificata la disponibilità delle risorse e le eventuali prescrizioni relative all'utilizzo delle stesse, si procede alla **stipula del Contratto di Sviluppo**, che viene sottoscritto da Invitalia, dal proponente e dagli aderenti²⁷. Per i progetti di investimento soggetti a notifica alla Commissione Europea, il termine di 10 giorni decorre dalla comunicazione da parte del MiSE ad Invitalia degli esiti della procedura di notifica. Con il Contratto di Sviluppo, nel quale sono individuati impegni ed obblighi reciproci dei sottoscrittori, sono regolate:

- le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale;
- le condizioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la conseguente revoca delle agevolazioni;
- gli obblighi connessi alle attività di monitoraggio, di controllo e di ispezione circa la realizzazione dei progetti.

Ogni **variazione** comportante modifiche soggettive o oggettive del contratto sottoscritto deve essere **preventivamente comunicata, con adeguata motivazione, ad Invitalia, che deve autorizzarla**.

Le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari sono ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o di ramo di azienda, risultanti da atto pubblico²⁸.

Gli eventuali incrementi degli investimenti ammessi e indicati nel Contratto di Sviluppo sottoscritto (compresi quelli dovuti ad incrementi di costi), non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto²⁹.

25 Tale verifica dovrà riguardare anche le PMI nel caso in cui il valore delle agevolazioni concedibili sia superiore a 7,5 milioni di euro.

26 Nel caso in cui l'istruttoria della proposta definitiva di Contratto di Sviluppo si concluda con esito negativo, Invitalia ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente, al MiSE ed alla Regione interessata.

27 Sottoscrivono il contratto anche le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti.

28 Il soggetto subentrante sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda; l'agevolazione concedibile al soggetto subentrante viene calcolata in base alla dimensione aziendale di quest'ultimo, rilevata alla data dell'operazione societaria mediante la quale il subentro viene realizzato; in ogni caso non può essere superato l'ammontare dell'agevolazione già concessa.

29 Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o a riduzioni delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.

Nel caso in cui l'ammontare degli investimenti complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto di oltre il 20% rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi, Invitalia è tenuta a verificare la permanenza della validità tecnico economica dell'intero programma.

Ai fini dell'autorizzazione alle variazioni proposte, Invitalia verifica la permanenza delle condizioni di ammissibilità dei progetti e del complessivo programma di sviluppo e comunica al MiSE l'esito della verifica. Decorso 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di rilievi da parte del MiSE Invitalia autorizza le variazioni proposte. Nel caso in cui Invitalia concluda che, a seguito delle variazioni intervenute, siano venute meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del programma, propone al MiSE la revoca delle agevolazioni (cfr. par. 10).

Le erogazioni delle agevolazioni sono sospese fintantoché le variazioni proposte non siano approvate da parte di Invitalia.

9. Erogazione delle agevolazioni

Le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse con il Contratto di Sviluppo vengono stabilite nel contratto medesimo.

Le agevolazioni vengono erogate da Invitalia, a fronte di apposita richiesta del beneficiario, per **Stati Avanzamento Lavori**, sulla base delle **spese effettivamente sostenute** dall'impresa, che devono essere dimostrate attraverso fatture e/o altri **titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati**, o sulla base di **anticipazioni di spesa su ordini accettati**; i singoli lotti di spesa rendicontata devono essere pari ad almeno il **20% dell'investimento totale ammissibile**.

Invitalia, effettuate le verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto, provvede all'erogazione delle singole quote di contributo. Su ogni erogazione viene operata una **ritenuta del 10%**, che viene versata all'impresa beneficiaria successivamente all'accertamento finale dell'avvenuta realizzazione degli investimenti. Per ogni erogazione, il soggetto beneficiario è tenuto a versare una **quota del contributo finanziario a proprio carico** pari alla quota di agevolazione erogata in rapporto all'agevolazione totale concessa.

Se le agevolazioni sono state concesse attraverso il ricorso a risorse finanziarie di origine comunitaria, la relativa erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità di tali risorse, anche in relazione ai tempi prescritti per la loro fruizione.

L'ultimo SAL deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto di investimento o del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Invitalia, effettuati gli accertamenti e le verifiche necessari, redige una relazione sulla realizzazione del programma, che trasmette al MiSE, ed eroga l'ultima quota del contributo fino al 90% dell'ammontare dell'agevolazione totale spettante.

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo è necessario attendere le verifiche della **commissione di accertamento**, nominata dal MiSE, i cui costi sono a carico dell'agevolazione spettante all'impresa beneficiaria. Successivamente alle verifiche della commissione, ricevuto da questa, per il tramite del MiSE, il verbale di accertamento, Invitalia provvede, entro 45 giorni, all'erogazione

CONTRATTI DI SVILUPPO

del saldo del contributo spettante all'impresa beneficiaria, determinato sulla base degli esiti del verbale stesso, oppure provvede al recupero delle agevolazioni eventualmente erogate in eccesso, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

Ad ogni richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria deve allegare:

- a) la documentazione di spesa, consistente nella copia delle fatture di acquisto;
- b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
- c) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";
- d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento (è comunque fatta salva la facoltà di Invitalia di ottenere l'esibizione dei documenti originali);
- e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma congiunta del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale dell'impresa beneficiaria, mediante la quale sia attestato, con riferimento alle fatture presentate, che devono essere elencate in apposito allegato:
 - 1) che le fatture si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal progetto;
 - 2) che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
 - 3) che le fatture sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura";
 - 4) che per tali fatture non è mai stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 - 5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
 - 6) che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 - 7) di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
 - 8) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - 9) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza dell'impresa beneficiaria, che deve contenere la "dicitura antimafia" e dal quale deve risultare che l'impresa stessa non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione straordinaria;
- g) l'originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
- h) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, o, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto D.P.R., copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento; l'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- i) la documentazione utile per l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo finanziario a carico dell'impresa beneficiaria in misura proporzionale alla quota di agevolazione di cui si richiede l'erogazione in rapporto all'agevolazione totale concessa.

Copia della predetta documentazione deve essere fornita anche per via elettronica; gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria per gli accertamenti, i

controlli e le ispezioni di Invitalia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto. Su ciascun titolo di spesa presentato deve essere riportata, in modo indelebile, la dicitura: "Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda, ...) erogazione".

I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi.

Il contributo relativo alle spese realizzate con il sistema della **locazione finanziaria** viene erogato all'impresa beneficiaria nell'arco di durata del contratto di leasing in ragione delle rate di leasing pagate e quietanzate. Le spese in leasing sostenute nel corso della realizzazione del programma agevolato devono essere rendicontate nell'ambito dei SAL presentati; successivamente al completamento del programma agevolato ed alla consegna dei beni all'impresa beneficiaria, le rendicontazioni devono essere presentate con cadenza annuale facendo riferimento ai canoni pagati nell'arco dell'anno solare precedente.

Per l'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il riepilogo delle spese rendicontate, con allegate le copie dei relativi giustificativi di spesa;
- b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che gli strumenti e le attrezzature sono di nuova acquisizione;
- c) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento (è comunque fatta salva la facoltà di Invitalia di ottenere l'esibizione dei documenti originali);
- d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma congiunta del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale dell'impresa beneficiaria, mediante la quale sia attestato, con riferimento alle spese rendicontate, che devono essere elencate in apposito allegato:
 - 1) che gli importi di spesa indicati sono conformi alle risultanze contabili aziendali e che sono stati effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto;
 - 2) che il costo del personale non dipendente con contratto a progetto riguarda attività svolte presso le strutture della società;
 - 3) che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati o, limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
 - 4) che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia fiscale, ambientale e di pari opportunità tra uomini e donne;
 - 5) che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
 - 6) qualora siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo di impiego delle strumentazioni e delle attrezzature elencate corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
 - 7) che le fatture rendicontate sono state pagate a saldo e che per tali fatture non è mai stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 - 8) che non sono intervenute variazioni sostanziali al programma approvato;
 - 9) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

CONTRATTI DI SVILUPPO

- 10) che tutte le strumentazioni e le attrezzature oggetto di rendicontazione sono di nuova acquisizione;
 - 11) che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 - 12) di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
 - 13) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- e) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza dell'impresa beneficiaria che contenga la "dicitura antimafia" e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione straordinaria;
 - f) l'originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
 - g) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, o, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto D.P.R., copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante;
 - h) un rapporto tecnico sullo stato d'avanzamento dei lavori, sulla base dello schema opportunamente predisposto ed allegato al Contratto di Sviluppo.

Copia della suddetta documentazione deve essere fornita anche per via elettronica; gli originali dei documenti presentati devono essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni di Invitalia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto. Su ciascun titolo di spesa presentato deve essere riportata, in modo indelebile, la dicitura: "Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 - Spesa di euro dichiarata per la ... (prima, seconda, ...) erogazione".

10. Revoche

Per i **progetti di investimento**, sono causa di revoca delle agevolazioni concesse:

- a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale le agevolazioni sono state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del programma degli investimenti e/o del raggiungimento del livello occupazionale previsto;
- b) la mancata conclusione del progetto di investimenti agevolato entro il termine stabilito (salvo proroghe, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, che possono essere preventivamente concesse da Invitalia dietro richiesta motivata da parte dell'impresa);
- c) una riduzione del progetto di investimenti a seguito della quale il residuale programma risulti non più organico e funzionale;
- d) il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati (nei limiti e con le tolleranze stabiliti dal Contratto di Sviluppo);
- e) il trasferimento dei beni agevolati, la loro alienazione o la loro destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti, senza la preventiva autorizzazione di Invitalia, prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dall'ultimazione degli investimenti;
- f) l'alienazione dell'azienda o di parte di essa, ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario, prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dall'ultimazione degli investimenti;

- g) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli di Invitalia o del MiSE circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma di investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- h) la richiesta e l'ottenimento, per i beni del medesimo progetto di investimenti oggetto della concessione, di agevolazioni di qualsiasi natura, comprese quelle a titolo di *de minimis*, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER;
- i) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- j) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
- k) la resa di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non veritieri da parte dell'impresa beneficiaria;
- l) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso.

Ulteriori cause di revoca possono essere previste e disciplinate dal Contratto di Sviluppo sottoscritto.

Per i **progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del progetto;
- b) la mancata conclusione del progetto entro il termine stabilito (salvo proroghe, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, che possono essere preventivamente concesse da Invitalia dietro richiesta motivata da parte dell'impresa);
- c) il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, salvo i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- d) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli di Invitalia o del MiSE circa l'andamento dell'attività e la progressiva realizzazione degli obiettivi del progetto, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- e) la richiesta e l'ottenimento, per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione, di agevolazioni di qualsiasi natura, comprese quelle a titolo di *de minimis*, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER;
- f) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- g) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
- h) la resa di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non veritieri da parte dell'impresa beneficiaria;
- i) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso.

Ulteriori cause di revoca possono essere previste e disciplinate dal Contratto di Sviluppo sottoscritto.

Nel caso in cui Invitalia verifichi la sussistenza di una o più condizioni per la revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse per la realizzazione di un programma di investimenti o di un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale, propone la revoca al MiSE per la necessaria autorizzazione.

In assenza di rilievi da parte del MISE, decorsi 15 giorni dalla comunicazione, Invitalia procede nella revoca.

Nel caso in cui vengano revocate, anche a seguito di rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, le agevolazioni concesse per la realizzazione di uno o più progetti d'investimento e/o di ricerca e sviluppo sperimentale, Invitalia è tenuta a verificare la permanenza della validità tecnico-economica del programma oggetto del Contratto di Sviluppo; se tale verifica si conclude negativamente, l'intero contratto viene revocato, applicando la procedura in precedenza descritta.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:
 - a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
 - b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
 - c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
 - d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

- e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.
 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.
 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro per la Semplificazione Normativa e con il Ministro del Turismo del 24 settembre 2010

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il Ministro per la semplificazione normativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 emanati dalla Commissione (2006/C 319/01);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007;

Visto l'articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

DECRETA

TITOLO I

Procedura per la concessione di agevolazioni agli investimenti

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo di cui all'articolo 10, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Art. 2
Contratto di sviluppo

1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese di uno dei programmi di sviluppo individuati all'articolo 3. Anche le imprese costituite all'estero potranno proporre contratti di sviluppo purché si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano nell'ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo, ovvero nel caso di piccole e medie imprese (PMI) per almeno tre anni dalla ultimazione del programma di sviluppo esclusivamente nel caso in cui ricorrano, per il periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni previste dall'articolo 57, capo IV del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le imprese dovranno comunque mantenere la suddetta sede secondaria per l'intero periodo di vigenza degli obblighi conseguenti alla concessione delle agevolazioni.
2. Ai fini del presente decreto i beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.
3. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato "Regolamento GBER" e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
4. I soggetti di cui al comma 2, sin alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'articolo 7, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
 - d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
 - f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;
 - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Art. 3

Programma di sviluppo oggetto della proposta di contratto di sviluppo

1. La proposta di contratto di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, può avere ad oggetto uno dei seguenti programmi:
 - a) programma di sviluppo industriale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
 - b) programma di sviluppo turistico: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;
 - c) programma di sviluppo commerciale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva per il territorio di riferimento.
 2. Il programma di sviluppo di cui al comma 1 può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all'oggetto del contratto di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture, la relativa copertura può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo. Ove necessario, inoltre, si può provvedere nelle forme e con la modalità della concessione di lavori pubblici come regolata dagli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ovvero prevedere la partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti secondo le modalità previste dall'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
 3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a:
 - a) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) 22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b);
 - c) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c).
- Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:
- a) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- b) 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b);
 - c) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c).
4. I criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni, nonché le specifiche priorità riguardanti le istanze di cui al comma 1, in relazione alle linee di politica industriale e di sviluppo, sono riportati nell'allegato n. 4 al presente Decreto. I suddetti criteri e priorità potranno essere modificati e potranno essere previste specifiche riserve di fondi, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per quanto riguarda le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e con il Ministro del Turismo per quanto riguarda le linee di politica di sviluppo del turismo.
5. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce, mediante sue direttive da adottarsi con decreto, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto.

Art. 4

Progetti d'investimento e spese ammissibili

1. I progetti d'investimento ammissibili alle agevolazioni del presente decreto sono quelli indicati nei Titoli II, III e IV. Ai fini dell'ammissibilità è richiesto che ciascun progetto sia organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del contratto di sviluppo, e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree rispettivamente indicate nei Titoli II e III. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
3. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non è considerato una spesa ammissibile. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
4. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:
- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - c) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
 - d) commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 "Commercio al dettaglio ambulante" e 47.9 "Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati", della sezione G della classificazione delle

attività economiche ATECO 2007;

- e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla sezione H della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del presente decreto;
- f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 "ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti", della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alle classi 59.14 "attività di proiezione cinematografica" e 59.20 "attività di registrazione sonora e di editoria musicale", nonché alle attività di cui alla divisione 60 "attività di programmazione e trasmissione", della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- j) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui alla sezione M della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto;
- l) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche come individuate nell'allegato 1 al presente decreto. Ulteriori precisazioni concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono contenute nell'allegato 1 al presente decreto.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

Art. 5

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
2. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettera a), b.) e c), anche combinate tra loro, del Regolamento GBER. Le categorie di aiuto saranno limitate a quelle vigenti ed operative al momento della presentazione delle istanze e della concessione delle agevolazioni e saranno utilizzate secondo modalità già definite da normative esistenti o nel mentre approvate. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10.
4. In tutti i casi in cui la tipologia di aiuto lo consenta, le agevolazioni sono erogate secondo le modalità definite nel contratto di cui all'articolo 10, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, e previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera g).

Art. 6

Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

1. L'istruttoria tecnica preliminare alla stipula del contratto di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito "Agenzia", ed è svolta sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico, nel seguito "MiSE", in base a quanto previsto da apposita convenzione. Gli oneri della convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, a carico delle risorse destinate ai contratti di sviluppo, non possono essere superiori alla misura massima fissata con decreto del MiSE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La medesima convenzione disciplina le modalità di trasferimento dal MiSE all'Agenzia, sulla base dei fabbisogni, delle risorse finanziarie necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di sviluppo nonché di quelle riguardanti le eventuali opere infrastrutturali di cui all'articolo 3, comma 2. E' fatto obbligo all'Agenzia di rendicontare periodicamente in ordine all'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e alle relative attività svolte, nonché di fornire adeguate informazioni al MiSE, in ogni fase della procedura, con le modalità stabilite dalla convenzione.

Art. 7

Fase di accesso e negoziazione

1. Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto deve preventivamente trasmettere all'Agenzia, attraverso i sistemi informatici predisposti all'uso dal MiSE con il supporto di quest'ultima, apposita istanza di accesso alla procedura di negoziazione. L'Agenzia provvede ad inviare l'istanza immediatamente al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i progetti di investimento al fine di acquisire un eventuale parere preliminare. L'istanza di accesso, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello predisposto dal MiSE e disponibile sui siti internet del MiSE stesso e dell'Agenzia, è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, anche con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ove presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali. Il MiSE rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo dell'istanza d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare, ivi compresi il certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, oltre alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti. L'Agenzia, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente decreto e verificata la compatibilità dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili e con le priorità di cui all'articolo 3, comma 4, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso, comunica al soggetto proponente:

- a) l'ammissibilità dell'istanza di accesso;
 - b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al soggetto proponente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive stabilite dal MiSE, avvia la negoziazione con il proponente per verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo. Particolare attenzione è posta alla combinazione ed all'utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili, alla tempistica e alla cantierabilità del programma di sviluppo, e, se previste, delle opere infrastrutturali. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, l'Agenzia verifica l'effetto incentivante delle agevolazioni secondo quanto prevede l'articolo 8 del Regolamento GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:
- incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
 - estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
 - incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
 - riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto;
 - mancata realizzazione dell'investimento, in assenza di incentivi, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013, per i progetti d'investimento di cui al successivo Titolo II.
- L'Agenzia richiede al proponente, alle aderenti e agli enti pubblici coinvolti la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di cui al comma 1, ovvero entro 60 giorni nel caso in cui sia necessario indire un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia conclude la negoziazione e ne comunica l'esito ai soggetti proponenti. I termini di 30 e 60 giorni di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 2. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmetta/ano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere, invece, sia negativo, la negoziazione deve essere conclusa con esito negativo e l'Agenzia ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente.

Art. 8

Presentazione della proposta definitiva di contratto di sviluppo e della documentazione progettuale

1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui al comma 2, completa della documentazione progettuale prevista al comma 3, è presentata dal proponente all'Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso è considerata decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta comunica/no le proprie osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la disponibilità al cofinanziamento, specificandone la misura, all'Agenzia, che li trasmette immediatamente al MiSE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmettano

entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo.

2. La proposta definitiva, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto dal MiSE, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - a) presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
 - b) soggetto proponente ed eventuali altri soggetti beneficiari;
 - c) investimenti relativi ai singoli progetti previsti;
 - d) piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta definitiva deve essere allegata una scheda sintetica contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente e al complesso dei progetti d'investimento proposti.
4. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o uno o più progetti d'investimento della stessa impresa, ad essa devono essere allegati, riferiti a ciascuna impresa ed a ciascun progetto i seguenti documenti:
 - a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al progetto proposto;
 - b) documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di contratto;
 - c) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora non più valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
 - d) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
 - e) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera d), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
 - f) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
 - g) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

L'Agenzia potrà richiedere, ogni altra eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la successiva istruttoria tecnica. Tale documentazione deve essere predisposta secondo le specifiche tecniche previste dall'Agenzia.

Art. 9

Istruttoria e approvazione delle proposte di contratto di sviluppo

1. Entro 45 giorni dal ricevimento della proposta definitiva di contratto di sviluppo e della documentazione progettuale di cui all'articolo 8, l'Agenzia provvede al relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono ne-

cessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 45 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la improcedibilità della domanda. La suddetta sospensione del termine è ammessa una sola volta.

2. Al termine dell'istruttoria, per le proposte ritenute ammissibili l'Agenzia ne dà comunicazione al MiSE, anche ai fini dell'eventuale notifica alla Commissione europea e alla/e Regione/i interessata/e. Entro 15 giorni, il MiSE indica all'Agenzia le modifiche, le integrazioni o correzioni da apportare alla proposta. Decorso tale termine, in assenza di rilievi da parte del suddetto Ministero, l'Agenzia approva la proposta di contratto di sviluppo. Per le proposte di contratto di sviluppo non ammissibili, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE ed alla Regione o alle Regioni interessate l'esito negativo e le relative motivazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso.
3. Contestualmente all'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, l'Agenzia ne dà comunicazione ai proponenti e, anche ai fini dell'acquisizione degli atti che attestano l'avvenuta deliberazione dell'eventuale cofinanziamento regionale, alla Regione o alle Regioni interessate specificando, per ciascuno dei progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni.

Art. 10

Sottoscrizione del contratto di sviluppo

1. Entro 10 giorni dall'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, di cui all'articolo 9, comma 2, l'Agenzia, il proponente e gli altri soggetti beneficiari, nonché le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti, sottoscrivono il contratto di sviluppo, tenuto conto delle risorse disponibili nonché delle decisioni della Commissione europea in relazione a eventuali progetti di investimento soggetti a notifica. Il contratto è predisposto dal MiSE sulla base dello schema definito con la convenzione di cui all'articolo 6. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero la data prevista per la sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto di sviluppo, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, pure in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti.

Art. 11

Conferenza di servizi

1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al MiSE che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.

2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in conformità alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il MiSE adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 12

Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al MiSE. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del programma di sviluppo, l'Agenzia propone al MiSE la revoca delle agevolazioni, previa audizione degli interessati.
2. Variazioni dei singoli investimenti ammessi e indicati nel contratto di sviluppo sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.
3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.
4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o più dei progetti d'investimento del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia verificherà che permanga comunque la validità tecnico-economica del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto. Detta verifica sarà effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli investimenti complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare degli investimenti ammessi.

Art. 13

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Con cadenza mensile l'Agenzia comunica al MiSE dati e informazioni riguardanti tutti i procedimenti per la stipula di contratti di sviluppo, le proposte positivamente valutate nonché quelle per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito negativo. Inoltre, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al MiSE un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di sviluppo sottoscritti e le eventuali revoche effettuate.
2. In ogni fase e stadio del procedimento il MiSE può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività dell'Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto

le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Il MiSE presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.
4. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo II, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti alla notifica individuale ai sensi dell'articolo 18 e superiori a 50 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.
5. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo IV, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'articolo 31 e superiori a 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.

TITOLO II

Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE

Art. 14

Aree territoriali e progetti ammissibili

1. I progetti di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato CE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013.
2. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
 - a) realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di progetti d'investimento che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Relativamente ai progetti d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 9 del Regolamento GBER ove più favorevoli.

Art. 15
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
 - a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
 - b) opere murarie e assimilate;
 - c) infrastrutture specifiche aziendali;
 - d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
 - e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.
3. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto e possono essere modificate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. In particolare possono essere previste limitazioni alle spese ammissibili qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 16

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento GBER, secondo una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, riportate nell'allegato 3 al presente decreto, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013. Relativamente ai grandi progetti di investimento così come definiti nel Regolamento GBER e ai progetti riguardanti il settore dei trasporti, le intensità massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 17

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 18

Notifica individuale

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, per i progetti con investimenti ammissibili superiori a 50 milioni di euro qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75% del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un progetto con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10 è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea,

la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, di cui al precedente articolo 15, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Art. 19
Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel contratto di sviluppo sottoscritto:
 - a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 17;
 - b) in caso di mancata realizzazione del progetto;
 - c) in caso di non mantenimento dei beni per l'uso previsto e per il periodo indicato all'articolo 16, comma 4;
 - d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di sviluppo cui all'articolo 10, comma 2.

Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

TITOLO III

Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE

Art. 20
Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a piccole e medie imprese che realizzano progetti d'investimento che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 4, nonché a grandi imprese, che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. I progetti di cui al comma 3 devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato CE previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013.
3. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti:
 - a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Art. 21

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
 - a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
 - b) opere murarie e assimilate;
 - c) infrastrutture specifiche aziendali;
 - d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
 - e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.
3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto e possono essere modificate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. In particolare possono essere previste limitazioni alle spese ammissibili qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 22

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, per le PMI nei limiti consentiti dal Regolamento GBER, per le grandi imprese (GI) nei limiti previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 al punto (42). Le agevolazioni sono concesse secondo una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate nell'allegato 3.

Art. 23

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 24

Notifica individuale

1. La sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10 è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nei seguenti casi:
 - per i progetti presentati da PMI comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro;
 - per i progetti presentati da GI, come definite all'art. 20, con investimenti ammissibili superiori a 25 milioni di euro o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 milioni di euro.

E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, di cui al precedente articolo 21, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Art. 25

Revoche

1. Relativamente alle revoche, alle modalità di recupero delle agevolazioni revocate e alle eventuali sanzioni amministrative, si applica quanto previsto all'articolo 19.

TITOLO IV

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Art. 26

Soggetti beneficiari

1. Possono essere destinatari delle agevolazioni previste dal presente decreto, in relazione ai progetti previsti dal presente Titolo:
 - a) le imprese non operanti nei settori di attività indicati all'articolo 4, comma 4;
 - b) organismi di ricerca ai sensi del Regolamento GBER.
2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale.

Art. 27

Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.
2. I suddetti progetti possono essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 26 anche in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
 - b) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 28

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
 - a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 - b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
 - c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a);
 - e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
2. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previste qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 29

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento GBER, in una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati/rivalutati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
3. L'intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare:
 - a) il 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
 - b) il 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.
4. Le intensità di cui al precedente comma 3 sono maggiorate come segue:
 - a) fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese;

- b) fino a 15 punti percentuali e a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi agevolabili, nei seguenti casi:
- 1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;
 - 2) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto;
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
 - 3) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.
- Ai fini dei punti 1) e 2), della lettera b), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Art. 30 ***Cumulo delle agevolazioni***

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 31 ***Notifica individuale***

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto la sottoscrizione del contratto di sviluppo è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 32 ***Revoche***

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto stabilito nel contratto di sviluppo sottoscritto:
 - a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 30;
 - b) in caso di mancata realizzazione del progetto;
 - c) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 2.

Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il Ministro dello Sviluppo Economico
S. Berlusconi

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
G. Tremonti

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
G. Galan

Il Ministro per la Semplificazione normativa
R. Calderoli

Il Ministro del Turismo
M.V. Brambilla

Allegato n. 1

Elenco delle attività ammissibili nell'ambito delle sezioni H ed N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007

Sezione H "Trasporto e Magazzinaggio":

- attività di cui al gruppo 49.5 "Trasporto mediante condotte";
- attività di cui alla divisione 52 "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti";
- attività di cui alla divisione 53 "Servizi postali e attività dei corrieri".

Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese":

- attività di cui alla divisione 79 "Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei *tour operator* e servizi di prenotazione e attività connesse";
- attività di cui al gruppo 80.1 "Servizi di vigilanza privata";
- attività di cui al gruppo 82.2 "Attività dei call center";
- attività di cui alla classe 82.92 "Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi".

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

Cantieristica navale: così come contemplato nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006;

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002;

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrazione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:

- per "prodotti agricoli" si intendono:
 - i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
- per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

Allegato n. 2

Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda i progetti d'investimento di cui ai titoli II e III:

- 1) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al comma 1, lettera b) degli articoli 15 e 21, sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. tale limite è elevato al 70% nel caso di programmi di sviluppo turistico e commerciale;
- 2) le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera d) degli articoli 15 e 21, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili; le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del progetto, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima;
- 3) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b), e) e f) degli articoli 15 e 21, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- 4) in relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale di cui alla lettera a) del comma 1 degli articoli 15 e 21, qualora il progetto d'investimento sia agevolato con risorse FESR, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, l'impresa deve produrre apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati.

Allegato n. 3

Intensità di aiuto per gli investimenti di cui ai titoli II e III
(esprese in equivalente sovvenzione lordo)

AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE

INTENSITA' DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (ESL) PER GLI INVESTIMENTI NELLE
AREE ARTICOLO 87.3.A E 87.3.C DEL TRATTATO

AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALI				
SETTORI DIVERSI DALLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI				
Aree 87.3.a)		Dimensione di impresa (1)		
		P	M	G
Calabria (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)		60 %	50 %	40 %
Calabria (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)		50 %	40 %	30 %
Campania, Puglia e Sicilia		50 %	40 %	30 %
Sardegna (dal 1/1/2007 al 31/12/2010) (2)		50 %	40 %	30 %
Aree 87.3.c)	Riferimenti agli Orientamenti di Stato a finalità regionale	Dimensione di impresa (1)		
		P	M	G
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)	Punto 10.A	45 %	35 %	25 %
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)	Punto 10.A	35 %	25 %	15 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise	Punti 30.C, 30.E, 30.G e 30.H.2	35 %	25 %	15 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 30.H.1	30 %	20 %	10 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)	Punto 35	30 %	20 %	10 %
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 11.A	30 %	20 %	
Provincia di Palermo - solo alcune aree	Punto 31.B	35 %	25 %	
(1) P = Piccola, M = Medio, G = Grande. L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nel capitolo I del "Regolamento GBER".				
(2) L'impresa deve essere stata costituita prima del 31/12/2006 e deve essere stata iscritta al Registro delle Imprese prima del 31/12/2006.				

AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALI				
ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI				
Aree 87.3.a)		Dimensione di impresa (1)		
		P	M	G
Calabria (dal 1/1/2007 al 31/12/2010)		50 %	50 %	40 %
Calabria (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)		50 %	50 %	30 %
Campania, Puglia e Sicilia		50 %	50 %	30 %
Sardegna (dal 1/1/2007 al 31/12/2010) (2)		50 %	50 %	30 %
Aree 87.3.c)	Riferimenti agli Orientamenti di Stato a finalità regionale	Dimensione di impresa (1)		
		P	M	G
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2007 al 31/12/2011)	Punto 10.A	45 %	40 %	25 %
Sardegna - solo alcune aree (dal 1/1/2011 al 31/12/2013)	Punto 31.A	40 %	40 %	15 % (3)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise	Punti 10.C, 10.E, 10.G e 10.H.2	40 %	40 %	15 % (4)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 31.H.1	40 %	40 %	10 % (4)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree e parte di Abruzzo e Molise (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)	Punto 95	40 %	40 %	10 % (4)
Regioni Centro-Nord - solo alcune aree	Punto 11.A	40 %	40 %	0 (4)
Provincia di Viterbo - solo alcune aree	Punto 11.B	40 %	40 %	0 (3)
(1) P = Piccola, M = Media, G = Grande. L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nel allegato 1 al "Regolamento GREC".				
(2) Ai requisiti di qualificazione richiesti nel punto 20(2)(i) Commission europea decisa di 2001/1170/CE del 11/12/2001 e convalidata e applicata i massimali indicati in tabella oppure saranno i valori: P=40%, M=10%, G=20%.				
(3) Per le grandi imprese (di almeno 10 dipendenti) almeno 500 mila euro di fatturato riferito al 2004 e al 2005 e almeno 200 mila euro di fatturato riferito al 2006.				

AIUTI AGLI INVESTIMENTI

INTENSITA' DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (ESL)
PER GLI INVESTIMENTI IN AREE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE a) E c) DEL TRATTATO

AIUTI AGLI INVESTIMENTI			
Aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato			
	Dimensione di impresa (1)		
	P	MS	Gr (2)
Tutti i settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	10%	10%	
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	40 %	40 %	30%

(1) Impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'Allegato I al "Supplemento GBK".

(2) Impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'Allegato I al "Supplemento GBK".

Allegato n. 4

Criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni, nonché le specifiche priorità riguardanti i programmi di sviluppo

Vengono di seguito indicati i principali criteri tecnici di valutazione delle istanze, nonché i criteri di priorità in ordine alla finanziabilità delle istanze di accesso al contratto di sviluppo.

Criteri di valutazione

1. Validità e fattibilità tecnica, economica e finanziaria. Idoneità del programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati;
2. Know how specifico posseduto dai soggetti partecipanti e/o dai loro azionisti in relazione all'iniziativa richiesta alle agevolazioni;
3. Solidità economico-patrimoniale dei soggetti partecipanti valutata sulla base dei bilanci storici in relazione a trend di fatturato e di marginalità operative, rapporto tra indebitamento e mezzi propri, equilibrio temporale tra impieghi e fonti di copertura, possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del programma e all'incremento del capitale circolante;
4. Cantierabilità dell'iniziativa;
5. Situazione attuale e prospettica del settore di riferimento;
6. Grado di innovatività del programma proposto.

Criteri di priorità per la finanziabilità del Programma

1. Intensità dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
2. Entità dell'eventuale cofinanziamento regionale;
3. Idoneità del Programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
4. Capacità del Programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;
5. Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;

Ai criteri di priorità sopra elencati si aggiungono inoltre per il settore turismo:

6. Prossimità di attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici alle unità produttive oggetto del Programma;
7. Presenza nell'area oggetto del Programma di dinamiche turistiche caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo con particolare riferimento ai flussi turistici internazionali;
8. Capacità del Programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
9. Presenza all'interno del Programma di investimenti per lo sviluppo di servizi innovativi di supporto all'offerta turistica.

Allegato n. 5

**ELENCO DELLE AREE AMMESSE AGLI AIUTI DI STATO
A FINALITÀ REGIONALE PER IL PERIODO 2007-2013**

(Elaborato sulla base della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea il 28.11.2007 e pubblicata sulla G.U.U.E. C90 del 11.04.2008)

AREE E7.3 A)	
CALABRIA	
CAMPANIA	
PUGLIA	
SICILIA	
BASILICATA	
1 Nel 2010 verrà effettuato un riesame in base alla media mensile dei dati aggiornati al 31 dicembre. Se il PIL pro capite relativo alla regione sarà inferiore al 70% del PIL medio UE-25, la Basilicata continuerà a poter beneficiare della categoria di area E7, sottogruppo 2, lettera a); altrimenti la regione sarà presentata agli aiuti di Stato alla categoria di area E7, sottogruppo 1, lettera a).	

AREE E7.3 C)	
Regione PIEMONTE Provincia di Biella	
Andorno Mella (1)	punto 30 H.1
Biella (2)	punto 30 H.1
Ceretto Castello (3)	punto 30 H.1
Cerrione (4)	punto 30 H.1
Cuggiola (5)	punto 30 H.1
Corrolo (6)	punto 30 H.1

Crevinazzana (7)	punto 30 H.1
Gaglianico (8)	punto 30 H.1
Lessona (9)	punto 30 H.1
Mongrando (10)	punto 30 H.1
Osselleppa (11)	punto 30 H.1
Osselleppa-Susizzano (11.1)	punto 30 H.1
Pollese (12)	punto 30 H.1
Reinvereddo (13)	punto 30 H.1
Triviglio (14)	punto 30 H.1
Quaresima (15)	punto 30 H.1
Sagliano Olona (16)	punto 30 H.1
Sandogiano (17)	punto 30 H.1
Strolo	punto 30 H.1
Tallegio (18)	punto 30 H.1
Trivello (19)	punto 30 H.1
Valdengo (20)	punto 30 H.1
Valle Mosso (21)	punto 30 H.1
Varese (22)	punto 30 H.1
Vigevano-Bellinzona (23)	punto 30 H.1
Provincia di Novara	
Gherone (24)	punto 30 H.1
Grignasco (25)	punto 30 H.1

Prato Sesia (25)	punto 30 H 1
Romagnolo Sesia (27)	punto 30 H 1
Provincia di Torino	
Agliè (28)	punto 95
Ainave (29)	punto 95
Ala di Stura (30)	punto 95
Alibon (31)	punto 95
Alibon d'Intra (32)	punto 30 H 1
Alce Superiore (33)	punto 95
Altoce (34)	punto 95
Alghero (35)	punto 95
Anguina (36)	punto 95
Azeglio (37)	punto 95
Bairo (38)	punto 95
Bolungro (39)	punto 95
Boldissini Canavese (40)	punto 95
Balmis (41)	punto 95
Barchino (42)	punto 30 H 1
Barchino (43)	punto 95
Bartonia (44)	punto 95
Basso Canavese (45)	punto 95
Belluno (46)	punto 95
Bobbio Pellico (47)	punto 95
Bollengo (48)	punto 95
Bolengo (49)	punto 30 H 1
Borgaro Torinese (50)	punto 95
Borgaro (51)	punto 95
Borgarino d'Intra (52)	punto 95
Borgofranco d'Intra (53)	punto 30 H 1
Borgomale (54)	punto 95
Borgone Sisa (55)	punto 95
Bocconero (56)	punto 95
Brazzato (57)	punto 95

Breghero (58)	punto 95
Bruino (59)	punto 95
Bruzio (60)	punto 95
Buissaco (61)	punto 95
Burcin (62)	punto 95
Burno (63)	punto 30 H 1
Bussano (64)	punto 95
Bustolero (65)	punto 95
Buttigliero Alta (66)	punto 95
Caluso (67)	punto 95
Caluso (68)	punto 95
Canda Canavese (69)	punto 95
Candole (70)	punto 95
Cantale (71)	punto 95
Cantale (72)	punto 95
Carro (73)	punto 95
Caravino (74)	punto 95
Carma (75)	punto 30 H 1
Casaleborgone (76)	punto 95
Casale d'Intra (77)	punto 95
Casale (78)	punto 95
Casale Torinese (79)	punto 95
Castagneto Po (80)	punto 95
Castagnole Piemonte (81)	punto 95
Castellamonte (82)	punto 95
Casale Monferrato (83)	punto 95
Castiglione Torinese (84)	punto 95
Castiglione (85)	punto 95
Casale (86)	punto 95
Casale (87)	punto 95
Casale (88)	punto 95
Casale (89)	punto 95
Casale (90)	punto 95

Chiomonte (91)	punto 95
Chiusa di San Michele (92)	punto 95
Chivasso (93)	punto 95
Cisliero (94)	punto 95
Cini (95)	punto 95
Cossato Torinese (96)	punto 95
Dalzo (97)	punto 95
Collegno (98)	punto 95
Colletto Giacosa (99)	punto 95
Colletto Giacosa (100)	punto 30 H.1
Condove (101)	punto 95
Cono (102)	punto 95
Cossato Canavese (103)	punto 95
Cuciglio (104)	punto 95
Cunio (105)	punto 95
Cusiglio (106)	punto 95
Druento (107)	punto 95
Favita (108)	punto 95
Felero (109)	punto 95
Fino (110)	punto 95
Fossano Canavese (111)	punto 95
Foglia (112)	punto 95
Forno Canavese (113)	punto 95
Frone (114)	punto 95
Frossasco (115)	punto 95
Garzignano (116)	punto 95
Gassino Torinese (117)	punto 95
Germagnano (118)	punto 95
Giagnone (119)	punto 95
Giverno (120)	punto 95
Givoglio (121)	punto 95
Gravere (122)	punto 95
Grugliasco (123)	punto 95

Grugliasco (124)	punto 95
Guigliasso (125)	punto 95
Ivrea (126)	punto 30 H.1
Ivrea (127)	punto 95
La Cassa (128)	punto 95
La Loggia (129)	punto 95
Lenzo Torinese (130)	punto 95
Leri (131)	punto 95
Lerno (132)	punto 95
Lessolo (133)	punto 95
Leyone (134)	punto 95
Locana (135)	punto 95
Lombardone (136)	punto 95
Loranzè (137)	punto 30 H.1
Loranzè (138)	punto 95
Lugnacco (139)	punto 95
Lussemburgo (140)	punto 95
Lussemburgo (141)	punto 95
Lussemburgo (142)	punto 95
Macerio (143)	punto 95
Maffei (144)	punto 95
Maffei (145)	punto 95
Mafico di Sida (146)	punto 95
Marcognato (147)	punto 95
Mercenago (148)	punto 30 H.1
Mercenago (149)	punto 95
Moncalvo (150)	punto 95
Moncalvo (151)	punto 95
Montalbano (152)	punto 95
Montalto Dora (153)	punto 30 H.1
Montalto Dora (154)	punto 95
Montebello (155)	punto 95
Montebello (156)	punto 95

Nome (157)	punto 95
Nomaglio (158)	punto 95
Nose (159)	punto 95
Novalesa (160)	punto 95
Ogliastro (161)	punto 95
Oltresarno (162)	punto 95
Olivo Canavese (163)	punto 95
Ossico (164)	punto 95
Ossico (165)	punto 95
Oleggio (166)	punto 95
Palazzo Canavese (167)	punto 95
Parola (168)	punto 95
Parona Canavese (169)	punto 30 H 1
Parona Canavese (170)	punto 95
Polco (171)	punto 95
Podeto Torinese (172)	punto 95
Prinza Argentina (173)	punto 95
Petosa Canavese (174)	punto 95
Petusa (175)	punto 95
Pesavento (176)	punto 95
Pianezza (177)	punto 95
Prinza (178)	punto 95
Pinerolo (179)	punto 95
Rodolfo Torinese (180)	punto 95
Prossasco (181)	punto 95
Pozzo (182)	punto 95
Piverone (183)	punto 95
Porto Canavese (184)	punto 95
Porta (185)	punto 95
Pradefino (186)	punto 95
Princofranco (187)	punto 95
Proglione (188)	punto 95
Quagliuzzo (189)	punto 95

Quemelo (190)	punto 95
Quessolo (191)	punto 30 H 1
Reano (192)	punto 95
Rivatta (193)	punto 95
Rivatta di Torino (194)	punto 95
Rivara (195)	punto 95
Rivara Canavese (196)	punto 95
Rivarossa (197)	punto 95
Rivoli (198)	punto 95
Robassomero (199)	punto 95
Roma Canavese (200)	punto 95
Roletto (201)	punto 95
Romano Canavese (202)	punto 30 H 1
Romano Canavese (203)	punto 95
Rosso Canavese (204)	punto 95
Roldascio (205)	punto 95
Ripa (206)	punto 95
Rosa (207)	punto 95
Rovato (208)	punto 95
Ruegio (209)	punto 95
Salsola (210)	punto 95
Salerno Canavese (211)	punto 95
Salerno Canavese (212)	punto 30 H 1
Samone	punto 30 H 1
San Benigno Canavese (213)	punto 95
San Carlo Canavese (214)	punto 95
San Colombano Belmonte (215)	punto 95
San Dalmazio (216)	punto 95
San Francesco al Campo (217)	punto 95
San Germano Chisola (218)	punto 95
San Giulio (219)	punto 95
San Giorgio Canavese (220)	punto 95

San Geronzi di Suse (221)	punto 95
San Giulio Cantese (222)	punto 95
San Maurizio Caravese (223)	punto 95
San Mauro Tornese (224)	punto 95
San Pietro Val Lemina (225)	punto 95
San Ponso (226)	punto 95
San Raffaele Ciriola (227)	punto 95
San Sebastiano alla Po (228)	punto 95
San Secondo di Piombino (229)	punto 95
Sangano (230)	punto 95
Sant'Andrea di Torino (231)	punto 95
Sant'Antonio di Suse (232)	punto 95
Scalenghe (233)	punto 95
Scarmagno (234)	punto 30 H F
Scarmagno (235)	punto 95
Scioline (236)	punto 95
Settimo Rotaro (237)	punto 95
Settimo Torinese (238)	punto 95
Settimo Vittone (239)	punto 30 H F
Spasone (240)	punto 95
Stambino (241)	punto 95
Stambino (242)	punto 30 H F
Susa (243)	punto 95
Torino (244)	punto 95
Torrazza Piemonte (245)	punto 95
Torre Canossa (246)	punto 95
Torre Pellice (247)	punto 95
Torino (248)	punto 95
Traversetolo (249)	punto 95
Trivereto (250)	punto 95
Valle (251)	punto 95
Val della Torre (252)	punto 95

Valpurga (253)	punto 95
Valle Tormese (254)	punto 95
Valperga (255)	punto 95
Varesina (256)	punto 95
Varese Garavino (257)	punto 95
Varenna Riva (258)	punto 95
Varenna (259)	punto 95
Verovengo (260)	punto 95
Vestignà (261)	punto 95
Vialbe (262)	punto 95
Vico Canavese (263)	punto 95
Vidotto (264)	punto 95
Vigone (265)	punto 95
Villanova Canavese (266)	punto 95
Ville Dore (267)	punto 95
Vilar Fochiaro (268)	punto 95
Vilar Pellice (269)	punto 95
Vilar Perosa (270)	punto 95
Villarbaone (271)	punto 95
Vinavo (272)	punto 95
Vita Fillemosa (273)	punto 95
Vivite (274)	punto 95
Vistrivio (275)	punto 95
Vù (276)	punto 95
Volpiano (277)	punto 95
Volvera (278)	punto 95
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola	
Casale Corte Cerro (279)	punto 30 H.1
Gravellona Toce (280)	punto 30 H.1
Issia (281)	punto 30 H.1
Ornavasso (282)	punto 30 H.1
Provincia di Varese	
Borghesano (283)	punto 30 H.1

Bressa (284)	punto 30 H 1
Ceslo (285)	punto 30 H 1
Gallarate (286)	punto 30 H 1
Guarabastone (287)	punto 30 H 1
Seminale Steia (288)	punto 30 H 1
Valsigalla (289)	punto 30 H 1
Varelo (290)	punto 30 H 1
Regione VALLE D'AOSTA	
Provincia di Valle d'Aosta	
Aosta (291)	punto 30 H 1
Aosta (292)	punto 95
Arnaz (293)	punto 30 H 1
Arnaz (294)	punto 95
Bard	punto 30 H 1
Brailly (295)	punto 30 H 1
Champagnat (296)	punto 95
Champagnat (297)	punto 30 H 1
Châtillon (298)	punto 30 H 1
Doraz (299)	punto 95
Doraz (300)	punto 30 H 1
Ferret (301)	punto 95
Ferret (302)	punto 30 H 1
Hône (303)	punto 30 H 1
Issime (304)	punto 95
Issime (305)	punto 30 H 1
Prâles (306)	punto 30 H 1
Port-Saint-Martin (307)	punto 30 H 1
Saint-Marcel (308)	punto 95
Saint-Marcel (309)	punto 30 H 1
Verrès (310)	punto 30 H 1
Regione LOMBARDIA	
Provincia di Como	

Arco (311)	punto 95
Cadorna	punto 95
Canonica	punto 95
Marone (312)	punto 95
Provincia di Milano	
Alzate	punto 95
Bellinzona	punto 95
Bellinzona	punto 95
Bovisio-Masiglio	punto 95
Carimate	punto 95
Carate Brianza	punto 95
Carate Maderno	punto 95
Lecco	punto 95
Lecco	punto 95
Lecco (313)	punto 95
Lecco (314)	punto 95
Lecco (315)	punto 95
Lecco (316)	punto 95
Lecco (317)	punto 95
Lecco (318)	punto 95
Lecco (319)	punto 95
Lecco (320)	punto 95
Lecco (321)	punto 95
Lecco (322)	punto 95
Lecco (323)	punto 95
Lecco (324)	punto 95
Lecco (325)	punto 95
Lecco (326)	punto 95
Lecco (327)	punto 95
Lecco (328)	punto 95
Lecco (329)	punto 95
Lecco (330)	punto 95
Lecco (331)	punto 95
Lecco (332)	punto 95
Lecco (333)	punto 95
Lecco (334)	punto 95
Lecco (335)	punto 95
Lecco (336)	punto 95
Lecco (337)	punto 95
Lecco (338)	punto 95
Lecco (339)	punto 95
Lecco (340)	punto 95
Lecco (341)	punto 95
Lecco (342)	punto 95
Lecco (343)	punto 95
Lecco (344)	punto 95
Lecco (345)	punto 95
Lecco (346)	punto 95
Lecco (347)	punto 95
Lecco (348)	punto 95
Lecco (349)	punto 95
Lecco (350)	punto 95
Lecco (351)	punto 95
Lecco (352)	punto 95
Lecco (353)	punto 95
Lecco (354)	punto 95
Lecco (355)	punto 95
Lecco (356)	punto 95
Lecco (357)	punto 95
Lecco (358)	punto 95
Lecco (359)	punto 95
Lecco (360)	punto 95
Lecco (361)	punto 95
Lecco (362)	punto 95
Lecco (363)	punto 95
Lecco (364)	punto 95
Lecco (365)	punto 95
Lecco (366)	punto 95
Lecco (367)	punto 95
Lecco (368)	punto 95
Lecco (369)	punto 95
Lecco (370)	punto 95
Lecco (371)	punto 95
Lecco (372)	punto 95
Lecco (373)	punto 95
Lecco (374)	punto 95
Lecco (375)	punto 95
Lecco (376)	punto 95
Lecco (377)	punto 95
Lecco (378)	punto 95
Lecco (379)	punto 95
Lecco (380)	punto 95
Lecco (381)	punto 95
Lecco (382)	punto 95
Lecco (383)	punto 95
Lecco (384)	punto 95
Lecco (385)	punto 95
Lecco (386)	punto 95
Lecco (387)	punto 95
Lecco (388)	punto 95
Lecco (389)	punto 95
Lecco (390)	punto 95
Lecco (391)	punto 95
Lecco (392)	punto 95
Lecco (393)	punto 95
Lecco (394)	punto 95
Lecco (395)	punto 95
Lecco (396)	punto 95
Lecco (397)	punto 95
Lecco (398)	punto 95
Lecco (399)	punto 95
Lecco (400)	punto 95
Lecco (401)	punto 95
Lecco (402)	punto 95
Lecco (403)	punto 95
Lecco (404)	punto 95
Lecco (405)	punto 95
Lecco (406)	punto 95
Lecco (407)	punto 95
Lecco (408)	punto 95
Lecco (409)	punto 95
Lecco (410)	punto 95
Lecco (411)	punto 95
Lecco (412)	punto 95
Lecco (413)	punto 95
Lecco (414)	punto 95
Lecco (415)	punto 95
Lecco (416)	punto 95
Lecco (417)	punto 95
Lecco (418)	punto 95
Lecco (419)	punto 95
Lecco (420)	punto 95
Lecco (421)	punto 95
Lecco (422)	punto 95
Lecco (423)	punto 95
Lecco (424)	punto 95
Lecco (425)	punto 95
Lecco (426)	punto 95
Lecco (427)	punto 95
Lecco (428)	punto 95
Lecco (429)	punto 95
Lecco (430)	punto 95
Lecco (431)	punto 95
Lecco (432)	punto 95
Lecco (433)	punto 95
Lecco (434)	punto 95
Lecco (435)	punto 95
Lecco (436)	punto 95
Lecco (437)	punto 95
Lecco (438)	punto 95
Lecco (439)	punto 95
Lecco (440)	punto 95
Lecco (441)	punto 95
Lecco (442)	punto 95
Lecco (443)	punto 95
Lecco (444)	punto 95
Lecco (445)	punto 95
Lecco (446)	punto 95
Lecco (447)	punto 95
Lecco (448)	punto 95
Lecco (449)	punto 95
Lecco (450)	punto 95
Lecco (451)	punto 95
Lecco (452)	punto 95
Lecco (453)	punto 95
Lecco (454)	punto 95
Lecco (455)	punto 95
Lecco (456)	punto 95
Lecco (457)	punto 95
Lecco (458)	punto 95
Lecco (459)	punto 95
Lecco (460)	punto 95
Lecco (461)	punto 95
Lecco (462)	punto 95
Lecco (463)	punto 95
Lecco (464)	punto 95
Lecco (465)	punto 95
Lecco (466)	punto 95
Lecco (467)	punto 95
Lecco (468)	punto 95
Lecco (469)	punto 95
Lecco (470)	punto 95
Lecco (471)	punto 95
Lecco (472)	punto 95
Lecco (473)	punto 95
Lecco (474)	punto 95
Lecco (475)	punto 95
Lecco (476)	punto 95
Lecco (477)	punto 95
Lecco (478)	punto 95
Lecco (479)	punto 95
Lecco (480)	punto 95
Lecco (481)	punto 95
Lecco (482)	punto 95
Lecco (483)	punto 95
Lecco (484)	punto 95
Lecco (485)	punto 95
Lecco (486)	punto 95
Lecco (487)	punto 95
Lecco (488)	punto 95
Lecco (489)	punto 95
Lecco (490)	punto 95
Lecco (491)	punto 95
Lecco (492)	punto 95
Lecco (493)	punto 95
Lecco (494)	punto 95
Lecco (495)	punto 95
Lecco (496)	punto 95
Lecco (497)	punto 95
Lecco (498)	punto 95
Lecco (499)	punto 95
Lecco (500)	punto 95
Lecco (501)	punto 95
Lecco (502)	punto 95
Lecco (503)	punto 95
Lecco (504)	punto 95
Lecco (505)	punto 95
Lecco (506)	punto 95
Lecco (507)	punto 95
Lecco (508)	punto 95
Lecco (509)	punto 95
Lecco (510)	punto 95
Lecco (511)	punto 95
Lecco (512)	punto 95
Lecco (513)	punto 95
Lecco (514)	punto 95
Lecco (515)	punto 95
Lecco (516)	punto 95
Lecco (517)	punto 95
Lecco (518)	punto 95
Lecco (519)	punto 95
Lecco (520)	punto 95
Lecco (521)	punto 95
Lecco (522)	punto 95
Lecco (523)	punto 95
Lecco (524)	punto 95
Lecco (525)	punto 95
Lecco (526)	punto 95
Lecco (527)	punto 95
Lecco (528)	punto 95
Lecco (529)	punto 95
Lecco (530)	punto 95
Lecco (531)	punto 95
Lecco (532)	punto 95
Lecco (533)	punto 95
Lecco (534)	punto 95
Lecco (535)	punto 95
Lecco (536)	punto 95
Lecco (537)	punto 95
Lecco (538)	punto 95
Lecco (539)	punto 95
Lecco (540)	punto 95
Lecco (541)	punto 95
Lecco (542)	punto 95
Lecco (543)	punto 95
Lecco (544)	punto 95
Lecco (545)	punto 95
Lecco (546)	punto 95
Lecco (547)	punto 95
Lecco (548)	punto 95
Lecco (549)	punto 95
Lecco (550)	punto 95
Lecco (551)	punto 95
Lecco (552)	punto 95
Lecco (553)	punto 95
Lecco (554)	punto 95
Lecco (555)	punto 95
Lecco (556)	punto 95
Lecco (557)	punto 95
Lecco (558)	punto 95
Lecco (559)	punto 95
Lecco (560)	punto 95
Lecco (561)	punto 95
Lecco (562)	punto 95
Lecco (563)	punto 95
Lecco (564)	punto 95
Lecco (565)	punto 95
Lecco (566)	punto 95
Lecco (567)	punto 95
Lecco (568)	punto 95
Lecco (569)	punto 95
Lecco (570)	punto 95
Lecco (571)	punto 95
Lecco (572)	punto 95
Lecco (573)	punto 95
Lecco (574)	punto 95
Lecco (575)	punto 95
Lecco (576)	punto 95
Lecco (577)	punto 95
Lecco (578)	punto 95
Lecco (579)	punto 95
Lecco (580)	punto 95
Lecco (581)	punto 95
Lecco (582)	punto 95
Lecco (583)	punto 95
Lecco (584)	punto 95
Lecco (585)	punto 95
Lecco (586)	punto 95
Lecco (587)	punto 95
Lecco (588)	punto 95
Lecco (589)	punto 95
Lecco (590)	punto 95
Lecco (591)	punto 95
Lecco (592)	punto 95
Lecco (593)	punto 95
Lecco (594)	punto 95
Lecco (595)	punto 95
Lecco (596)	punto 95
Lecco (597)	punto 95
Lecco (598)	punto 95
Lecco (599)	punto 95
Lecco (600)	punto 95
Lecco (601)	punto 95
Lecco (602)	punto 95
Lecco (603)	punto 95
Lecco (604)	punto 95
Lecco (605)	punto 95
Lecco (606)	punto 95
Lecco (607)	punto 95
Lecco (608)	punto 95
Lecco (609)	punto 95
Lecco (610)	punto 95
Lecco (611)	punto 95
Lecco (612)	punto 95
Lecco (613)	punto 95
Lecco (614)	punto 95
Lecco (615)	punto 95
Lecco (616)	punto 95
Lecco (617)	punto 95
Lecco (618)	punto 95
Lecco (619)	punto 95
Lecco (620)	punto 95
Lecco (621)	punto 95
Lecco (622)	punto 95
Lecco (623)	punto 95
Lecco (624)	punto 95
Lecco (625)	punto 95
Lecco (626)	punto 95
Lecco (627)	punto 95
Lecco (628)	punto 95
Lecco (629)	punto 95
Lecco (630)	punto 95
Lecco (631)	punto 95
Lecco (632)	punto 95
Lecco (633)	punto 95
Lecco (634)	punto 95
Lecco (635)	punto 95
Lecco (636)	punto 95
Lecco (637)	punto 95
Lecco (638)	punto 95
Lecco (639)	punto 95
Lecco (640)	punto 95
Lecco (641)	punto 95
Lecco (642)	punto 95
Lecco (643)	punto 95
Lecco (644)	punto 95
Lecco (645)	punto 95
Lecco (646)	punto 95
Lecco (647)	punto 95
Lecco (648)	punto 95
Lecco (649)	punto 95
Lecco (650)	punto 95
Lecco (651)	punto 95
Lecco (652)	punto 95
Lecco (653)	punto 95
Lecco (654)	punto 95
Lecco (655)	punto 95
Lecco (656)	punto 95
Lecco (657)	punto 95
Lecco (658)	punto 95
Lecco (659)	punto 95
Lecco (660)	punto 95
Lecco (661)	punto 95
Lecco (662)	punto 95
Lecco (663)	punto 95
Lecco (664)	punto 95
Lecco (665)	punto 95
Lecco (666)	punto 95
Lecco (667)	punto 95
Lecco (668)	punto 95
Lecco (669)	punto 95
Lecco (670)	punto 95
Lecco (671)	punto 95
Lecco (672)	punto 95
Lecco (673)	punto 95
Lecco (674)	punto 95
Lecco (675)	punto 95
Lecco (676)	punto 95
Lecco (677)	punto 95
Lecco (678)	punto 95
Lecco (679)	punto 95
Lecco (680)	punto 95
Lecco (681)	punto 95
Lecco (682)	punto 95
Lecco (683)	punto 95
Lecco (684)	punto 95
Lecco (685)	punto 95
Lecco (686)	punto 95
Lecco (687)	punto 95
Lecco (688)	punto 95
Lecco (689)	punto 95
Lecco (690)	punto 95
Lecco (691)	punto 95
Lecco (692)	punto 95
Lecco (693)	punto 95
Lecco (694)	punto 95
Lecco (695)	punto 95
Lecco (696)	punto 95
Lecco (697)	punto 95
Lecco (698)	punto 95
Lecco (699)	punto 95
Lecco (700)	punto 95
Lecco (701)	punto 95
Lecco (702)	punto 95
Lecco (703)	punto 95
Lecco (704)	punto 95
Lecco (705)	punto 95
Lecco (706)	punto 95
Lecco (707)	punto 95
Lecco (708)	punto 95
Lecco (709)	punto 95
Lecco (710)	punto 95
Lecco (711)	punto 95
Lecco (712)	punto 95
Lecco (713)	punto 95
Lecco (714)	punto 95
Lecco (715)	punto 95
Lecco (716)	punto 95
Lecco (717)	punto 95
Lecco (718)	punto 95
Lecco (719)	punto 95
Lecco (720)	punto 95
Lecco (721)	punto 95
Lecco (722)	punto 95
Lecco (723)	punto 95
Lecco (724)	punto 95
Lecco (725)	punto 95
Lecco (726)	punto 95

Cassero di Campo	punto 95
Cassano Magnago	punto 95
Castellanza (314)	punto 95
Cervara del Friuli	punto 95
Galatone	punto 95
Gerago con Fingio	punto 95
Mimata	punto 95
Uggione con Santo Stefano	punto 95
Uggione Olona	punto 95
Solstade Am	punto 95
Regione VENETO	
Provincia di Padova	
Casale di Scodosia	punto 95
Merlara	punto 95
Montebelluna	punto 95
Urbanà	punto 95
Provincia di Rovigo	
Adria	punto 95
Bagnoli di Po	punto 95
Casero	punto 95
Casola	punto 95
Fiume Umbertina	punto 95
Giociano con Benuola	punto 95
Loto	punto 95
Decimobello	punto 95
Passione	punto 95
Pontegge Gropoli	punto 95
Robbina	punto 95
Stenta	punto 95
Trecento	punto 95
Provincia di Venezia	
Cavanzere	punto 95
Chioggia (315)	punto 95

Cone	punto 95
Venezia (316)	punto 30 H 1
Provincia di Verona	
Castagnoli	punto 95
Formello	punto 95
Villa Battistina	punto 95
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	
Provincia di Gorizia	
Orbassano del Lago	punto 30 G
Gorizia (317)	punto 30 G
Grado (318)	punto 30 G
Milano	punto 30 G
Montebelluna (319)	punto 30 G
Porto d'Isola	punto 30 G
Porto di Legnano	punto 30 G
Reggio	punto 30 G
Savogna d'Isonzo	punto 30 G
Strozzano	punto 30 G
Villaso	punto 30 G
Provincia di Trieste	
Gorizia-Aurora (320)	punto 30 G
Manservigi (321)	punto 30 G
Muggia	punto 30 G
San Dorligo della Valle	punto 30 G
Ortise (322)	punto 30 G
Spina	punto 30 G
Trieste (323)	punto 30 G
Provincia di Udine	
Ambro	punto 30 G
Ampio	punto 30 G
Arta Terme	punto 30 G
Baja (324)	punto 30 G
Crescenzo Garico	punto 30 G

Casavezzo	punto 30 G
Casignano del Friuli (326)	punto 30 G
Chivasso (Vicenza)	punto 30 G
Cinquevalli	punto 30 G
Cividale del Friuli (329)	punto 30 G
Corno di Rosazzo	punto 30 G
Forni Avoltri	punto 30 G
Forni di Sopra	punto 30 G
Lignano Sabbiadoro	punto 30 G
Majano	punto 30 G
Manzano	punto 30 G
Marano Lagunare	punto 30 G
Medigo Udinese	punto 30 G
Merlacco	punto 30 G
Obbigo	punto 30 G
Ovaro	punto 30 G
Palazzo	punto 30 G
Portofino	punto 30 G
Prealpe	punto 30 G
Ravascletto	punto 30 G
San Giorgio di Nogaro	punto 30 G
San Giovanni al Natouero	punto 30 G
San Pietro al Natouero	punto 30 G
Sauris	punto 30 G
Sutrio	punto 30 G
Tarvisio	punto 30 G
Tolmezzo (327)	punto 30 G
Torviscosa	punto 30 G
Trasaglia	punto 30 G
Venezia	punto 30 G
Villa Santina	punto 30 G
Zugli	punto 30 G
Regione LIGURIA	

Provincia di Genova	
Arenzano (328)	punto 35
Aregno	punto 35
Bargagli	punto 35
Bosola (325)	punto 35
Cadiceo (320)	punto 35
Casazza Ligure (331)	punto 35
Castello	punto 35
Cenosa (332)	punto 35
Chivasso (333)	punto 35
Ciagna	punto 35
Coppello (334)	punto 35
Cosentino Ligure	punto 35
Enlagna	punto 35
Genova (315)	punto 30 H I
Genova (315)	punto 35
Isola del Cantone (337)	punto 35
Lavagna (338)	punto 35
Levi	punto 35
Malconesi (339)	punto 35
Montepio	punto 35
Ni (340)	punto 35
Orio	punto 35
Roseto Soria (341)	punto 35
San Colombano Certenoli	punto 35
San'Onese (342)	punto 35
Savignone (343)	punto 35
Sestri Levante (344)	punto 35
Sori (345)	punto 35
Tribugna	punto 35
Provincia di La Spezia	
Arzola (346)	punto 35
Arzola (347)	punto 35

La Spezia (348)	punto 25
Santo Spirito di Romagna (349)	punto 25
Sarzana (350)	punto 25
Vecchio Ligure (351)	punto 25
Provincia di Savona	
Alassio	punto 30 H F
Cairo Montenapole (352)	punto 30 H F
Corsica	punto 30 H F
Campo	punto 30 H F
Corsica (353)	punto 25
Doga (354)	punto 25
Milano	punto 30 H F
Portofino	punto 30 H F
Orsini (355)	punto 25
Rosignano	punto 30 H F
Savona	punto 30 H F
Vado Ligure (356)	punto 25
Vico Porto (357)	punto 25
Regione EMILIA ROMAGNA	
Provincia di Ferrara	
Argenta (358)	punto 30 H F
Castello (359)	punto 30 H F
Comacina (360)	punto 30 H F
Coppola (361)	punto 30 H F
Ferrara (362)	punto 30 H F
Fornace	punto 30 H F
Migliorini	punto 25
Migliorini	punto 25
Orsini (363)	punto 25
Orsini (364)	punto 30 H F
Portofino (365)	punto 30 H F
Ro (366)	punto 30 H F
Trasiglio	punto 30 H F

Provincia di Ravenna	
Ravenna (367)	punto 30 H F
Ravenna (368)	punto 25
Regione TOSCANA	
Provincia di Grosseto	
Marina Marittima	punto 25
Riccione	punto 25
Provincia di Livorno	
Campagna Marittima	punto 25
Pontino	punto 25
San Vincenzo	punto 25
Provincia di Lucca	
Bagni di Lucca	punto 25
Bagni	punto 25
Bagni e Mignano	punto 25
Campagna	punto 25
Campagna	punto 25
Campagna di Gargagnano	punto 25
Campagna di Gargagnano	punto 25
Campagna Antimonte	punto 25
Federico di Valico	punto 25
Federico	punto 25
Galliano	punto 25
Galliano	punto 25
Mignano	punto 25
Mignano	punto 25
Piazza di Sesto	punto 25
Pieve Fosciana	punto 25
San Romano in Garfagnana	punto 25
Silano	punto 25
Viggi Soto	punto 25
Viggi Soto	punto 25
Villa Collimondina	punto 25

Spoleto (375)	punto 31 A
Spoleto (376)	punto 95
Todi (377)	punto 95
Todi (378)	punto 31 A
Verucchio	punto 95
Provincia di Terni	
Narni (379)	punto 95
Narni (380)	punto 31 A
Terni (381)	punto 95
Terni (382)	punto 31 A
Regione MARCHE	
Provincia di Ancona	
Fabiano	punto 95
Giardi	punto 95
Silvestrino	punto 95
Provincia di Ascoli Piceno	
Acquasanta Terme	punto 95
Amatrice	punto 95
Asquano del Tronto	punto 95
Ascoli Piceno (383)	punto 31 A
Balsorina Picena	punto 31 A
Castelli di Lame	punto 95
Castignano (SM)	punto 31 A
Castignano	punto 95
Cesi del Tronto	punto 95
Comunanza	punto 95
Fermo (386)	punto 31 A
Folignano	punto 95
Giulianova	punto 31 A
Malanciano	punto 95
Monte delle Marche	punto 95
Monteparo (388)	punto 31 A
Offida	punto 95

Roccalaso (187)	punto 25
Rofrano (187)	punto 31 A
Santa Vittoria di Matesana (188)	punto 31 A
Servigliano (188)	punto 31 A
Spiessano	punto 35
Venarotta	punto 35
Provincia di Matera	
Conversano	punto 35
Corleto Sannese	punto 35
Ermetoglia	punto 35
Mottola	punto 35
Regione LAZIO	
Provincia di Frosinone	
Alatri	punto 35
Anagni (189)	punto 30 H 2
Aversa (189)	punto 30 G
Arce	punto 35
Ardea	punto 35
Ardea	punto 35
Boysa Etrusca	punto 35
Braccanale	punto 35
Cassino (192)	punto 30 G
Castelli	punto 35
Castelluccio (193)	punto 30 G
Ceccano (194)	punto 30 H 2
Capranica	punto 35
Cervara	punto 35
Colleferro (195)	punto 30 G
Corrano Ausonia	punto 30 G
Fallotano	punto 35
Ferentino (196)	punto 30 H 2
Frosinone	punto 35

Fregene	punto 30 H 2
Fontana Liri	punto 35
Frosinone (197)	punto 30 H 2
Guadagno	punto 35
Isola del Liri	punto 35
Monte San Giovanni Campano	punto 35
Morrone	punto 35
Paliano	punto 35
Patrica (198)	punto 30 H 2
Piedimonte San Germano	punto 30 G
Pignone Inferiore	punto 30 G
Poli	punto 35
Rieti	punto 35
Roccasecca (199)	punto 30 G
San Giorgio a Liri (199)	punto 30 G
Santa Vittoria del Lazio	punto 35
Sant'Ambrogio sul Garigliano	punto 35
Sant'Andrea del Garigliano	punto 35
Sant'Apollinare	punto 35
Signina	punto 35
Sora	punto 35
Strangolagalli	punto 35
Suina (199)	punto 30 H 2
Torricola	punto 35
Troci nel Lazio	punto 35
Viterbo	punto 30 G
Viterbo	punto 35
Villa Santa Lucia	punto 30 G
Provincia di Latina	
Adria (199)	punto 35
Adria (199)	punto 30 H 2
Castellone	punto 30 G

Catania di Latina (404)	punto 30 H.2
Farmia (405)	punto 30 G
Gaeta (406)	punto 30 G.
Lecce (407)	punto 30 H.3
Milano	punto 30 G
Pratima (408)	punto 30 H.2
Polza	punto 30 G
Priverno	punto 35
Santi Cosma e Damiano	punto 30 G
Serranella	punto 30 H.2
Sezze (409)	punto 30 H.3
Spigno Saturnia	punto 30 G
Viterbo	punto 30 G
Provincia di Bari	
Acquafredda	punto 30 C
Amantea	punto 30 C
Andriatico	punto 30 C
Borbone	punto 30 C
Borgo Vulturno	punto 30 G
Borgomare	punto 30 C
Castella	punto 30 C
Castel Sant'Angelo	punto 30 C
Cittaducale	punto 30 C
Cittareale	punto 30 C
Colalto Sabino	punto 30 C
Collegrano	punto 30 C
Fiamignano	punto 30 C
Leonessa	punto 30 C
Miglianico	punto 30 C
Nespolo	punto 30 C
Pescocostanzo	punto 30 C
Petroia Salto	punto 30 C
Posta	punto 30 C

Flap (410)	punto 30 C
Torona	punto 30 C
Provincia di Roma	
Albano Laziale	punto 35
Anzio	punto 35
Antico	punto 35
Ardea (411)	punto 30 H.1
Civitavecchia (412)	punto 31 A
Colelato	punto 30 H.1
Genzano di Roma	punto 35
Lolico	punto 30 H.1
Lanuvio	punto 35
Nero	punto 35
Nesima	punto 35
Santa Marinella (413)	punto 31 A
Vulturno	punto 30 H.1
Vulturno (414)	punto 35
Provincia di Viterbo	
Monsanto di Castro	punto 31 B
Monte Romano	punto 31 B
Tuscania (415)	punto 31 B
Viterbo (416)	punto 31 B
Regione ABRUZZO	
Provincia di Chieti	
Alto	punto 35
Archi	punto 35
An	punto 35
Arco	punto 30 C
Assisi (417)	punto 30 C
Assisi (418)	punto 35
Bomina	punto 35
Borghetto	punto 35
Carona Senese (419)	punto 30 C

Giuliano Tassinio	punto 35
Guardagnolo (420)	punto 95
Guardagnolo (430)	punto 30 C
Gulmi	punto 95
Lenti del Frigio	punto 35
Lentano (421)	punto 95
Lentano (432)	punto 30 C
Lentate	punto 30 C
Leitopalena	punto 35
Lico	punto 95
Miglianico	punto 95
Montenerodomo	punto 95
Montedolice	punto 30 C
Montepropite	punto 30 C
Ortona	punto 30 C
Ortona (433)	punto 30 C
Pagliata	punto 30 C
Pietrera	punto 95
Pizzoli	punto 95
Raiimbano (434)	punto 95
Raiimbano (435)	punto 30 C
Romadrone	punto 95
Rossopiedimonte (436)	punto 95
Rossopiedimonte (437)	punto 30 C
Sanico	punto 35
Sant'Alfonsino	punto 35
Siggiafonti	punto 30 C
Polino	punto 95
Trivento (438)	punto 30 C
Trivento	punto 30 C
Trivento Testina	punto 95
Trivento San Giovanni	punto 95
Trivento-San Leonardo	punto 30 C

Roccacalcegra	punto 35
Roccapirola	punto 35
San Giulio	punto 35
San Giovanni Lupatton	punto 35
San Giovanni Lupatton (430)	punto 30 C
San Martino sulla Morlacina	punto 30 C
San Salvo (440)	punto 30 C
San Vito Crivello	punto 35
Santa Maria Imaro	punto 35
Sant'Eusebio del Sangro	punto 35
Scemi (441)	punto 30 C
Schivadi Abuzzo	punto 35
Taneta Feligna	punto 35
Tello	punto 35
Torino di Sangro	punto 35
Tomaron	punto 35
Tombruna	punto 35
Torrevecchia Teatina	punto 35
Tornicola Feligna	punto 35
Treglio	punto 35
Tufes	punto 35
Vico	punto 30 C
Vulso (442)	punto 35
Vulso (443)	punto 30 C
Villa Santa Maria	punto 35
Villadomina	punto 35
Villaragno	punto 30 C
Provincia di L'Aquila	
Aquila	punto 30 C
Assutano (444)	punto 30 C
Balsorano	punto 35
Boreto	punto 30 C
Banaciano	punto 30 C

Cagnano Amiterno	punto 30 C
Canistro	punto 30 C
Casestrano	punto 35
Casoli	punto 30 C
Cassini di Sangro	punto 30 E
Colano (445)	punto 30 C
Colla d'Antico	punto 30 C
Civita Roveto	punto 30 C
Coccolle (446)	punto 30 C
Colanaro	punto 30 C
Collepelle	punto 35
Colfida	punto 30 C
Fagnano Alto (447)	punto 30 C
Fonticello	punto 30 C
Folce	punto 30 C
Gila de Marsi	punto 30 C
Goriano Sicoli	punto 30 C
L'Aquila (448)	punto 30 C
Lenne nel Marsi (449)	punto 30 C
Luce de Marsi (450)	punto 30 C
Luse	punto 30 C
Magliano del Marsi	punto 30 C
Milano d'Abruzzo	punto 30 C
Monte	punto 30 C
Orto	punto 30 C
Ovis	punto 35
Oricola	punto 30 C
Ortona del Marsi	punto 30 C
Ortucchio	punto 30 C
Pesenti	punto 30 C
Pescina (451)	punto 30 C
Pizzoli (452)	punto 30 C
Poggio Picenze	punto 30 C

Protino (463)	punto 30 C
Prato	punto 30 C
Raino	punto 30 C
San Benedetto del Tronto (462)	punto 30 C
San Gennaro Vesuvio	punto 30 C
San Vincenzo Valle Roveto (464)	punto 30 C
Santa Maria	punto 30 C
Sant'Eustachio Forconese	punto 30 C
Scoppio (460)	punto 30 C
Seurolo Marittima	punto 30 C
Sulmona (458)	punto 30 C
Tagliacozzo (457)	punto 30 C
Teramo	punto 30 C
Troilobio (456)	punto 30 C
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	punto 35
Volturno	punto 30 C
Provincia di Pescara	
Montebelluna	punto 35
Alano (459)	punto 35
Alano (465)	punto 30 C
Bolognola (461)	punto 30 C
Bolli del Tirino	punto 30 C
Coppola sul Tirino (462)	punto 30 C
Catanzaro Terme	punto 35
Cassiponte e Cassano (463)	punto 30 C
Casignani	punto 30
Cepagatti (464)	punto 30 C
Città Sant'Angelo (465)	punto 30 C
Collevecchio (466)	punto 30 C
Cugnoli	punto 35
Elce	punto 35
Lettomadrappola	punto 35

Lorio Aprina (467)	punto 30 C
Monopoli (468)	punto 35
Monopoli (469)	punto 30 C
Morano (470)	punto 30 C
Nocera	punto 35
Orto (471)	punto 30 C
Orto (472)	punto 35
Orto (473)	punto 30 C
Orto (474)	punto 30 C
Orto	punto 35
Orto	punto 30 C
San Valentino in Abruzzo Citeriore (475)	punto 30 C
San Valentino a Mare	punto 35
Stella	punto 30 C
Teramo	punto 35
Teramo (476)	punto 30 C
Teramo (477)	punto 30 C
Teramo	punto 30 C
Provincia di Teramo	
Assisi	punto 30 H.2
Assisi (478)	punto 35
Assisi (479)	punto 30 H.2
Assisi	punto 35
Assisi (480)	punto 30 H.2
Assisi (481)	punto 35
Assisi	punto 35
Assisi	punto 35
Assisi	punto 35
Assisi	punto 35

Canicattì (482)	punto 30 H 2
Castell.	punto 95
Castiglione Messer Raimondo	punto 95
Castelli	punto 95
Castini Adornato	punto 95
Demignato	punto 95
Civita del Tronto	punto 95
Dolcedra	punto 95
Coronea (483)	punto 30 H 2
Contiguara (484)	punto 30 H 2
Correale (485)	punto 30 H 2
Crognaleto	punto 95
Fano Adriano	punto 95
Gallinella (486)	punto 30 H 2
Isola del Gran Golaio (487)	punto 95
Montefino	punto 95
Montorio al Vomano	punto 95
Moro d'Oro (487)	punto 30 H 2
Moscano Sant'Angelo (489)	punto 30 H 2
Norcia (489)	punto 30 H 2
Notaresco (490)	punto 30 H 2
Penne Sant'Andrea	punto 95
Petracemulo	punto 95
Pisto (491)	punto 30 H 2
Roseto degli Abruzzi (492)	punto 30 H 2
Sant'Elia della Vittoria	punto 30 H 2
Sant'Emero	punto 30 H 2
Teramo	punto 95
Torano Nuovo	punto 95
Tornarella Sciro	punto 95
Tortoreto (493)	punto 30 H 2
Tossola	punto 95
Regione MOLISE	

Provincia di Campobasso	
Acquafredda Collettoria-	punto 30 G
Baranovici (484)	punto 30 G
Baranovici (485)	punto 95
Bajano (488)	punto 95
Bajano (487)	punto 30 G
Bianafin	punto 08 D
Buio (488)	punto 08 D
Buio (489)	punto 85
Campobasso (500)	punto 30 G
Campobasso (501)	punto 95
Campociano	punto 30 G
Campodolente (502)	punto 95
Campodolente (503)	punto 30 G
Campotéole	punto 08 D
Campomarino	punto 30 G
Cassolunda	punto 30 G
Casteloprando (504)	punto 30 G
Casertobuonici	punto 30 G
Cassolino del Bione	punto 30 G
Cassolano	punto 30 G
Cassolignani (508)	punto 30 G
Cerromaggiore (509)	punto 08 D
Cerromaggiore (507)	punto 85
Cerrosoprata	punto 30 G
Civitanomontano	punto 30 G
Cole d'Arcole (508)	punto 95
Cole d'Arcole (506)	punto 30 G
Cullarico	punto 30 G
Ducore (510)	punto 30 G
Ducore (511)	punto 95
Ferazzano (512)	punto 95
Ferazzano (513)	punto 30 G

Fossallo (514)	punto 30 G
Gambalea	punto 30 G
Gidone (515)	punto 95
Gidone (516)	punto 30 G
Guardafiuma	punto 30 G
Guardalegna	punto 30 G
Diagonio (517)	punto 95
Diagonio (518)	punto 30 G
Jelo (519)	punto 95
Jelo (520)	punto 30 G
Lama	punto 30 G
Lencore	punto 30 G
Lucio	punto 30 G
Lupano	punto 30 G
Micoletta Valerola	punto 30 G
Mofusa	punto 30 G
Matrice (521)	punto 95
Matrice (522)	punto 30 G
Mirabello Sarnico	punto 30 G
Molise	punto 30 G
Monaciari	punto 30 G
Montagano (523)	punto 95
Montagano (524)	punto 30 G
Montecellone	punto 30 G
Montecalceci del Sarnio	punto 30 G
Montelungo	punto 30 G
Montemaro	punto 30 G
Montemaro di Bisaccia (525)	punto 30 G
Montemaro di Bisaccia (526)	punto 95
Montorio nel Presepio	punto 30 G
Morone del Sarnio	punto 30 G
Ostino (527)	punto 30 G
Palata	punto 30 G

Palaceto	punto 30 G
Patrica Tormina	punto 30 G
Pignasetta	punto 30 G
Pianicupa	punto 30 G
Potriccione	punto 30 G
Providenti	punto 30 G
Ricca (528)	punto 95
Ricca (529)	punto 30 G
Ripabottoni	punto 30 G
Ripalimosani (530)	punto 95
Ripalimosani (531)	punto 30 G
Roccapiana	punto 30 G
Roseto	punto 30 G
Salcito (532)	punto 30 G
San Basile	punto 30 G
San Felice del Molise (533)	punto 30 G
San Felice del Molise (534)	punto 95
San Giacomo degli Schiavoni	punto 30 G
San Giovanni in Galdo	punto 30 G
San Giuliano del Sarnio	punto 30 G
San Giuliano di Puglia	punto 30 G
San Matteo in Pentima (535)	punto 95
San Martino in Pentima (536)	punto 30 G
San Massimo	punto 30 G
San Polo Matese	punto 30 G
Santa Croce di Magliaro	punto 30 G
Sant'Angelo Limosano	punto 30 G
Sant'Elena e Pausi	punto 30 G
Sepino	punto 30 G
Spineta (537)	punto 95
Spineta (538)	punto 30 G
Tavenna (539)	punto 30 G
Tavenna (540)	punto 95

Fornelli (553)	punto 35
Fornelli (554)	punto 30 G
Frosolone (565)	punto 95
Frosolone (566)	punto 30 G
Gattola (537)	punto 85
Gattola (538)	punto 30 G
Lungano	punto 80 D
Menzia (Forno)	punto 80 D
Mezzogiusta	punto 30 G
Mirafra	punto 30 G
Moravola	punto 30 G
Montevero Val Giochiara (568)	punto 95
Montevero Val Giochiara (569)	punto 30 G
Montefiorini	punto 80 D
Pescio	punto 30 D
Pieciplaciano	punto 30 G
Pieciopertabo	punto 30 G
Raffonello del Molise	punto 30 G
Parabondante	punto 30 D
Pizzosa	punto 30 D
Poggio Serriti	punto 30 G
Pozzilli	punto 80 D
Rosario Sanfilippo	punto 30 D
Roccamandoli	punto 30 G
Roccapietra	punto 30 G
Rocchetta a Volturno	punto 30 G
San Pietro Averana	punto 30 G
Santa Maria del Molise	punto 30 G
Sant'Agostino	punto 30 G
Sant'Angelo del Pesco	punto 30 G
Sant'Elena Santa	punto 80 D
Stignano	punto 30 G

Sesano del Molise	punto 30 G
Sesto Campano (561)	punto 30 G
Sesto Campano (562)	punto 30
Vinotognardi	punto 30 G
Venafro (563)	punto 35
Venafro (564)	punto 30 G
Regione SARDEGNA	
Provincia di Cagliari	
Armasaga	punto 30 A
Arzemini (565)	punto 30 A
Bolao	punto 30 A
Bonia	punto 30 A
Borcia	punto 30 A
Cagliari (566)	punto 30 A
Caprilella (567)	punto 30 A
Carbonia	punto 30 A
Decimomannu	punto 30 A
Decimoputzu	punto 30 A
Dolianova	punto 30 A
Domus de Maria	punto 30 A
Desulo	punto 30 A
Elima (568)	punto 30 A
Enlalepino	punto 30 A
Ennosa	punto 30 A
Estazzi	punto 30 A
Gergei	punto 30 A
Gonno	punto 30 A
Gori	punto 30 A
Guarnigione	punto 30 A
Guasila	punto 30 A
Igli	punto 30 A
Margutta	punto 30 A
Miracalargona (569)	punto 30 A

Monaster	punto 30 A
Monasterio (570)	punto 30 A
Muravera	punto 30 A
Nuagug	punto 30 A
Nunafao	punto 30 A
Nuamima	punto 30 A
Nun	punto 30 A
Orak	punto 30 A
Orasasau	punto 30 A
Pamendi	punto 30 A
Pula	punto 30 A
Quera Sant'Elena (571)	punto 30 A
Quemima (572)	punto 30 A
Sadal	punto 30 A
Samaiza	punto 30 A
San Basilio	punto 30 A
San Nicolai Gera	punto 30 A
San Sperale	punto 30 A
San Vito	punto 30 A
Sant'Andrea Frius	punto 30 A
Sarachi	punto 30 A
Selamisa (573)	punto 30 A
Selagat	punto 30 A
Sencin	punto 30 A
Sandana	punto 30 A
Sen	punto 30 A
Sestu	punto 30 A
Settimo San Pietro (574)	punto 30 A
Seslu	punto 30 A
Silagus	punto 30 A
Sila	punto 30 A
Sima (575)	punto 30 A
Silagus Doripale	punto 30 A

Soleminis	punto 30 A
Sunì	punto 30 A
Tetufala	punto 30 A
Ussara	punto 30 A
Uta	punto 30 A
Valeriusani	punto 30 A
Villu San Pietro	punto 30 A
Villanova Tusa	punto 30 A
Villaputzu	punto 30 A
Vissolito	punto 30 A
Vissolungo	punto 30 A
Vitellari	punto 30 A
Vitigudomiu	punto 30 A
Provincia di Carbonia-Iglesias	
Buggerru	punto 30 A
Casasetta	punto 30 A
Cartenna (576)	punto 30 A
Carlotofa (577)	punto 30 A
Domusnovas	punto 30 A
Fluminimagore	punto 30 A
Gibbi	punto 30 A
Gonnena	punto 30 A
Iglesias	punto 30 A
Masainas	punto 30 A
Musini	punto 30 A
Narcao	punto 30 A
Nurci	punto 30 A
Pertusina	punto 30 A
Pisinas	punto 30 A
Portofino	punto 30 A
San Giovanni Senequ (578)	punto 30 A
Santadi	punto 30 A
Sant'Antioco	punto 30 A

Sant'Antioco (579)	punto 30 A
Tatùlari	punto 30 A
Villamassargia	punto 30 A
Villaperuccio	punto 30 A
Provincia di Medio Campidano	
Arda (580)	punto 30 A
Barrumini	punto 30 A
Civitas	punto 30 A
Fonni	punto 30 A
Gertur	punto 30 A
Gesturi	punto 30 A
Girculanedda (581)	punto 30 A
Quappi (582)	punto 30 A
Levi Pinnas	punto 30 A
Lunamatone	punto 30 A
Pauliarena	punto 30 A
Pauli Sbarro	punto 30 A
Sarpis	punto 30 A
San Gavino Monreale	punto 30 A
Santa	punto 30 A
Sardara	punto 30 A
Sedini	punto 30 A
Serramanna	punto 30 A
Serrani	punto 30 A
Silius	punto 30 A
Sidi	punto 30 A
Tili	punto 30 A
Tunì	punto 30 A
Ussatamanna	punto 30 A
Villacida (583)	punto 30 A
Villamar	punto 30 A
Villanovaforru	punto 30 A
Villanovatanna	punto 30 A

[illegible]

Osini	punto 30 A
Percheddule	punto 30 A
Bevi	punto 30 A
Talana	punto 30 A
Tarcenta	punto 30 A
Tortolì	punto 30 A
Tissi	punto 30 A
Ulassa	punto 30 A
Urzino	punto 30 A
Ussassai	punto 30 A
Villagrande Strisaili	punto 30 A
Provincia di Olbia-Tempio	
Acquas	punto 30 A
Agliente	punto 30 A
Ala del Sardi	punto 30 A
Arzachena (585)	punto 30 A
Badesi	punto 30 A
Berchidda	punto 30 A
Bortiglieri	punto 30 A
Burano	punto 30 A
Budori	punto 30 A
Cavallplanis	punto 30 A
Golfo Aranci	punto 30 A
La Maddalena (586)	punto 30 A
Levi Porto-San Paolo	punto 30 A
Lugugus	punto 30 A
Luro	punto 30 A
Muri	punto 30 A
Olbia (587)	punto 30 A
Oschiri	punto 30 A
Portu	punto 30 A
Pelau	punto 30 A
San Vettore	punto 30 A

Santa Teresa Gallura	punto 30 A
Sant'Antonio di Gallura	punto 30 A
Toti	punto 30 A
Tempio Pausania	punto 30 A
Trinità d'Agultu e Vignola	punto 30 A
Provincia di Oristano	
Adaras	punto 30 A
Adanagione	punto 30 A
Adugiu	punto 30 A
Ales	punto 30 A
Alai	punto 30 A
Artona	punto 30 A
Arda	punto 30 A
Arzico	punto 30 A
Asini	punto 30 A
Birachi	punto 30 A
Birachi San Paolo	punto 30 A
Birbesa	punto 30 A
Barchadu	punto 30 A
Bideri	punto 30 A
Biancasu	punto 30 A
Bonarcadi	punto 30 A
Boni	punto 30 A
Buvaco	punto 30 A
Casas	punto 30 A
Cuglieri	punto 30 A
Curtis	punto 30 A
Fidaris	punto 30 A
Fordongianus	punto 30 A
Gallura	punto 30 A
Gillara	punto 30 A
Gommeddu	punto 30 A
Gonnena	punto 30 A

Geronziromatzo	punti 30 A
Iacovi	punti 30 A
Migostedda	punti 30 A
Marubio	punti 30 A
Masulus	punti 30 A
Mila	punti 30 A
Mudelo	punti 30 A
Mugentola	punti 30 A
Mugero	punti 30 A
Montresta	punti 30 A
Morgongioni	punti 30 A
Narconi	punti 30 A
Narrai	punti 30 A
Narrai	punti 30 A
Nughedu Santa Vittoria	punti 30 A
Nurati	punti 30 A
Nurci	punti 30 A
Ollasta	punti 30 A
Ostiano (589)	punti 30 A
Polinas Arborea	punti 30 A
Pili	punti 30 A
Paulistini	punti 30 A
Pompu	punti 30 A
Roda Sanle	punti 30 A
Ruinat	punti 30 A
Sagamu	punti 30 A
Sarrughen	punti 30 A
San Nicolò d'Arboreo	punti 30 A
San Vero Milis	punti 30 A
Santa Giusefa (589)	punti 30 A
Santa Lussurgiu	punti 30 A
Santa di Montedaro	punti 30 A
Santa	punti 30 A

Saneghe	punto 30 A
Sans	punto 30 A
Sancarlo	punto 30 A
Sanmaggior	punto 30 A
Sanmima	punto 30 A
Sansica	punto 30 A
Savin	punto 30 A
Sineto	punto 30 A
Sin	punto 30 A
Sito	punto 30 A
Soldi	punto 30 A
Solarussa	punto 30 A
Somaco	punto 30 A
Sun	punto 30 A
Talassini	punto 30 A
Tarallo	punto 30 A
Tinosa	punto 30 A
Trasica	punto 30 A
Trasimigues	punto 30 A
Ula Tiro	punto 30 A
Ulla	punto 30 A
Ussila	punto 30 A
Vila Garfagnola	punto 30 A
Vila Vola	punto 30 A
Vilanova Truschedu	punto 30 A
Vilaubana	punto 30 A
Zeddari	punto 30 A
Zorlato	punto 30 A
Provincia di Sassari	
Aghero (592)	punto 30 A
Arca	punto 30 A
Arda	punto 30 A
Bian	punto 30 A

Beneatoli	punto 30 A
Benevate	punto 30 A
Beynamiro	punto 30 A
Beto	punto 30 A
Bonziva	punto 30 A
Borina	punto 30 A
Bofidisi	punto 30 A
Buhoi	punto 30 A
Bulzi	punto 30 A
Burgio	punto 30 A
Cargoghe	punto 30 A
Castelbarco	punto 30 A
Chasemula	punto 30 A
Chicattrenti	punto 30 A
Colnavigliani	punto 30 A
Conabere	punto 30 A
Enola	punto 30 A
Esportato	punto 30 A
Florina	punto 30 A
Glavo	punto 30 A
Ilona	punto 30 A
Ilmota	punto 30 A
Ili	punto 30 A
Liamu	punto 30 A
Mara	punto 30 A
Martix	punto 30 A
Monteleone Rocca Doria	punto 30 A
Mores	punto 30 A
Murea	punto 30 A
Naghetu San Niccolò	punto 30 A
Nile	punto 30 A
Nuvi	punto 30 A
Olmada	punto 30 A

Dada	punto 30 A
Dae (591)	punto 30 A
Ozeri	punto 30 A
Radua	punto 30 A
Reborda	punto 30 A
Rettigati	punto 30 A
Rioaghe	punto 30 A
Rotta Toros (592)	punto 30 A
Rozzomaggiore	punto 30 A
Rutigeri	punto 30 A
Rumano	punto 30 A
Santa Maria Cognosa	punto 30 A
Sassani (595)	punto 30 A
Setini	punto 30 A
Semostano	punto 30 A
Semnan (594)	punto 30 A
Silpa	punto 30 A
Sirna (596)	punto 30 A
Stelino	punto 30 A
Torpu	punto 30 A
Tirasi	punto 30 A
Tissi	punto 30 A
Torretto	punto 30 A
Tula	punto 30 A
Un	punto 30 A
Usini	punto 30 A
Vakodara	punto 30 A
Vidzaba	punto 30 A
Vilavoya Moriamanu	punto 30 A

NOTE	
1	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 7, 8, 15
2	Solo le seguenti sezioni di censimento: 54, 55, 86, 88, 92, 142, 143, 145, 146, da 185 a 189, 255, 295, 278, 277, 279, 337, 345, 347, 348, 370, 372, 373, 450, 452, 456, 460, 465, 489
3	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 5, 6, 7
4	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 16 a 20, 23, 30
5	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4
6	Solo le seguenti sezioni di censimento: 27, 28, da 31 a 39, 46
7	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 8, 9, 11
8	Solo la seguente sezione di censimento: 4
9	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 25
10	Solo la seguente sezione di censimento: 14
11	Solo la seguente sezione di censimento: 12
12	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7, 8, 15, 16, 18, 20
13	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 11
14	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, da 6 a 8, da 10 a 16
15	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, da 6 a 8
16	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 18
17	Solo la seguente sezione di censimento: 17
18	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 8, da 13 a 15
19	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 7 a 12, 29, 31, 32
20	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 9 a 11, 14, 17, da 19 a 21, 25
21	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, da 7 a 14, 19, 23, 25, 26
22	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5, da 8 a 12, 14, 15
23	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 6, 13, da 15 a 18, da 26 a 28, 31, 32
24	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6, 14, 16
25	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 8, 11, 22, 25, 26, 29
26	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 11, 12, 14
27	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 7, 9, 11, da 15 a 19
28	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 14, 29
29	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 8 a 10, 14, 16, 19
30	Solo la seguente sezione di censimento: 1

31	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3
32	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 5, 8, 9
33	Solo la seguente sezione di censimento: 1
34	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 5, 7, 8, 10, da 12 a 16
35	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, da 17 a 19, da 21 a 24, da 26 a 29, 31, 32, da 40 a 42, da 50 a 52
36	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 7, 9, 10, 12, 29, 40, 42, 57, 69, 70, 77, 78
37	Solo le seguenti sezioni di censimento: 13, 15
38	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 6 a 8
39	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, da 7 a 10, 17, 18
40	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 6, 7, 9
41	Solo la seguente sezione di censimento: 3
42	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 10
43	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 6
44	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 8, da 13 a 16
45	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
46	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 8, da 10 a 14, da 16 a 20, 23, 24, da 26 a 29, 31, da 33 a 37
47	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
48	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 16
49	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 15, 16
50	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 8, da 10 a 19, 24, 26, 27
51	Solo la seguente sezione di censimento: 1
52	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 6, 9, 10
53	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, da 12 a 16, 22, 23
54	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
55	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 7, 9
56	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 8 a 10
57	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 12
58	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 15, 22, 23, 26, 35, 38, 42, 44
59	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 5 a 12, 14, 17
60	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 3, 8

61	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 6, 7, 17
62	Solo la seguente sezione di censimento: 1
63	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 6, 7, 9
64	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 7
65	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 9, 11, 12, 36, 39, 40
66	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 12, da 14 a 16, 25, 31, 33, 34
67	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 11, da 13 a 17
68	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 27, 32, 35, 38, 40
69	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
70	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 8, 10, 14
71	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 12
72	Solo la seguente sezione di censimento: 6
73	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 16, 18
74	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5
75	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 5
76	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 16
77	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
78	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4
79	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6, 8, da 10 a 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, da 29 a 35, 37, 38, da 55 a 57, da 59 a 62, 64, 65, 67, 68
80	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 18
81	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 15
82	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 10, 20, 36, 41, da 46 a 48, 62, 67, 80, 83, da 85 a 88, 81
83	Solo la seguente sezione di censimento: 1
84	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18
85	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 25, 27, 29, 56, 58, 59, 63, 65, 67
86	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
87	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 25, 29
88	Solo la seguente sezione di censimento: 1
89	Solo la seguente sezione di censimento: 3
90	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 9

91	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
92	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
93	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 6 a 8, da 10 a 20, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 41, da 44 a 48, 51, 52, 58, 59, 61, 67, 71, 80, 82, 84, 85, 90, 94
94	Solo la seguente sezione di censimento: 1
95	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 9 a 21, 23, 26, 27, 29, 30, 46, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 75
96	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 15, 28
97	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6, 7
98	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 20, 24, 29, 41, 43, 56, 59, 63, 65, 64, 67, 120, 135, 140, 142, 144, 147, 149, 151, 152, 160, 164, 167, 169, 173, 183, 190, 197, 201, 202, da 208 a 210, 217, 218, 220, 225, 227, da 229 a 231, da 244 a 246, 250, 251, 254, 255, da 258 a 261, 263, 264, da 268 a 270, da 272 a 274, da 278 a 279, 281, 282, da 291 a 294, 296, 300, 303, 304, 306, 313, 314, 317, 318, da 324 a 327, da 331 a 333, 335, 336, 358, 361, 373, 377, 381
99	Solo la seguente sezione di censimento: 2
100	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4
101	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 36, 32
102	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 7, 8, 26, 28, 29, 44, 46, 49
103	Solo la seguente sezione di censimento: 1
104	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
105	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 5, 16, 38, 60, 61, da 63 a 65, 71, da 74 a 77
106	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 11, 13, 16, 19, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 50, 61, 63, da 65 a 67, 70, 73, 90, 95, 124
107	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 12, 16, 28, 32, 34, 35
108	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 6, da 10 a 14, 23, 26, 28, 29
109	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 6, 7
110	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 4 a 6, 12, 15, 17, 18, 23
111	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4
112	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 8, 11
113	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 7 a 9, 12, da 16 a 19, 21, 34
114	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 8, 9, 11
115	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 8, 14, 18
116	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 8, 10, 11
117	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, 8, 11, 21, 22, da 25 a 27

CONTRATTI DI SVILUPPO

118	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
119	Solo la seguente sezione di censimento: 1
120	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, da 9 a 12, 17, 18, 20, 27, 28, 43, 45, 48, 54, 71, 75, 77, 83, 84, 87
121	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 10
122	Solo la seguente sezione di censimento: 8
123	Solo la seguente sezione di censimento: 1
124	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6
125	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 5, 11, 15, 17, 20, 23, 28, 31, 35, 37, 38, da 40 a 43, 45, 48, 53, 57, 58, 81, 85, da 88 a 90, 92, 94, 95, 86, 88, 92, 93, 110, 130, 139, 143, 148, 149, da 152 a 154, 161, 162, 166, 167, 171, 172, da 178 a 180, 183, 190, 205, 207, 210, 213, 214, 218, da 220 a 222, 231, 234, 235, 238, 240, 242, 243, da 246 a 247, da 252 a 254, 255, da 258 a 273
126	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 27, 28, 31, da 51 a 60, 67, 71, 73, 74, 76, 79
127	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 13, 17, 18, 20, da 22 a 26, 28, 30, da 32 a 35, 40, da 42 a 45, 77
128	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 6, 8, 9
129	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 4 a 12, 15, 20, 25, 29
130	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, da 11 a 14, 16, 18, 24
131	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, da 8 a 12, 15, 16, 23, 35, da 61 a 64, 66, 67, 71, 72, da 74 a 78, 83, da 85 a 87, 89, 90, da 92 a 94, 96, da 98 a 108, da 108 a 114
132	Solo la seguente sezione di censimento: 13
133	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 8, da 10 a 12, 14
134	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 6
135	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 54
136	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 9, da 11 a 14, 17
137	Solo la seguente sezione di censimento: 4
138	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
139	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 6
140	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 27
141	Solo la seguente sezione di censimento: 1
142	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
143	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 7, 8, 16
144	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 16
145	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, da 7 a 9, 12

146	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 9
147	Solo la seguente sezione di censimento: 3
148	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5
149	Solo la seguente sezione di censimento: 1
150	Solo la seguente sezione di censimento: 2
151	L'intero territorio comunale con esclusione dell'area polinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Peralba, Trévisio, fiume Po, e delimitata dalla Strada Morando, Strada Rengiasco, via Cavour, Stazione Ferroviaria
152	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4
153	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 8
154	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 4 a 6
155	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 9, 15, 18
156	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 8, da 10 a 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, da 30 a 43, 46, 47, 48, da 51 a 55, da 59 a 62, 64, 71, 72
157	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, da 9 a 13, da 16 a 23, 27, 31, 35
158	Solo la seguente sezione di censimento: 1
159	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 12, 20, 28
160	Solo la seguente sezione di censimento: 1
161	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6, 9
162	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 11 a 14, da 17 a 21, da 23 a 25, da 27 a 31, da 34 a 36, 38, 40, 44, 46, 49, 51, 52, da 54 a 57
163	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
164	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 7, 12
165	Solo la seguente sezione di censimento: 1
166	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 7
167	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
168	Solo la seguente sezione di censimento: 1
169	Solo la seguente sezione di censimento: 11
170	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 10
171	Solo la seguente sezione di censimento: 1
172	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 4 a 7, 9, 11, 21
173	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6
174	Solo la seguente sezione di censimento: 1

175	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 10
176	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 10
177	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 6 a 10, 12, 16, 17, 20, 25, da 25 a 27, 32, 33
178	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 5
179	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 12 a 14, 20, 22, 23, da 25 a 29, 31, 32, 34, 35, 43, 50, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 75, 77, 81, 85, 88, 100, 109, 113, 127, 128, 130, 131, 137, 141, 146, 148, 150, da 153 a 156, 158, 161, 163, 167, 169, 195, 202, 207, 220, 222, 233, 234, 247, 257, 263, 267, 268, 271, 278, 282, 285, 297, 299, 300, 306, 314, 321, 325, 329, 330, 335, 346, 350, 358, 362, 364, 372, 384, 386, 387, 389, 392
180	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 12, 13, 21, 27
181	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, da 6 a 10, da 13 a 16, da 19 a 21, 23, 26, 27, 34
182	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 9, 16, 17
183	Solo la seguente sezione di censimento: 1
184	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 30, 34, 40, 41, 43, 47, 48, 67, 75, 77
185	Solo la seguente sezione di censimento: 1
186	Solo la seguente sezione di censimento: 16
187	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 9
188	Solo la seguente sezione di censimento: 1
189	Solo la seguente sezione di censimento: 1
190	Solo la seguente sezione di censimento: 1
191	Solo la seguente sezione di censimento: 2
192	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7
193	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 11
194	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, da 19 a 21, 23, da 27 a 30, 45, 46, da 48 a 51
195	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 16, da 20 a 22, 24, 25
196	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, da 10 a 13, 17, 25, da 32 a 35, 37, 52
197	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 9
198	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 7, 10, 24, 26, 28, 31, 37, 38, 43, 50, 55, 57, 60, 61, da 63 a 68, da 71 a 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, da 86 a 88, 91, 93, 96, 100, 101, 104, 109, 116, 123, 124, 131, 136, 140, 142, 145, da 147 a 149, 151, 154, 156, 157, da 163 a 166, da 168 a 171, 175, 177, 184, 188, 189, 192, 200, 202, 203, 207, 208, da 211 a 213, 217, 220, 222, 224, 228, 230, 231, 236, 238, 241, 242, 245, 246, 250, 265, 267, 269, da 275 a 277
199	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 5, 11, 13, 16
200	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 8, 33

201	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 24, 30, 31, 33.
202	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 10, 12.
203	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 4 a 7, 9, 15.
204	Solo la seguente sezione di censimento: 1.
205	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, 11, 12.
206	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3.
207	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 6, da 8 a 10.
208	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 12, 19.
209	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4.
210	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 7 a 10.
211	Solo la seguente sezione di censimento: 1.
212	Solo la seguente sezione di censimento: 3.
213	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 14, 18, 28, 30, da 37 a 39, 64, 69, 70, 71, 79, 82.
214	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 16, 20.
215	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 5.
216	Solo la seguente sezione di censimento: 1.
217	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 6, 8, 11, 13, 14, 19.
218	Solo la seguente sezione di censimento: 1.
219	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, da 7 a 10, 12, 13.
220	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 8 a 10.
221	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 10, 12.
222	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 7 a 9.
223	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 25, da 27 a 29, da 32 a 35.
224	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 19, da 21 a 23, 25, 26, 28, da 40 a 42.
225	Solo la seguente sezione di censimento: 1.
226	Solo la seguente sezione di censimento: 1.
227	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 15 a 20.
228	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 20, 21.
229	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 10, 16, 17.
230	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 9.
231	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, da 6 a 18.

232	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 8
233	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 12, 15, 18, 19, 30, 33
234	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 10
235	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 7, 8
236	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
237	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3
238	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6, 12, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 32, 35, da 38 a 41, 47, 51, 57, 58, 72, da 77 a 79, 81, 85, 95, 103, 106, 115, 119, 122, 125, 126, da 128 a 130, 137, 141, 143, 146, 147, 151, 162, 165, 170, 172, 184, 185, 187, 190, 194, 195, 197, 199, 210, 221, 225, 234, 235, 238, 248, 251, 254, 265, 268, 270, 273, da 277 a 279, 298, da 304 a 326
239	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 6, 13, 15, 18, 19
240	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
241	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, 10
242	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 9, 11, 12, da 14 a 18, 21
243	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, da 8 a 10, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 63, 64
244	Solo le seguenti quartieri: Mirafiori sud, Rebaudengo, Falchera, Villaretto, Madonna di Campagna, Lanzo, Regio Parco, Balca, Battola
245	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 8
246	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 5
247	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, 27
248	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 3 a 6, 12
249	Solo la seguente sezione di censimento: 1
250	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 7, da 9 a 13, 17, 22
251	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4
252	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 25, 30, 35, 37, 42
253	Solo la seguente sezione di censimento: 1
254	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3
255	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 7 a 9, 11, 12, 14, 15, 17, 42, 51, 54
256	Solo la seguente sezione di censimento: 14
257	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 11
258	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, da 14 a 16, 19, 21, 23, da 25 a 28, 35, da 40 a 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, da 60 a 68, 71, 73, 76, 80, 83, 85, da 100 a 108, da 111 a 116, 118, 120, 123, da 125 a 127, 129, 136, 139, 140, 143, 147
259	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2

260	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 8, 13, 17
261	Solo la seguente sezione di censimento: 2
262	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2
263	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 14
264	Solo la seguente sezione di censimento: 1
265	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, da 6 a 9, 25, 33, 34, 35, 39
266	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4
267	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 5, 12
268	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 6
269	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 16
270	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 6, 16
271	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 10, 11
272	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, da 11 a 24, 26, 28, 35
273	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 11
274	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5
275	Solo la seguente sezione di censimento: 1
276	Solo la seguente sezione di censimento: 16
277	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, 9, 12, da 14 a 19, 21, 22, 24, 25, 29, 32, da 34 a 36, 41, 54, 57, 60, 61, da 63 a 69
278	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 9, 12, 13, da 16 a 18, da 20 a 22, da 24 a 30
279	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 8
280	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 11 a 13, da 15 a 18
281	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 7, 9
282	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 13, 16, 22, 23, 37, 38
283	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 12, 16, da 20 a 25, 28, da 42 a 45, da 51 a 53, 62, da 64 a 67, 70, 72, 73
284	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 7, 9
285	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, da 16 a 18, 23, 24
286	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 25, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53, da 55 a 57
287	Solo la seguente sezione di censimento: 4
288	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21
289	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 10, da 21 a 23, 30, 35, 40

98

317	Solo le Circoscrizioni di Fiedinole, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna
318	L'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon
319	L'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa il comune capetale di S. Polo
320	Solo le Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescadore, Sistrana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo
321	Solo l'area non compresa nell'Autoporto di Fiumetti
322	Solo l'area non compresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"
323	Solo le Circoscrizioni di Alpianti Est, Servida - Chiarosella - Valmaura - Borgo San Sergio, area portuale demanio marittimo del compartimento di Trieste - per la parte accedente a quella dell'area portuale di Trieste
324	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 10, 13, 14, da 18 a 20, 25, 26, 28, 29, 31, 32
325	Solo l'area non compresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Como
326	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 80, 91
327	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, da 34 a 36, 39, 41, 44
328	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 32 a 34, 47, da 49 a 51
329	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 6 a 11, 13, 14, 16, 17
330	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 11, 13, 14, da 22 a 25
331	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 26, da 30 a 32, 34, 35
332	Solo la seguente sezione di censimento: 21
333	Solo le seguenti sezioni di censimento: 23, 28, 40, 41, 44, 45, 47, 49, da 51 a 53
334	Solo la seguente sezione di censimento: 23
335	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 24 a 29, da 32 a 63, 65, 72, 75, da 88 a 93, da 95 a 105, 112, 113, 122, 129, da 167 a 169, da 186 a 188, 192, 209, da 228 a 232, da 236 a 237, 239, 251, 252, 254, 294, 310, da 370 a 380, 387, 388, da 390 a 397, da 413 a 416, 434, da 477 a 480, 587, da 588 a 591, 609, 610, da 619 a 625, 638, 641, da 642 a 656, 658, da 661 a 663, 667, da 672 a 698, 747, 749, 750, 761, 796, 798, da 799 a 826, da 906 a 942, da 945 a 954, 959, 961, 962, da 965 a 988, da 974 a 1007, da 1012 a 1027, 1037, 1038, da 1042 a 1061, 1063, 1069, 1130, 1131, 1135, 1136, da 1146 a 1147, 1150, 1154, 1155, 1159, 1160, 1173, da 1179 a 1185, 1188, 1190, da 1192 a 1209, da 1233 a 1236, 1239, da 1269 a 1274, 1277, 1278, 1288, 1296, da 1303 a 1311, da 1394 a 1386, 1363, 1567, 1825, da 1968 a 1970, 3124, da 3564 a 3574, da 3576 a 3583, 3688888

338	Solo le seguenti sezioni di censimento: 64, da 66 a 71, 73, 74, da 76 a 85, 94, da 100 a 111, da 114 a 117, 120, 121, 124, 125, da 170 a 173, da 180 a 184, da 189 a 191, da 193 a 195, 207, 208, da 210 a 212, da 220 a 227, 233, 234, 317, 363, 389, da 398 a 401, 406, da 431 a 433, 521, da 611 a 618, da 626 a 637, 639, 640, 642, 657, 659, 660, da 664 a 666, da 668 a 671, 1052, da 1132 a 1134, da 1137 a 1144, 1148, 1149, da 1151 a 1153, da 1156 a 1158, da 1161 a 1172, da 1174 a 1178, 1186, 1187, 1188, 1189
337	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 12, 14, 15
336	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6
339	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 7, da 9 a 12, da 14 a 17, da 23 a 25
340	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 21, da 26 a 31, da 55 a 58
341	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 14, 17, 21, 24, 25, 28, 31, 53, 55
342	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 8, 11, 13, 26, da 32 a 34, 40
343	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6, 12
344	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, 27, da 30 a 33, 36, 38, 39, 59
345	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 5 a 7, 9, 10, 12, 13, 16, 25, 29, 32
346	Solo le seguenti sezioni di censimento: 30, da 41 a 44, 47, 49, 50, 52
347	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 5, 7, 8, da 24 a 27, 29, 30, 32, 34
348	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, 473, da 487 a 489, 494, da 497 a 500, da 527 a 530, 547, 548, 550, 557, 562, 565, da 566 a 570, da 574 a 579, 626, 629, 667, 668, 821, 824, da 828 a 847, da 848 a 838, da 938 a 954, 1138, da 1151 a 1157
349	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, da 11 a 16, 29, 34
350	Solo le seguenti sezioni di censimento: 66, 72
351	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, da 15 a 19, 45, 47, 49, 53, 54
352	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 15, 18, 19, da 20 a 31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, da 46 a 50, da 52 a 54, da 57 a 62, da 68 a 79, 81, 82, da 84 a 87
353	Solo la seguente sezione di censimento: 14
354	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 11, 12, da 43 a 45, 52, 54, 56, 59
355	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 16 a 21, 27, da 29 a 34, 35, da 42 a 46, 50, 56, 58, 62
356	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 23, 26, 28, 29, 31, 32
357	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6, 9, da 14 a 20
358	Solo le seguenti sezioni di censimento: 41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 80, 90, da 96 a 98, 101, da 103 a 105, 107, 108, da 110 a 113, 115, 116, da 120 a 122, 301
359	Solo le seguenti sezioni di censimento: 45, 47, 53, 56, 58, 59, 72, 86, da 94 a 96, 100, 102, da 104 a 106, 108
360	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, da 135 a 138, 140, 141, da

	144 a 149, da 151 a 157, da 159 a 164
361	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 14 a 16, 37, 38, 40, 41, da 45 a 48, da 52 a 58, da 60 a 64, 66, 68, da 70 a 72, da 74 a 78, 80, 81, da 114 a 118, 121, 130, 136, 141, 142, da 144 a 147, 150
362	Solo le seguenti sezioni di censimento: 609, 610, da 612 a 621, da 634 a 646, da 649 a 652, da 656 a 661, da 719 a 721, da 903 a 1003, da 1043 a 1045, 1051, 1059, da 1065 a 1068, 1081, 1163, 1165, da 1319 a 1328, da 1370 a 1406, da 1497 a 1507, da 1551 a 1579, da 1633 a 1642, 1851
363	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 13, da 42 a 46, 87
364	Solo le seguenti sezioni di censimento: 17, 21, 23, da 27 a 30, 35, 37, 39, 49, 52, da 72 a 74, da 78 a 86, da 88 a 112
365	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, da 77 a 88, 91
366	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 21, 28, 31
367	Solo le seguenti sezioni di censimento: 612, 615, 616, da 619 a 632, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 721 a 723, 730, 735, 746, 747, 750, da 759 a 762, da 769 a 782, da 786 a 797, da 799 a 809, 693, 803, 804, 936, 938, da 946 a 942, da 944 a 1016, da 1085 a 1084, da 1144 a 1147, 1150, 1172, 1173, da 1203 a 1242, da 1249 a 1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, da 1354 a 1356, 1380, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1387, da 1460 a 1465, 1467, da 1520 a 1536, 1555, 1586, 1573, 1614, 1665, 1764, 1785, 1965, 1978, 2309, 2408, da 2428 a 2432, 2441, 2442, da 2452 a 2456

368	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 633 a 637, 604, 605, da 606 a 607, da 637 a 639, da 1174 a 1178, da 1196 a 1199, 1193, da 1196 a 1198, da 1200 a 1202, da 1326 a 1333, da 1336 a 1342, 1344, 1345, 1347, 1348, da 1351 a 1353, da 1357 a 1359, da 1365 a 1367, 1376, 1378, 1380, 1382, da 1384 a 1386, da 2253 a 2263, 2269, 2270, 2272, da 2310 a 2312, da 2314 a 2317, da 2319 a 2325
369	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, da 6 a 11, da 13 a 16, da 20 a 75
370	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 23, da 25 a 29, 31, 33, 34, 43, 57, 58
371	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1770 a 1772, 1791, 1795, da 1800 a 1803, 1822, 1823, da 1830 a 1832, da 1890 a 1893, 1900, 1910, 1920, 1921, da 1930 a 1934, 1940, 1950, 1951, da 1960 a 1962, da 1970 a 1974, 1980, 1981, da 1991 a 1994, 2510, 2530, 2531, 2600, 2620, 2630, 2672, 2690, da 2730 a 2737, da 2740 a 2743, 2750, da 2760 a 2766, 2770, 2780, da 2800 a 2803, 2810, da 2820 a 2822, da 2830 a 2833, 2840, da 2850 a 2854, da 2860 a 2863, 2870, da 2880 a 2884, 2890, 2891, 2900, 2910, da 2920 a 2923, 2950, 2952, 2970, 2971, 2980, 2982, 2993, 3000, 3001, 3010, 3020, 3030, 3191, 4590, 4670, 4950, 4960, 4970, 5202, 5203, da 5282 a 5284, 5291, 5292, da 5294 a 5306, da 5308 a 5312, 5330, 5331, 5376, 5378, 5379, 5380, 5382, 5399, 5402, 5410, 7773010
372	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 242 a 246, 248, da 267 a 274, 276, 289, 323, 324, da 326 a 334, 365, da 386 a 392, 394, 395, 406, da 460 a 466, 468, da 470 a 473, da 482 a 506, 508, 540, 551, 562, da 564 a 569, da 571 a 578, da 580 a 584, da 586 a 588, da 590 a 592, da 594 a 600, da 602 a 614, da 629 a 630, da 648 a 665, 671, 674, 690, 694, da 696 a 698, 701, 702, da 709 a 711, 713, 714, 717, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 731, 733, 735, 736, 740, 741, 744, 747, 749, da 754 a 760, 762, 763, 765, 767, da 772 a 777, da 779 a 787, da 789 a 799, da 801 a 803, 805, 807, 809, 811, 816, 819, 822, da 825 a 830, da 832 a 834, 837, 838, 845, da 847 a 855, 857, da 859 a 862, da 864 a 865, da 868 a 877, 879, 881
373	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 167 a 173, 176, 205, 206, da 234 a 241, 487, 496, 715, 719, 723, 730, 736, 743, 745, 748, da 750 a 752, 761, da 769 a 771, 808, 810, 818, 863
374	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, da 17 a 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, da 49 a 52, 54, 56, 58, 62, 78, 81, 83, 85, 86, da 89 a 91, da 93 a 95, 97, 98, 101, 108, da 119 a 112, 115, 119, 120, da 123 a 125, 129, 130, 133, 134, 142, 143, 146, 149, 153, da 156 a 159, da 161 a 186, 188, 189, 173, 173
375	Solo le seguenti sezioni di censimento: 238, 239, 241, 242, da 245 a 247, 254, 261, 263, 265, 270, 275, 280, 284, 322, 324, 326, 355, 356, 359, 360, 364, 371, 381, 386, 480, 500, 514, 517, 529, 531, 532, da 534 a 537, 541, 543, 546, 549, da 550 a 554, 557, 560, da 565 a 568, 573, 578, 579, 583, 584, 586, 588, 596, 600, 606, 622
376	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 134, da 136 a 233, 236, 244, 253, da 255 a 258, 266, 278, 279, 288, 292, 293, 295, 296, da 300 a 305, 316, 320, 321, 323, 325, da 327 a 333, 335, 336, 353, 362, 363, da 365 a 370, 372, 373, 375, 377, da 380 a 386, 390, da 392 a 395, da 397 a 399, 434, 435, da 437 a 440, 442, 446, 447, da 468 a 474, da 476 a 478, 496, 499, 515, da 519 a 526, 530, 533, da 538 a 540, 542, 544, 547, 549, 555, 556, 558, 559, da 561 a 564, da 569 a 572, da 574 a 577, da 580 a 582, 585, 587, da 589 a 596, da 597 a 599, da 602 a 605, da 607 a 621, 623
377	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 5, 15, da 18 a 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 47, da 49 a 52, da 54 a 57, da 59 a 61, 64, 66, 67
378	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 45, 46, 53, 58, 62, 63, 65
379	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 32 a 34, da 37 a 39, 45, 49, 67, 76, 80, 81, 83, 84, 80, 84, 96, 101, 102, 119, 120, 133, 134, 137, 138, da 140 a 142, 150, 169, 171, 177, da 180 a 182, 184, 186, 188, 190, 196
380	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 41, 43, 45, 46, da 52 a 56, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 74, 76, da 86 a 89, 81, 89, 118, da 123 a 126, 132, 135, 139, 143, da 145 a 147, 149, da 152 a 158, 167, 170

	172, 173, 183, 189, 187, 188, 193, 194
381	Solo le seguenti sezioni di censimento: 59, 73, 246, 248, 385, 386, da 388 a 418, da 423 a 440, 458, da 477 a 485, 497, da 497 a 502, 504, 507, 508, 511, 513, 515, da 522 a 524, da 528 a 530, 532, 553, 555, 557, 559, da 562 a 566, 570, 571, 573, 574, 576, 578, 580, 582, 585, 591, 593, 594, 596, 597, 601, 602, 604, 735, 738, 739, 741, 744, da 749 a 751, 753, 754, 766, 767, 769, 770, 774, 780, 785, 786, 793, 798, 799, 800, 804, 817, 818, 821, 822, 824, 826, 827, 830, 834, da 839 a 842, da 844 a 847, 856, 857, 859
382	Solo le seguenti sezioni di censimento: 376, 379, da 382 a 384, 419, 421, 422, da 443 a 445, 451, da 453 a 457, da 459 a 463, 466, 467, 471, 472, 476, da 487 a 489, da 492 a 494, 534, 535, 538, 540, 541, 543, 546, 547, 549, 557, 736, 737, 738, 739, 747, 748, 761, 763, 775, 776, 778, 792, 807, 811, 813, 819, 820, 828, 829, da 831 a 833, da 835 a 838, 843, 848, 851, 853, 854
383	Solo le seguenti sezioni di censimento: 457, 460, 469, 470, 493, da 502 a 505, da 705 a 719, da 755 a 764, da 785 a 787, 791, da 800 a 810, da 812 a 814, da 816 a 825, da 844 a 858, da 867 a 869, 872, 874, 875, 880, 882, da 884 a 889, da 891 a 893, da 895 a 897, 899, 900, 902, da 905 a 929, da 931 a 936, 938, 939, da 954 a 960, 987, 1090, 1127, 1154, 1156, 1157, 1173
384	Solo le seguenti sezioni di censimento: 29, 31, 37, 38, da 45 a 47, 57, 58
385	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 19 a 22, 38, 39, 41, 42, 44, 65, 66, 171, 174, 181, 184, 192, 196, 197, 200, 202, 203, 219, da 227 a 229, 233, da 240 a 242, 244, 246
386	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 20, 22
387	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 6, 7, 16, 20, 21
388	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 31 a 33, 36, 37
389	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7, 8, 16, 18, 22, 23, 25
390	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, 13, 30, 31, 33, da 36 a 43, da 46 a 51, 54, 55, da 57 a 59, da 64 a 66, da 68 a 70, 72, da 74 a 82, da 86 a 90, 92, 94, da 96 a 104, da 106 a 112, da 114 a 120, da 122 a 124, da 126 a 134, da 137 a 174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, da 211 a 215, 217, 218, 221, da 224 a 241, 243
391	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 19, da 24 a 26, 30
392	Solo le seguenti sezioni di censimento: 99, 102, 154, 161, 165, 167, 168, 170, 171, da 185 a 189, 197, 199, 200, 204, 207, 208, 221, 223, 224, 226, da 228 a 230, 233, 234, 236, da 242 a 250, 254, 279, 353, 354, 403, 407, da 409 a 411, da 413 a 415, 417, 418, 431, 432, da 434 a 460, da 462 a 468, 470, 471, 474, 478, da 482 a 484, 490, 494, 496, 500, 501, 509, 511, 512, da 514 a 524, da 526 a 532, 535, 537, 539, 540, da 542 a 546, 548, 549, da 551 a 564, da 567 a 598, da 602 a 605, 607, 608, da 610 a 615, da 620 a 623, da 626 a 638, 642, 646, 651, da 653 a 665, 671, da 673 a 675, 676, da 681 a 683, da 690 a 703, 720, da 723 a 726, da 728 a 731, da 737 a 739, da 750 a 752, da 754 a 759, da 761 a 763, da 766 a 770, 773, 775, da 777 a 779
393	Solo le seguenti sezioni di censimento: 17, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 45, 46, 51
394	Solo le seguenti sezioni di censimento: 82, 83, 88, 89, da 91 a 101, 105, 108, da 109 a 123, da 160 a 183, 185, da 188 a 191, da 218 a 226, 232, 234, 235, 236
395	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, da 14 a 16, da 18 a 22, 24, 25
396	Solo le seguenti sezioni di censimento: 21, 22, da 26 a 27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 65, 67, 70, da 86 a 88, 89, da 102 a 105, 108, 109, 113, 114, da 116 a 118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, da 143 a 148, da 152 a 154, 156, 158, da 160 a 163
397	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, da 47 a 61, da 94 a 109, 112, da 174 a 184, da 195 a 199, 208, 210, 212, 217, 258, da 272 a 279, 282, 303, da 305 a 309, 320, 321, da 325 a 329, 332, 333, da

	337 a 339, 344, 345, 347.
398	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40.
399	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 15, da 18 a 20, 65, 98, 100.
400	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 22, da 24 a 32, 34.
401	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 17, 20.
402	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 135, 139, 140, da 142 a 147, 149, da 150 a 171, 175, da 178 a 189, da 195 a 201, 206, 208, 212, 226, da 229 a 240, da 242 a 253, 263, da 287 a 301, da 305 a 307, 310, 312, 314, 316, da 323 a 347, da 351 a 357, da 359 a 363, da 365 a 370, 372, 374, 379, 382, 383, da 385 a 387, da 389 a 391, da 393 a 395, 397, 398, da 400 a 404, da 406 a 412.
403	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 136 a 138, 141, 148, da 172 a 174, 175, 177, da 190 a 194, 202, 203, 206, 207, da 209 a 211, da 213 a 225, 227, 228, da 254 a 262, 264, 283, 284, da 302 a 304, 309, 311, 313, da 318 a 322, da 348 a 350, 358, 364, 371, 373, da 375 a 378, 380, 381, 384, 388, 382, 399, 405.
404	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 43 a 45, 52, 75, 79, 82, 86, 87, 92, 104, 105, 107, 116, 117, da 119 a 124, 129, da 131 a 133, da 135 a 148, da 152 a 154, 164, 165, da 167 a 170, 172, 173.
405	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 17, da 21 a 30, da 33 a 54, 56, da 60 a 71, da 75 a 79, da 83 a 87, da 90 a 93, da 95 a 98, da 110 a 116, da 120 a 131, da 138 a 140, 143, da 146 a 150, da 152 a 157, 162, 164, 167, 173, 174, da 178 a 182, da 190 a 194, da 204 a 249, da 252 a 254, 256, 297, 313, 319, 332, 334, 338, 337, da 342 a 344, 349, 353, 354, 365, 366, 370, 372, 376, 379, 382, 384.
406	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 9, da 12 a 14, da 19 a 21, da 23 a 27, 31, 32, 36, 40, 46, 47, 52, 58, da 56 a 60, 63, 64, 69, 70, da 73 a 82, 84.
407	Solo le seguenti sezioni di censimento: 139, 156, 352, 353, da 355 a 358, da 360 a 363, 365, 366, 368, da 371 a 375, da 388 a 390, da 395 a 398, da 402 a 417, 421, 426, 427, da 431 a 433, da 442 a 444, 513, 515, 516, da 524 a 528, 532, 533, da 545 a 547, 572, 577, da 529 a 531, 533, 537, da 545 a 554, 730, 738, da 741 a 743, da 746 a 748, da 750 a 754, 758, 770, 772, 773, 789, 800, 801, 808, da 811 a 820, 822, da 824 a 826, da 828 a 830, da 832 a 836, 841, 868, 887, 901, 925, 932, 940, 943, 946, 947, da 949 a 951, 968, 971, 975, da 980 a 983, 1014, 1090, 1091, 1093, 1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1131, 1135, 1139, 1182, da 1186 a 1188, 1194.
408	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 20 a 22, da 24 a 33, 40, 41, da 48 a 50, 54, 55, da 58 a 62, 64, da 66 a 68, 70, 72.
409	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 19 a 21, 35, 38, da 73 a 76, 106, da 109 a 114, da 137 a 143, 148, 149, da 154 a 158, da 160 a 164, da 166 a 170.
410	Solo le seguenti sezioni di censimento: 154, 202, 211, 212, da 217 a 243, 247, 248, da 250 a 255, da 262 a 284, 291, 293, da 295 a 297, 299, da 301 a 305, 327, 328, 334, 349, da 361 a 367, 369, 373, 375, da 402 a 404, da 406 a 415, 418, da 420 a 426, 428, 429, 435, 436, da 439 a 443, 450, 454, 458, 460, 465, 469, 482, 483, 487, 492, 493, 503, 506, 515.
411	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 17, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, da 45 a 52, 55.
412	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 12, 13, 15, 16, da 19 a 22, da 25 a 30, 33, 34, da 37 a 39, da 42 a 44, da 48 a 65, da 67 a 78, 84, 88, da 92 a 94, da 98 a 100, 102, 105, 106, 109, 112, da 114 a 119, da 207 a 216, da 218 a 221, 334, 338, da 341 a 344, da 353 a 362, 376, da 386 a 403, 424, 427, 429, 434, da 442 a 449, da 451 a 463, da 479 a 483, 515, 519, 520, da 530 a 534, 536, 537, 556, da 561 a 563, da 565 a 570, 577.
413	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, da 12 a 14, 17, 22, 24, da 30 a 41, da 47 a 58, 64, da 72 a 74.

414	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 66, da 89 a 92, da 97 a 99, da 101 a 103, da 106 a 109, da 111 a 115, da 118 a 120, da 130 a 138, 170, 173, da 175 a 177, da 179 a 187, 189, 190, da 194 a 248, 251, 253, 254
415	Solo le seguenti sezioni di censimento: 9, 11, 16, 17, 19, da 25 a 34, 36, da 44 a 54, 56, da 58 a 60, 62, da 64 a 68, da 71 a 75, 78, da 82 a 86, 90, 92, 94, 96, da 97 a 99, da 101 a 110, 112, 118, da 115 a 117, 120, 121, 123, 126, 128
416	Solo le seguenti sezioni di censimento: 351, 409, da 413 a 415, 417, 426, 428, 437, da 441 a 443, 445, 447, 451, 459, 460, 464, da 466 a 468, da 470 a 472, 475, 477, 480, 481, da 484 a 486, 488, 490, 491, 495, 498, 499, 501, 502, da 506 a 509, da 511 a 514, 516, 518, 519, 522, 524, 529, 530, 532, 539, 598, 635, 1268, 1271, 1273, 1332, 1334, 1337, 1338, 1340, 1342, 1350, 1367, da 1372 a 1374, 1377, 1381, 1384, da 1387 a 1391, da 1393 a 1400, da 1402 a 1404, da 1408 a 1417, 1419, da 1421 a 1449, da 1455 a 1457, da 1500 a 1502, 1536, 1543, 1545, da 1547 a 1561, da 1570 a 1572, 1577, 1578
417	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 16 a 28, da 30 a 44, 58, 61, 62, da 64 a 68, 71, 73, 74, 80, da 83 a 89, da 91 a 93
418	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 13 a 15, 45, 56, 60, 69, 70, da 75 a 79, 81, 82, 90
419	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 6
420	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 11, da 15 a 18, da 21 a 24, 26, da 28 a 34
421	Solo le seguenti sezioni di censimento: 26, 27
422	Solo le seguenti sezioni di censimento: 10, 11, da 13 a 15, da 17 a 19, 25, da 27 a 29
423	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 12, 22, 26, 31
424	Solo le seguenti sezioni di censimento: 284, da 289 a 344, 443, da 556 a 576, 600, 619, 621, 653, 656, 658, da 675 a 678
425	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 346 a 364, 416, 418, 419, 421, 422, 424, 426, da 428 a 430, da 455 a 457, 459, da 577 a 581, 583, 590, 592, 593, 595, 614, 624, 631, 651, 666, 669
426	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, da 9 a 11, da 13 a 15, 17, 20, 23, 25, da 27 a 28, 31, 37, 39, 40
427	Solo le seguenti sezioni di censimento: 24, 26, 28, 30, 31, 36, da 41 a 49
428	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 8 a 11, 15, 16, 30
429	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 21, da 27 a 29, da 33 a 35, 40, da 42 a 46, 48, 49, 57, 62, 66, 68, 70
430	Solo le seguenti sezioni di censimento: 22, 23, da 30 a 32, da 38 a 39, 41, 47, 56, 60, 61, 63, 65, 67
431	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 78 a 80, 82, 92, 94, 96, 100, 102, 105, 107, 108, 154, 155, 158, 166, 169, 171, 174, 176, 210, 214, 216, 219, 220, 222, da 229 a 231
432	Solo le seguenti sezioni di censimento: 54, da 127 a 129, 131, da 134 a 136, da 139 a 141, 143, 145, 147, 148, 151, 213, 221, da 223 a 226
433	Solo le seguenti sezioni di censimento: 260, 270, da 277 a 280, da 282 a 299, 348, 350, 351, 388, 392, 393, da 404 a 408, da 418 a 420, 422
434	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 7 a 11, 17, 18
435	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 19 a 21

436	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 16
437	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 7, 12, 17, 18
438	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, 12, 18
439	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 15, da 21 a 23
440	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 20 a 30, da 39 a 43
441	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 7, 15, 20, 23, 25, 26
442	Solo le seguenti sezioni di censimento: 99, da 102 a 105, 107, da 109 a 111, da 113 a 115, 127, 158, da 174 a 180, 210, 214, 215, 217, 218
443	Solo le seguenti sezioni di censimento: 122, 131, 136, 137, da 170 a 173, 183, 184, da 194 a 196, 198, da 204 a 209, 219
444	Solo le seguenti sezioni di censimento: 252, 256, 269, 270, 282, da 304 a 307, 335, 339, 342, 344, 345, da 353 a 355, da 361 a 364, 379, 380, 380, 391, da 393 a 397, da 400 a 404, 412, 413, 425, 427, 485, 488, 470, 472, 474, 488, da 488 a 491, 497, 498, 500, da 503 a 506, 508, da 510 a 512, da 514 a 516, da 518 a 522, da 524 a 528
445	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 16 a 20, 23, da 25 a 33
446	Solo la seguente sezione di censimento: 6
447	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, 7, 10, 15, da 17 a 20
448	Solo le seguenti sezioni di censimento: 103, 216, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 378, da 382 a 384, 505, 514, da 567 a 583, 587, da 607 a 618, da 624 a 630, 682, 691, 697, 700, da 708 a 710, 712, 713, 715, 718, 722, da 732 a 734, 751, da 764 a 766, da 768 a 771, da 773 a 777, 779, 784, 796, 804, 806, 836, 845, 848, da 851 a 853
449	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 10, 17
450	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, da 12 a 14, 17, 18, 22
451	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 7, 16, 18, 20, da 23 a 27
452	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 5, 6, 9, 13, da 15 a 17, da 19 a 21, 24, 25
453	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 7, da 10 a 12
454	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 12, 26, 28, 29
455	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, da 8 a 19, da 30 a 34, da 36 a 38, 40, da 42 a 50
456	Solo le seguenti sezioni di censimento: 22, da 26 a 28, 43, 44, 93, 94, 103, 104, da 106 a 130, 111, da 142 a 148, 150, 152, da 154 a 157, da 161 a 165
457	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 14 a 22, 24, 56, da 59 a 62, da 64 a 66, 68, 69, 76, 81, 82
458	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 6, 10, da 14 a 16, da 18 a 21
459	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, da 11 a 33
460	Solo le seguenti sezioni di censimento: 10, 34
461	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 4, 5, 13, 14

462	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8
463	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 6, 12
464	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 23, 24
465	Solo le seguenti sezioni di censimento: 50, 67
466	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 13, da 15 a 16, 20, 28, 30, 36, 35, 39, 42
467	Solo le seguenti sezioni di censimento: 28, 33, 34, 39
468	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, 8, 9, da 11 a 17, da 20 a 23
469	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, 10, 16
470	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 5 a 7, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 30, 32, 34, 35
471	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 12, 26, 34, 55
472	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 22, 25, da 27 a 31, 33, da 35 a 40, da 42 a 44, da 46 a 50, 52, 54, da 56 a 59
473	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 467 a 463
474	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 9, 11, 13
475	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6, 16, 18
476	Solo le seguenti sezioni di censimento: 86, 87, 110
477	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 6
478	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 19, 21, 22, 49, 50, 52, da 54 a 63, da 65 a 78
479	Solo le seguenti sezioni di censimento: 51, 53
480	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 12 a 15, 17, 27, 30, da 37 a 43, 50, da 52 a 55, 58, 54
481	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 16, 21, 23, 24, da 33 a 36, 45, 49, da 56 a 58, da 60 a 63, 65
482	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, da 6 a 12, da 16 a 18, 21, 24, da 27 a 29, 34, 35, 40, 50
483	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 21, 25
484	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 10 a 12, 15, 16, 18
485	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 13, da 16 a 19, 21, 22, da 25 a 28, 30, 31, da 33 a 36, da 39 a 41
486	Solo le seguenti sezioni di censimento: 20, 21, 26, 43, 49
487	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 13 a 19, 22, 25, 26, 28, da 31 a 34
488	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 16, 23, 26, 27, 41, 50, da 54 a 57, 59, 61, 62, 68, 70, 74, da 76 a 79, 86, 87, 93, 94, da 96 a 99, da 101 a 105, 106
489	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 9, 10
490	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 6, da 12 a 25, da 29 a 32, da 34 a 36, da 38 a 40

491	Solo le seguenti sezioni di censimento: 33, 40
492	Solo le seguenti sezioni di censimento: 16, 17, da 19 a 21, 23, 27, 62, 63, 65, 71, da 73 a 75
493	Solo la seguente sezione di censimento: 29
494	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 18 a 27, da 34 a 37, 39, 42
495	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 17, 33, 38, 40, 41, 43
496	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 9, 15, 16, 41, 42
497	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 10 a 14, da 17 a 21, da 23 a 25, 27, 28, da 32 a 40, 43, 44
498	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 6 a 13
499	Solo la seguente sezione di censimento: 14
500	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 48, 51, 53, 54, da 63 a 67, 105, 107, 108, 111, 112, da 154 a 156, 159, 161, 162, 164, 165, 183, 200, 201, 212, 213, 215, 218, 221, 229, 232, 233, 235, 237, 238, 240, da 242 a 248, 251, 252, da 254 a 256, da 258 a 263, 265, da 267 a 269, da 275 a 281, da 285 a 287, 289, 291, 293, 298, 300, da 302 a 307, 313, 316, 317, 322, 323, 326, 335, da 337 a 341, 347, da 350 a 352, 354, 355, 368, 369, da 361 a 363, 369, 375, 376, da 380 a 384, da 386 a 391, da 394 a 396, da 399 a 401, da 404 a 406, 416, 418
501	Solo le seguenti sezioni di censimento: 29, 115, 116, da 119 a 122, 125, 253, da 270 a 274, 282, da 285 a 287, 371, 373, 382, 383, 388, 416
502	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 7, da 13 a 15, da 17 a 19, da 22 a 25
503	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 16, 20, 21, da 26 a 28
504	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 5, 10
505	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 9, 11, 14
506	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 5, da 7 a 11, 13, da 16 a 18, da 20 a 23, da 31 a 33, da 35 a 37, 39, da 41 a 46, da 48 a 52, da 62 a 66, 68, 69
507	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 12, 14, 15, 19, da 25 a 28, 34, 38, 40, 47, 67, 70, 71
508	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 5 a 8, 10, 11, 15, 22
509	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 2 a 4, 13, da 18 a 21
510	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 13, 22, 24, 25, 27
511	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 12, 14, 15, 23, 26
512	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 6, 13
513	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 9, 12, 14, 15
514	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 10 a 13, 16, 17, 20, 21
515	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 25, 28
516	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, da 10 a 14, 17, da 20 a 22, 24, 26, 27, 29
517	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 7, 17, 18, 24, 26

518	Solo le seguenti sezioni di censimento: 11, 16, da 19 a 23, 25, da 27 a 36
519	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 14, 18, 21
520	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 15 a 17, 19, 20
521	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 4, 9, 10, 12
522	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 5, 6, 11, 13, 14
523	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 7
524	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 8, 9
525	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, 24, 26, da 27 a 32, 34, da 36 a 53, 55, 56
526	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 14, 23, 33, 35, 54
527	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, da 11 a 13
528	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 13, 31, 48, 53
529	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 17 a 23, da 44 a 47, da 49 a 52, da 54 a 58
530	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 12, 17, 18
531	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 3 a 6, 10, 11, da 13 a 16
532	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 9, 12, 13
533	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, 9, 10, da 14 a 16, 19, 21, 22
534	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 17, 18, 20
535	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 8, 11, 13, 16
536	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 12, da 14 a 17, da 19 a 31
537	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 10, 17, 18
538	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 11 a 16, 22
539	Solo le seguenti sezioni di censimento: 8, 10
540	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 9, 11, 12
541	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, da 9 a 11, 14, 22
542	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, da 4 a 6, 23, da 26 a 29, da 41 a 48, 50
543	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, da 5 a 7, 11, 14, 15
544	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, da 5 a 11, 13, da 15 a 20, 22, da 26 a 30, 45, 47, da 50 a 54, da 56 a 61, 71, 72, da 75 a 83, 85, 87, da 89 a 98
545	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 12, 14, 21, da 23 a 25, da 31 a 37, 46, 48, 49, 55, da 68 a 70, 73, 74, 84, 86, 88
546	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 6
547	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, da 7 a 14

548	Solo le seguenti sezioni di censimento: 7, da 17 a 19, da 21 a 27, da 29 a 37, 39, 40, da 42 a 51
549	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, da 7 a 9, 11
550	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 4, 5, 12
551	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, 5, 7, 8, 19, 22
552	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 6, da 9 a 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23
553	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 6 a 9, 12, 13, 21, 23
554	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 14 a 16, da 18 a 20, 22, 24, 25
555	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 6, da 8 a 10, 13, 15, 16, 30, 32, 33
556	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14, da 17 a 22, 24, 25, 26, 29, 31, da 34 a 37
557	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, da 6 a 40, da 42 a 45, da 48 a 50, da 53 a 56, 58, da 60 a 65, da 66 a 71, da 76 a 80, da 82 a 89, da 92 a 102, da 104 a 106, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 131, 132, 154, 157, 159, 160, da 166 a 168, 170, da 176 a 191, 194, 195, da 199 a 201, da 204 a 212, da 214 a 217, 221, 231

558	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 3, 5, 41, 46, 47, 51, 52, 57, 59, da 66 a 68, da 72 a 74, 81, 80, 81, 103, 110, da 113 a 116, 117, 119, 121, 153, 156, 156, 158, da 161 a 165, 189, 171, 172, 174, 175, 193, 193, da 196 a 198, 202, 203, 213, da 216 a 220, da 222 a 230, da 232 a 235
559	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 8, 9
560	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 6, 7
561	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 3, da 6 a 8, da 10 a 14, 16, da 18 a 22
562	Solo le seguenti sezioni di censimento: 3, 4, 15, 17
563	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, 19, 27
564	Solo le seguenti sezioni di censimento: 12, da 15 a 17, da 20 a 26, da 28 a 33, 8888888
565	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 35, 68, 136, 155, 230, 237, 239, da 241 a 243, 258, 258, 288, 270, da 272 a 301, 8888888
566	Solo le seguenti sezioni di censimento: 71, 90, 92, da 103 a 105, 122, da 130 a 138, 227, 229, da 231 a 247, da 265 a 267, 472, 480, da 487 a 489, 500, 506, 511, 512, da 516 a 520, da 804 a 808, da 811 a 814, 816, 817, 835, 875, 878, da 892 a 912, da 945 a 949, da 969 a 973, 993, 994, da 1021 a 1025, 1029, 1044, 1585, 1588, 1588, 1582, 1597, 1598, 1601, da 1604 a 1609, da 1611 a 1614, 1618, 1617
567	Solo le seguenti sezioni di censimento: 13, 24, da 27 a 29, da 31 a 34, da 36 a 40, 42, 43
568	Solo le seguenti sezioni di censimento: 6, 9, 12, 13, 16, da 25 a 27, da 29 a 31, 33, 34, 36, 37, da 39 a 46
569	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 7 a 10, da 12 a 15, 17, 18, da 20 a 26, da 28 a 41
570	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1331, 1332, 1336, 1337, 1346, 1353, 1360, da 1542 a 1546, 1556, 1558, 1559
571	Solo le seguenti sezioni di censimento: 28, 46, 47, 68, 70, 119, 120, 128, da 151 a 155, da 159 a 162, 168, 174, 175, 180
572	Solo le seguenti sezioni di censimento: 32, da 37 a 39, 41, 45, 47, 48, 50, 51
573	Solo le seguenti sezioni di censimento: 20, 33, da 37 a 41
574	Solo la seguente sezione di censimento: 8
575	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 17 a 29
576	Solo le seguenti sezioni di censimento: 31, 65, 143, 149, 150, 159, 160, 162, 164, da 180 a 198, da 200 a 242, da 245 a 262, da 264 a 274
577	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 7, 16, da 20 a 22, da 28 a 45
578	Solo le seguenti sezioni di censimento: 2, 12, 13, da 20 a 24, 26, 27, da 39 a 43, da 46 a 54
579	Solo le seguenti sezioni di censimento: 4, 5, 7, 8, 13, da 25 a 31, 34, 36, da 46 a 64, da 66 a 70, da 83 a 85
580	Solo le seguenti sezioni di censimento: 15, da 17 a 19, 21, 22, da 24 a 28, da 31 a 35
581	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 1 a 11, da 13 a 18, da 21 a 24, da 26 a 34, 36, da 39 a 41, 8888888

CONTRATTI DI SVILUPPO

582	Solo le seguenti sezioni di censimento: 14, 16, 17, da 19 a 33, da 35 a 57
583	Solo le seguenti sezioni di censimento: 19, 22, da 26 a 28, da 30 a 43, da 45 a 65
584	Solo le seguenti sezioni di censimento: 49, 58, 63, 104, 105, 109, 280, 283, 311, 314, 319, 320, 323, 340, 376, da 393 a 444
585	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 16 a 20, da 23 a 35, da 37 a 43, da 46 a 50, da 52 a 67, da 69 a 97, da 99 a 107, da 110 a 115
586	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 2, 11, 15, da 24 a 28, 30, 31, 35, da 37 a 42, da 62 a 67, 90, 92, 97, 100, da 102 a 112, da 114 a 116, da 119 a 122, da 126 a 176, 8888888
587	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 25, da 27 a 29, 52, 130, 148, 287, 270, 271, 275, da 277 a 279, 281, 282, 470, 471, 478, 479, 481, 482, 587, da 593 a 596, 690, 768, 769, 774, 779, da 781 a 790, 793, 794, da 801 a 803, da 812 a 815, 821, da 825 a 828, da 830 a 835, 849, da 851 a 864, 871, 873, 874, 880, 881, da 884 a 890, da 892 a 895, da 901 a 903, 907, 908, da 910 a 912, da 914 a 1042, da 1045 a 1052
588	Solo le seguenti sezioni di censimento: 82, 114, 150, 159, 175, 182, da 235 a 240, da 251 a 253, da 255 a 257, 280, 282, da 306 a 320, da 322 a 328, da 334 a 338, da 340 a 342, da 344 a 358, da 362 a 375, da 378 a 380
589	Solo le seguenti sezioni di censimento: 5, 6, da 12 a 26, 28
590	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, 4, 13, 50, da 60 a 66, 72, 74, 124, da 134 a 139, 165, 171, da 176 a 178, 194, 198, 231, da 247 a 250, 332, 343, 354, 355, 362, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 384, 386, 389, 397, 397, da 399 a 407, 403, da 406 a 415, da 418 a 420, 422, 425, da 427 a 431, 441, 442, da 444 a 487, 8888888
591	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 17, 19
592	Solo le seguenti sezioni di censimento: 1, da 24 a 26, 28, da 37 a 75
593	Solo le seguenti sezioni di censimento: 186, 196, 199, da 202 a 208, 606, 607, da 620 a 623, 658, 663, 661, 663, da 692 a 694, da 698 a 701, da 703 a 708, da 711 a 713, 715, da 717 a 719, 733, 735, 756, da 758 a 761, da 762 a 782, 821, 822, da 824 a 828, 830, 835, 836, 839, da 841 a 847, da 850 a 853, da 855 a 858, 861, 862, 870, 871, da 873 a 876, 879, 880, da 884 a 890, 892, 893, 895, 896, 898, 899, da 901 a 908, da 910 a 920, 922, 924, 926, 927, da 930 a 935, da 937 a 988
594	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 13 a 20
595	Solo le seguenti sezioni di censimento: da 22 a 24, da 42 a 45, 51, da 56 a 63, 67

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11 maggio 2011

**Indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 24 settembre 2010,
 per la gestione dei contratti di sviluppo.**

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del Turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300 (di seguito indicato decreto del 24 settembre 2010);

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Considerata la necessità di adottare le direttive di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 24 settembre 2010, allo scopo di avviare l'applicazione della misura d'intervento denominata «Contratto di sviluppo»;

Considerata altresì la necessità di impartire all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. le opportune indicazioni affinché, in sede di prima applicazione, siano favoriti gli interventi da realizzare in aree di crisi, anche al fine di utilizzare le risorse già disponibili attribuite al Ministero dello sviluppo economico dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009;

DECRETA

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei Contratti di sviluppo per la concessione di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Art. 2

Soggetto gestore

1. Le funzioni riguardanti la gestione dei Contratti di sviluppo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, sono affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.A., nel seguito denominata «Agenzia», secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte sulle base delle presenti direttive, nonché' di eventuali ulteriori indicazioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico, nel seguito de-

nominato «MiSE», e sottoposte al controllo da parte dello stesso, in base a quanto previsto da apposita convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, di cui all'art. 6 del decreto del 24 settembre 2010.

Art. 3***Soggetti beneficiari***

1. I beneficiari delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del 24 settembre 2010 sono:
 - a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente;
 - b) le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti.
2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica di interlocutore formale dei soggetti aderenti. L'Agenzia si riserva, ove necessario, di interloquire direttamente con ciascuna delle imprese aderenti informandone il proponente.
3. Nel caso in cui il programma includa più progetti, il proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con un unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale e territoriale.

Art. 4***Progetti d'investimento***

1. I progetti d'investimento ammissibili sono quelli indicati all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010.
2. Nel caso in cui il programma includa più progetti, l'Agenzia ne verificherà la coerenza strategica e l'impatto in termini di reciproca utilità nei confronti delle diverse imprese partecipanti, nonché l'unitarietà sotto il profilo imprenditoriale, risultando i singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o servizi.
3. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, debbono risultare funzionali al programma di sviluppo, nonché strettamente connessi e sussidiari ai progetti di investimento contemplati dal programma medesimo.

Art. 5***Agevolazioni concedibili***

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con la sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla formale assunzione degli impegni finanziari a carico del MiSE ovvero, ove occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria e sulla base della valutazione tecnico-economica e finanziaria effettuata sull'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo art. 6, corredata di tutta la documentazione indicata all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia sulla base della valutazione del progetto e successivamente alla negoziazione con il proponente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, individua nell'ambito delle categorie di aiuto applicabili tra quelle vigenti ed operative al momento della presentazione dell'istanza, la/e tipologia/e di agevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto proposto e le concede nei limiti di quanto disposto dal decreto del 24 settembre 2010 con riferimento al divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute nella forma di benefici fiscali e di garanzia.

2. In sede di prima applicazione sono applicabili, anche in combinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui:
 - a) legge 15 maggio 1989, n. 181, ad eccezione della partecipazione al capitale;
 - b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007;
 - c) decreto ministeriale del 23 luglio 2009 e successivi provvedimenti attuativi.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia si terrà conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008.

Art. 6

Termine iniziale per la presentazione della domanda

1. Le domande di accesso alla procedura di negoziazione possono essere presentate a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia tutte le variazioni, relative ai dati forniti al momento della presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 7

Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta di Contratto di sviluppo

1. L'istanza di accesso e la documentazione a corredo vengono esaminate dall'Agenzia in ordine cronologico di presentazione, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia procede alla valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in base alla sussistenza dei criteri di valutazione riportati nell'allegato 4 del citato decreto e con particolare riferimento alle «priorità per la finanziabilità del programma» di cui al medesimo allegato 4 che, in sede di prima applicazione, ferma restando la priorità fissata per le aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue:
 - 1) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;
 - 2) idoneità del programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
 - 3) capacità del programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;
 - 4) intensità dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
 - 5) entità dell'eventuale cofinanziamento regionale.
2. Per le imprese turistiche ai criteri di cui al comma 1 si aggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato 4 del decreto del 24 settembre 2010.
3. La valutazione è condotta dall'Agenzia sulla base delle informazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso l'Agenzia provvede a dare comunicazione scritta al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione/i interessate circa l'ammissibilità dell'istanza ovvero i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assegnando in quest'ultimo caso al soggetto proponente il termine di 10 giorni per l'eventuale presentazione di osservazioni e/o documenti.

5. Per le istanze ritenute ammissibili, l'Agenzia, verificata la compatibilità dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili, sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la negoziazione con il soggetto proponente al fine di verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e di fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del Contratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta al MiSE e alla Regione/Regioni interessate circa l'ammissibilità dell'istanza di accesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel caso in cui sia necessario indire apposita conferenza di servizi come previsto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre 2010, l'Agenzia, tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE e dalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010, conclude la fase di negoziazione e invia al soggetto proponente al MiSE ed alla/e Regione/i interessata/e comunicazione scritta circa l'esito della stessa. I predetti termini sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre 2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o degli aderenti e/o degli enti pubblici coinvolti, della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia.

Art. 8

Proposta definitiva di Contratto di sviluppo e documentazione progettuale

1. La proposta definitiva del programma, corredata degli elementi indicati all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010 e sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea ed in formato elettronico.

Art. 9

Valutazione della proposta definitiva di Contratto di sviluppo

1. L'Agenzia verifica che la proposta definitiva di Contratto di sviluppo sia redatta secondo le modalità prescritte e descriva compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo, con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia verifica altresì la completezza della documentazione presentata a corredo della proposta definitiva di Contratto di sviluppo. La Regione o le Regioni interessate, entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta, provvedono a comunicare all'Agenzia le proprie osservazioni ed il proprio parere, nonché l'eventuale disponibilità al cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo. L'Agenzia provvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazioni ed il parere trasmessi dalla Regione o dalle Regioni interessate, nonché circa l'eventuale disponibilità delle stesse al cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed il proprio parere, l'Agenzia dà comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine.
2. L'Agenzia esamina la proposta definitiva di Contratto di sviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1 entro 45 giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma di sviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto della normativa vigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli standard in uso presso l'Agenzia per la gestione degli strumenti agevolativi con particolare riferimento alla verifica della completezza delle proposte di Contratti di sviluppo, alla verifica dell'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti, alla validità tecnica, economica e commerciale dei programmi e singoli progetti, all'ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese inserite nei progetti di investimento. L'Agenzia, laddove lo

ritenga necessario, potrà richiedere al proponente ed alle imprese aderenti chiarimenti o integrazioni alla documentazione fornita, che dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l'improcedibilità della domanda. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto termine di 45 giorni, relativo all'esame della proposta definitiva di Contratto di sviluppo e della documentazione progettuale, resta sospeso; tale sospensione del termine è ammessa una sola volta. Nel caso in cui, la richiesta non può essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruità della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo per la presentazione della documentazione necessaria.

3. L'Agenzia comunica le proposte definitive ritenute ammissibili al MiSE, anche ai fini della eventuale notifica alla Commissione europea. Entro 15 giorni il MiSE indica all'Agenzia, mediante apposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni da apportare alla proposta nonché richiedere all'Agenzia eventuali supplementi istruttori anche in ordine alla compatibilità delle iniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo delle risorse disponibili per il finanziamento dei Contratti di sviluppo. In assenza di rilievi da parte del MiSE, decorso tale termine l'Agenzia approva la proposta di Contratto di sviluppo dandone contestuale comunicazione al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate, specificando, per ciascuno dei progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni nonché le informazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti dal contratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisisce dalla Regione o dalle Regioni interessate gli atti attestanti la deliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi da parte del MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai fini del recepimento delle modifiche e/o integrazioni proposte avviando, laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto proponente e dando comunicazione al MiSE del risultato dell'attività di cui sopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulteriori rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia approva la proposta di contratto.
4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di sviluppo non sia ritenuta ammissibile, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l'esito negativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso il procedimento si intende concluso.
5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di un Esperto scientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006, indicato dal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto sono portati in detrazione dal contributo spettante ai beneficiari.

Art. 10

Sottoscrizione del Contratto di sviluppo

1. Con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del decreto del 24 settembre 2010, il Contratto di sviluppo è predisposto dal MiSE avvalendosi dell'Agenzia.
2. L'Agenzia sottoscrive il Contratto di sviluppo entro 10 giorni dall'approvazione della proposta definitiva di contratto, tenuto conto delle risorse disponibili e delle eventuali prescrizioni relative all'utilizzo delle stesse.
3. In caso di proposte di contratto soggette ad obblighi di notifica alla Commissione europea, l'Agenzia sottoscrive il contratto entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del MiSE degli esiti della procedura di notifica.

Art. 11***Variazioni del Contratto di sviluppo e valutazione delle stesse***

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari sono ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla proposta di contratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente comunicate all'Agenzia.
2. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si concludano positivamente, l'Agenzia ne dà comunicazione al MiSE. Decorso 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia autorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso Ministero. Nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle predette variazioni, restano sospese le erogazioni.
3. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si concludano negativamente, si applicano le disposizioni del successivo art. 12.

Art. 12***Revoche***

1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioni per la revoca parziale o totale delle agevolazioni o del contratto, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto del 24 settembre 2010 e con riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone al MiSE la revoca per la necessaria autorizzazione. Decorso 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MiSE, detta autorizzazione si intende concessa e l'Agenzia procede nella revoca.
2. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o più dei progetti d'investimento e/o di ricerca e prevalente sviluppo sperimentale del programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia verificherà che permanga la validità tecnico-economica del programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto. Detta verifica sarà effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli investimenti dell'intero programma di sviluppo complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto di oltre il 20% rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, si applica la procedura prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 13***Attività concernenti l'erogazione delle agevolazioni***

1. Le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse sono stabilite nel Contratto di sviluppo.
2. L'Agenzia, in relazione a ciascuna richiesta di erogazione procede, entro 45 giorni dalla ricezione, agli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti.
3. L'Agenzia, per ogni singolo Stato Avanzamento Lavori (SAL), procede ad acquisire la documentazione necessaria, indicata all'interno del rispettivo Contratto di sviluppo, comprovante l'investimento fino a quel momento realizzato e procede alle verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità del contributo. Alle predette verifiche l'Agenzia provvede anche attraverso sopralluoghi presso le unità produttive interessate dal programma di sviluppo.

4. L'Agenzia, effettuate le verifiche di cui al comma precedente, procede all'erogazione delle agevolazioni e trasmette al MiSE, nell'ambito del rapporto sulle attività svolte da redigere in riferimento al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, specificando se e in che misura si tratti di Contratti di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e la natura delle risorse utilizzate.
5. Con riferimento all'ultimo SAL, che deve essere trasmesso dall'impresa entro 90 giorni dall'ultimazione del programma, l'Agenzia, effettuate le verifiche e gli accertamenti di competenza, redige apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento, la trasmette al MiSE per la verifica finale da parte di apposita commissione di accertamento nominata dal MiSE - i cui costi sono a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari - e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90% dell'ammontare dell'agevolazione spettante. Il MiSE trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla predetta commissione in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, liquida all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato sulla base degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero al recupero delle agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
6. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma oggetto del Contratto di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformità degli investimenti realizzati ai progetti approvati ed alle relative specifiche e prescrizioni contenute nel Contratto di sviluppo, e ne trasmette copia al MiSE.

Art. 14

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento l'Agenzia e il MiSE possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché la regolare ed effettiva realizzazione degli interventi finanziati.
2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le modalità, anche informatiche, per accedere ai dati inerenti alle attività svolte dalla stessa.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24 settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioni in materia dei Contratti di programma, a valere sul decreto del 24 gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio 2008, e che non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, ai sensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto del 24 settembre 2010.
2. Ai fini della valutazione l'Agenzia, fatta salva l'attività istruttoria già eventualmente svolta, può richiedere l'ulteriore documentazione necessaria, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. È fatta salva la data di ammissibilità delle spese previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda originaria.
4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulteriori esigenze di sviluppo e sostegno all'economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma , 11 maggio 2011

Il Ministro: P. Romani

Circolare Esplicativa per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo

Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. del 24 dicembre 2010, n. 300.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata introdotta la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2011 sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Con la presente circolare si forniscono le ulteriori indicazioni operative di seguito riportate.

1. Affitto di azienda.

1.1. Con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa che intenda richiedere le agevolazioni di cui al predetto decreto, o che le abbia già ottenute sottoscrivendo il relativo contratto di sviluppo, per sostenere un programma di investimenti nell'ambito della propria unità locale e che abbia ceduto o intenda cedere, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, può, fornendo le necessarie garanzie, avanzare la domanda di agevolazione ovvero specifica istanza tesa al mantenimento della validità del contratto di sviluppo sottoscritto. A tal fine:

- a) l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del contratto di sviluppo, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano imprenditoriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano imprenditoriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, nel seguito "Agenzia", circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni;
- b) l'Agenzia effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.

1.2. In sede di concessione delle agevolazioni, ovvero in sede di autorizzazione da parte dell'Agenzia al mantenimento della validità del contratto di sviluppo, il proprietario e il conduttore sottoscrivono specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta fermo restando che il proprietario, unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato do-

vranno essere rilevati con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella unità locale interessata dal programma medesimo.

1.3. Con riferimento ai programmi di sviluppo industriale e di sviluppo commerciale, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del 24 settembre 2010, può essere ceduta, mediante contratto di affitto, e secondo le modalità di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma, limitatamente ad attività accessorie rispetto all'attività principale del complesso aziendale, che deve rimanere nella titolarità del beneficiario, e purché il costo dei beni interessati risulti marginale rispetto a quello degli altri investimenti agevolabili.

2. Spese ammissibili.

2.1. Le spese dei programmi di investimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010 devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e ss. c.c., nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni e possono riguardare:

- a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.
- b) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo turistico ed i programmi di sviluppo commerciale le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
- c) Infrastrutture specifiche aziendali.
- d) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica. In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attività amministrativa dell'impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
- e) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Le spese di cui alle lettere b) e d) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento. Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4% dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si ri-

RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

a) realizzazione di impianti di particolare complessità;

- b) il contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
- c) al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- d) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- e) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti “chiavi in mano” il cui general contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
- f) per i contratti “chiavi in mano” l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto “chiavi in mano”, con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti simili da parte dello stesso.

2.7. Le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili e alle seguenti condizioni:

- a) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
- b) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- c) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo “Macchinari, impianti ed attrezzature”;
- d) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
- e) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;

- f) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- h) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- i) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

2.8. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a) del presente punto;
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
 Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne, in quanto qualsiasi attività di personale ed acquisti o prelievi da magazzino devono essere riferiti alle rispettive voci di costo. I pagamenti di cui al presente punto, sono regolati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e d) per i quali sono ammessi altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

2.9. Nell'ambito di un medesimo contratto di sviluppo possono essere agevolati anche progetti in comparti di attività diversi da quello che caratterizza il programma, fermi restando i requisiti di coerenza e reciproca utilità prescritti dall'art. 4 del decreto ministeriale dell'11 maggio 2011, nonché le limitazioni e le esclusioni indicate nel decreto del 24 settembre 2010.

2.10. Non sono ammesse:

- a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
- c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
- d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto 2.1 lettera d) della presente circolare;

- e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
- f) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
- g) i costi relativi a commesse interne;
- h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
- i) le spese effettuate con modalità diversa dal bonifico bancario;
- j) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.;
- k) le spese che eccedano i limiti fissati nella presente circolare;
- l) ogni altra spesa che, sulla base del decreto del 24 settembre 2010, delle direttive emanate e della presente circolare, non risulti tipologicamente dichiarata ammissibile.

3. Agevolazioni concedibili.

3.1. Con riferimento alle agevolazioni concedibili di cui all'art. 5 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che le relative intensità massime per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013, così come modificata con l'Aiuto di Stato n. 117/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 agosto 2010, n. C 215/5.

3.2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto 24 settembre 2010 e dalle successive direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico le forme di aiuto concedibili sono le seguenti: contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi.

3.3. L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di otto anni oltre ad un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

3.4. L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del progetto richiesto alle agevolazioni ed avente una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni e deliberato da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. La misura del contributo in conto interesse è fissata in ottanta punti percentuali del tasso di riferimento individuato ai sensi del precedente punto 3.3.

3.5. Nel caso di spese ammesse da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la stessa deve essere effettuata da un soggetto abilitato all'esercizio di tale attività. Il contratto di leasing deve avere una durata non superiore a otto anni, ovvero cinque se l'operazione di locazione finanziaria ha ad oggetto solo macchinari, impianti ed attrezzature. Il relativo contributo viene concesso ed erogato alla società beneficiaria nell'arco di durata del contratto di leasing in ragione delle rate di leasing pagate e quietanzate. La rendicontazione della spesa agevolata avverrà inizialmente nell'ambito dei SAL presentati e, successivamente al completamento del programma ed alla consegna dei beni alla società beneficiaria, con cadenza annuale facendo riferimento ai canoni pagati nell'arco dell'anno solare precedente.

3.6. L'erogazione di agevolazioni concesse con il ricorso a risorse finanziarie di origine comunitaria è subordinata all'effettiva disponibilità di dette risorse, anche in relazione ai tempi prescritti per la loro fruizione.

3.7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 16, comma 4 del decreto del 24 settembre 2010 sono obbligati ad apportare, proporzionalmente alla realizzazione dei programmi agevolati, un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili. Nel caso di apporto di risorse proprie lo stesso deve essere reale e concreto, con esclusione dei profitti attesi e/o dei flussi di cassa previsionali.

4. Fase di accesso e negoziazione.

4.1. L'istanza di accesso alle agevolazioni, di cui all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010, è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ave presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali. L'istanza, redatta a pena di esclusione secondo lo schema disponibile sui siti internet del MiSE e dell'Agenzia e completa degli allegati di cui al comma successivo, deve essere inviata all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA - Segreteria B U Impresa Via Calabria, 46 - 00187 Roma in formato cartaceo ed in copia elettronica registrata su adeguato supporto informatico (CD - DVD - Memoria Pendrive). Il solo modulo di domanda scansionato, sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, dovrà preventivamente essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica **contrattidisviluppo@invitalia.it**

L'Agenzia registra le istanze pervenute in formato cartaceo assegnando a ciascuna di esse un numero di protocollo progressivo secondo l'ordine cronologico di ricezione e provvede tempestivamente ad inviare copia delle predette istanze al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i programmi di investimento, al fine di acquisire un eventuale parere preliminare.

4.2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo;
- b) dichiarazione dell'impresa beneficiaria concernente l'eventuale esistenza di infrastrutture o la necessità di realizzazione delle stesse e l'esistenza o meno di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti;
- c) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che alla data di presentazione del-

l'istanza non dispongano ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

- d) dichiarazione del legale rappresentante in merito alla disponibilità degli immobili e alla cantierabilità del progetto di investimento, anche con riferimento al rispetto dei vincoli edilizi ed urbanistici;
- e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia. Le imprese costituite all'estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della Ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine;
- f) Documento Unico di Regularità Contributiva (DURC) in corso di validità per le imprese attive con dipendenti;
- g) eventuali ulteriori allegati previsti dal modulo di domanda.

4.3. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, ai fini della verifica dell'effetto incentivante delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, alla domanda di accesso è altresì allegata la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:

- a) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
- b) estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
- c) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
- d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto;
- e) per i progetti d'investimento di cui al Titolo II del decreto del 24 settembre 2010 mancata realizzazione dell'investimento, in assenza dell'aiuto, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

4.4. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia tutte le variazioni, relative ai dati forniti al momento della presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

4.5. Con riferimento alla fase di negoziazione di cui all'art. 7, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che l'Agenzia, ove necessario, richiede al proponente, alle aderenti e agli enti pubblici coinvolti i chiarimenti e/o le integrazioni relativi alla documentazione di cui al precedente punto 4.2. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruità della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo di presentazione della documentazione necessaria.

5. Proposta definitiva di Contratto di sviluppo.

5.1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea ed in formato elettronico, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione circa il positivo esito della fase di negoziazione di cui all'art. 7, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia tempestivamente trasferisce il formato elettronico della proposta definitiva del progetto di sviluppo alla Regione/i interessata/e ed al MiSE.

5.2. Alla proposta definitiva, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 e delle disposizioni della presente circolare, devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente, agli eventuali soggetti aderenti e al complesso dei progetti d'investimento proposti;
- b) per le imprese estere, documento attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese italiano;
- c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo procuratore speciale;
- e) lay-out con evidenza dei macchinari preesistenti e quelli oggetto delle agevolazioni;
- f) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
- g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
- h) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi - corredata dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
- i) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- j) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106;
- k) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010;
- l) apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati richiesti alle agevolazioni;
- m) ulteriore eventuale documentazione richiesta dall'Agenzia, da predisporre secondo le specifiche indicate dall'Agenzia medesima sul proprio sito internet.

5.3. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o uno o più progetti d'investimento della stessa impresa, i documenti di cui al presente paragrafo, devono essere riferiti a ciascuna impresa aderente e a ciascun progetto rientrante nel programma di investimento.

5.4. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l'improcedibilità della domanda. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruità della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo di presentazione della documentazione necessaria.

5.5. Con riferimento all'istruttoria della proposta definitiva di contratto di sviluppo, di cui all'art. 9 del decreto del 24 settembre 2010, si precisa che per quanto attiene ai progetti di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 l'Agenzia si avvale di esperti esterni, indicati dal MiSE tra quelli iscritti all'Albo di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 7 aprile 2006. Tali progetti sono valutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) la stretta connessione e funzionalità con i programmi di investimento e gli altri eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale oggetto del contratto di sviluppo;
- b) la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
- c) la congruità e pertinenza dei costi richiesti alle agevolazioni in riferimento agli obiettivi del progetto;
- d) la capacità tecnico-scientifica di assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente;
- e) l'apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma;
- f) la validità economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma;
- g) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;
- h) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;
- i) per le grandi imprese, il carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale verifica dovrà riguardare anche le piccole e le medie imprese nel caso di un valore delle agevolazioni concedibili superiore a 7,5 milioni di euro.

6. Erogazione delle agevolazioni.

6.1. L'erogazione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia alle imprese dovrà avvenire sulla base di spese effettivamente sostenute come dimostrate da fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati ovvero di anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti minimi di investimenti non inferiori al 20% delle spese ammissibili complessive. Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale dei contributi previsti per il progetto non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso. Sulle singole erogazioni l'Agenzia opererà una ritenuta del 10% che dovrà essere versata alle imprese successivamente alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti di cui all'art. 10, comma 2 del decreto 24 settembre 2010. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

6.2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai programmi di investimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

- a) la documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto;
- b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
- c) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";
- d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
- e) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiunta-

mente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale - con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub a) - sia attestato:

1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal progetto;
 2. che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
 3. che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura";
 4. che per tali fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 5. che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
 6. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 7. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
 8. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 9. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;
- f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga la "dicitura antimafia" e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, nè ad amministrazione straordinaria;
- g) l'originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
- h) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico dell'impresa beneficiaria, ove previsto;
- j) la copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) d), e), f), g) ed i). Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) f), g) h) ed i) deve essere fornita anche per via elettronica. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura

“Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda ...) erogazione”.

6.3. Per ciascun progetto, la data di ultimazione è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile (per i beni in leasing, la data dell'ultima consegna dei beni, ovvero, per i programmi misti, l'ultima di tali date). L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, è tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.

6.4. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

- a) un analitico riepilogo delle spese rendicontate, articolato in riferimento alla attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed alle categorie individuate al precedente punto 2.9 con allegate le copie dei relativi giustificativi di spesa;
- b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che gli strumenti e le attrezzature sono di nuova acquisizione;
- c) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero copia della prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva in ogni caso la facoltà dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
- d) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale, con riferimento ad un allegato ed analitico elenco delle spese rendicontate, sia attestato:
 1. che gli importi di spesa indicati nell'allegato elenco sono conformi alle risultanze contabili aziendali e che sono stati effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto;
 2. che il costo del personale non dipendente con contratto a progetto riguarda attività svolte presso le strutture della società;
 3. che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati o, limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
 4. che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia fiscale, ambientale e pari opportunità tra uomini e donne;
 5. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
 6. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo di impiego delle strumentazioni e delle attrezzature elencate corrispondono alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
 7. che le fatture rendicontate sono state pagate a saldo e che per tali fatture non è mai stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 8. che non sono intervenute variazioni sostanziali al programma approvato;
 9. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 10. che tutte le strumentazioni e le attrezzature oggetto di rendicontazione sono di nuova acquisizione;
 11. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 12. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;

13. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;
- e) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga la "dicitura antimafia" e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, nè ad amministrazione straordinaria;
- f) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
- g) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- h) rapporto tecnico sullo stato d'avanzamento dei lavori, sulla base dello schema opportunamente predisposto ed allegato al contratto di sviluppo;
- i) copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) ed h). Copia della documentazione di cui ai precedenti a), b), c), d), e), f), g) ed h) deve essere fornita anche per via elettronica. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda ...) erogazione".

6.5. Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la data di avvio a realizzazione è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa, se il programma è stato avviato con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma è avviato con attività svolte direttamente. La data di ultimazione del programma è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa, se il programma è stato ultimato con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma è ultimato con attività svolte direttamente. L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, è tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.

7. Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo.

7.1. Con riferimento alle variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che, ai fini del subentro:

- a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
- b) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

- c) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo già concesso. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta intervenga nel corso del quinquennio, ovvero triennio per le PMI, successivo alla data di ultimazione dell'intero investimento, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

8. Monitoraggio.

8.1. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, a partire dalla data di stipula del contratto, le imprese beneficiarie trasmettono all'Agenzia, con cadenza semestrale e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, ovvero al terzo nel caso di PMI, una dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore speciale delle imprese interessate. La predetta dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fornisce, in particolare, indicazioni sull'avanzamento del programma e su ulteriori eventuali elementi specificatamente richiesti nel contratto di sviluppo sottoscritto. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010 dovranno essere inoltre fornite indicazioni in merito al valore della produzione, ad eventuali beni dismessi ed al livello occupazionale raggiunto.

9. Revoche.

9.1. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto 24 settembre 2010 costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni, ai sensi degli articoli 19 e 25 del predetto decreto:

- a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del programma degli investimenti e/o del livello occupazionale previsto;
- b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, che potranno essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;
- c) una riduzione del progetto degli investimenti a seguito della quale il residuale programma risulti non più organico e funzionale;
- d) il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nei limiti e con le tolleranze stabiliti dal contratto di sviluppo;
- e) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto degli investimenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, di beni mobili e diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti;
- f) l'alienazione dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti - ovvero tre anni per le PMI;
- g) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- h) siano state richieste e ottenute per i beni del medesimo progetto di investimenti oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di

garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER;

- i) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- j) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
- k) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- l) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
- m) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di sviluppo sottoscritto.

9.2. Con riferimento ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 32 del predetto decreto:

- a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del progetto;
- b) la mancata conclusione del progetto entro il termine stabilito, salvo proroghe, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, che potranno essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti i salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- d) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attività e la progressiva realizzazione degli obiettivi del progetto, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- e) siano state richieste e ottenute per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER;
- f) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- g) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
- h) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- i) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
- j) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di sviluppo sottoscritto.

Roma, 16 giugno 2011

Il Ministro: P. Romani

NORMATIVA COMUNITARIA

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87-88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER)

Estratti

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
 - a) aiuti a finalità regionale;
 - b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
 - c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
 - d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
 - f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
 - g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
 - h) aiuti alla formazione;
 - i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.
2. Il presente regolamento non si applica agli:
 - a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
 - a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
 - b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
 - c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

- e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
 - f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
 - g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.
5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.
6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - c) aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Articolo 5 Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.
- In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
- a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:
 - i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure

- ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
 - d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.
2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
 - a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio;
 - b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29.
 3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

Articolo 8 Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.
3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
 - a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
 - b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
 - c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
 - d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
 - e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.
4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e
 - b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati.

Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente.

5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3.
- Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.
- Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

Articolo 13

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.
- Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.
3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata.
4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.
7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.
 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.
 Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.
8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.
9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:
 - a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI;
 - b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.

SEZIONE 2 - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

Articolo 15

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera:
 - a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure
 - b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.
4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera:
 - a) il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
 - b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 de Consiglio ;
 - c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 lettera a), del trattato;
 - d) il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.

SEZIONE 7 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 30

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1. «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
2. «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
3. «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di

componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

4. «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.
6. «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

ALLEGATO I

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese beneficiarie degli aiuti, siano esse PMI o meno).
2. Riferimento del regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o dei regimi in vigore in base ai quali vengono concessi gli aiuti).
3. Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici).
4. Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata.
5. Tipo di progetto o misura.
6. Breve descrizione del progetto o della misura.
7. Ove applicabile, costi ammissibili (in euro).
8. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro.
9. Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo).
10. Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente).
11. Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura.
12. Data di concessione degli aiuti.

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d'investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese che beneficiano degli aiuti).
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti).
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti).
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento.
5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene realizzato l'investimento.
6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene realizzato l'investimento.
7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi).
9. Breve descrizione del progetto di investimento.
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR).
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro.
12. Intensità di aiuto (% in ESL).
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se applicabile).
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto.
15. Data di concessione degli aiuti.

ALLEGATO III
Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1

Si prega di compilare il modulo specificando le informazioni richieste:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Modifica della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4497- Aiuto di Stato N 117/2010

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13)
(2010/C 215/04)

N 117/10 - ITALIA
Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale

La versione modificata della carta entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà valida fino al 31 dicembre 2013.

(Approvata dalla Commissione il 6.7.2010)

NUTS (I-II)	Denominazione	Massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti ¹ (applicabile alle grandi imprese)
-------------	---------------	--

1. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE per l'intero periodo 2007-2013

		1.1.2007 - 31.12.2010	1.1.2011 - 31.12.2013
ITF5	Calabria	40 %	30 %
ITF3	Campania	30 %	30 %
ITF4	Puglia	30 %	30 %
ITG1	Sicilia	30 %	30 %

2. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE fino al 31.12.2010 (regioni a effetto statistico)

		1.1.2007 - 31.12.2010	1.1.2011 - 31.12.2013
ITF5	Basilicata ²	30 %	20 %

- Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
- Tale regione potrebbe rimanere ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), e il massimale per il periodo 1.1.2011-31.12.2013 verrà aumentato del 30 % se una revisione, da effettuare nel 2010, dimostrerà che il PIL pro capite della regione interessata è sceso sotto il 75 % della media UE-25.

NUTS III*	Denominazione	Massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (applicabile alle grandi imprese)
-----------	---------------	---

3. Regioni ammissibili agli aiuti come «regioni a sviluppo economico» a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE [comuni (sezioni di censimento)]⁴

		1-1-2007 - 31-12-2010	1-1-2011 - 31-12-2013
ITG2	Sardegna (tutti i comuni; per i comuni seguenti, tuttavia, solo le sezioni di censimento elencate)	25 %	15 %

Arbus (15, 17-19, 21, 22, 24-28, 31-95); Assemini (1, 35, 68, 136, 155, 230, 237, 239, 241-243, 258, 259, 266, 270, 272-301, 88888888); Cagliari (71, 90, 92, 103-105, 122, 130-138, 227, 229, 231-247, 265-267, 472, 480, 487-489, 500, 506, 511, 512, 516-520, 804-808, 811-814, 816, 817, 835, 875, 878, 892-912, 945-949, 969-973, 993, 994, 1021-1025, 1029, 1044, 1565, 1568, 1569, 1582, 1597, 1598, 1601, 1604-1609, 1611-1614, 1616, 1617); Capoterra (11, 24, 27-29, 31-34, 36-40, 42, 43); Carbonia (31, 55, 143, 149, 150, 159, 160, 162, 164, 180-198, 200-242, 245-262, 264-274); Carloforte (1, 7, 18, 20-22, 28-45); Elmas (6, 9, 12, 13, 16, 25-27, 29-31, 33, 34, 36, 37, 39-46); Gonnosfanadiga (1-11, 15-18, 21-24, 26-34, 36, 39-41, 88888888); Guspini (14, 16, 17, 19, 33, 35-57); Maracalagonis (7-10, 12-15, 17, 18, 20-26, 28-41); Monserrato (1331, 1332, 1336, 1337, 1346, 1353, 1380, 1542-1546, 1556, 1558, 1559); Quartu S. Elena (28, 46, 47, 68, 70, 119, 120, 128, 151-155, 159-162, 168, 174, 175, 180); Quartucciu (32, 37-39, 41, 45, 47, 48, 50, 51); S. Antioco (4, 5, 7, 8, 13, 25-31, 34, 36, 46-64, 66-70, 83-85); S. Giovanni Suergiu (2, 12, 13, 20-24, 26, 27, 39-43, 48-54); Selargius (20, 33, 37-41); Settimo S. Pietro (8); Sinnai (17-29); Villacidro (19, 22, 26-28, 30-43, 45-65); Nuoro (49, 58, 63, 104, 105, 109, 280, 283, 311, 314, 319, 320, 323, 340, 376, 393-444); Oristano (82, 114, 150, 159, 175, 182, 235-240, 251-253, 255-257, 260, 262, 306-320, 322-328, 334-338, 340-342, 344-358, 362-375, 378-380); Santa Giusta (5, 8, 12-26, 28); Alghero (1, 4, 13, 50, 60-66, 72, 74, 124, 134-139, 165, 171, 176-178, 194, 198, 231, 247-250, 332, 343, 354, 356, 362, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 384, 386, 389, 391, 397, 399-401, 403, 406-415, 418-420, 422, 425, 427-431, 441, 442, 444-487, 88888888); Arzachena (18-20, 23-35, 37-43, 48-50, 52-67, 69-97, 99-107, 110-119); La Maddalena (1, 2, 11, 15, 24-28, 30, 31, 35, 37-42, 62-67, 90, 92, 97, 100, 102-112, 114-116, 119-122, 126-176, 88888888); Olbia (1, 25, 27-29, 52, 130, 148, 267, 270, 271, 275, 277-279, 281, 282, 470, 471, 478, 479, 481, 482, 587, 593-596, 690, 768, 769, 774, 779, 781-790, 793, 794, 801-803, 812-819, 821, 825-828, 830-835, 849, 851-864, 871, 872, 874, 880, 881, 884-890, 892-899, 901-903, 907, 908, 910-912, 914-1042, 1045-1052); Ossi (13-17, 19); Portof Torres (1, 24-26, 29, 37-75); Sassari (196, 198, 199, 202-208, 606, 607, 620-623, 658, 663, 681, 683, 692-694, 696-701, 703-708, 711-713, 715, 717-719, 733, 735, 756, 758-761, 782-792, 821, 822, 824-828, 830, 835, 836, 839, 841-847, 850-853, 855-858, 861, 862, 870, 871, 873-876, 879, 880, 884-890, 892, 893, 895, 896, 898, 899, 901-908, 910-920, 922, 924, 926, 927, 930-935, 937-988); Sennori (13-20); Sorso (22-24, 42-45, 51, 56-63, 67).

³ Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

⁴ Quando le sezioni di censimento sono separate da un trattino, sono ammissibili tutte le sezioni compresa nella fascia (ad esempio, per «3-5» si intende «3, 4 e 5»).

4. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per l'intero periodo 2007-2013 con un massimale di aiuti del 15 % [comuni (sezioni di censimento)]

FVG1.G15.UD

ITD42 Udine

Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Buia (7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Majano; Moggio Udinese; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Pontebba; Ravascletto; Sauris; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo (3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); Trasaghis; Venzona; Villa Santina; Zuglio.

FVG2.G15.02

ITD42 Udine

Chiopris-Viscone; Cividale del Friuli (9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91); Corno di Rosazzo; Manzano; Moimacco; Prepotto; San Giovanni al Natisone; San Pietro al Natisone.

ITD43 Gorizia

Medea; Romans D'Isonzo; Villesse.

FVG3.G15.03

ITD42 Udine

Cervignano del Friuli (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno); Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; San Giorgio di Nogaro; Torviscosa.

ITD43 Gorizia

Doberdò del Lago; Gorizia (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna); Grado (l'intero territorio comunale e la corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossaloni); Monfalcone (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo escluso il comune catastale di S. Polo); Ronchi dei Legionari; Sagrado; Savogna D'Isonzo; Staranzano.

ITD44 Trieste

Duino-Aurisina (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo); Monrupino (Area ricompresa nell'Autoporto di Ferneti); Muggia; San Dorligo della Valle (Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste «EZIT»); Sgonico; Trieste (Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbora-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste - per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste).

LAZ3.H15.LT

ITE44 Latina

Aprilia (136-138, 141, 148, 172-174, 176, 177, 190-194, 202, 203, 205, 207, 209-211, 213-225, 227, 228, 254-262, 264, 283, 284, 302-304, 309, 311, 313, 316-322, 348-350, 358, 364, 371, 373, 375-378, 380, 381, 384, 388, 392, 399, 405); Cisterna di Latina (43-45, 52, 78, 79, 82, 86, 87, 92, 104, 105, 107, 116, 117, 119-124, 129, 131-133, 135-148, 152-154, 164, 165, 167-170, 172, 173); Latina (139, 156, 352, 353, 355-358, 360-363, 365, 366, 368, 371-376, 388-390, 395-398, 402-417, 421, 426, 427, 431-433, 442-444, 513, 515, 516, 524-528, 532, 533, 545-547, 612, 627, 629-631, 633, 637, 646-654, 730, 738, 741-743, 746-748, 750-754, 759, 770, 772, 773, 789, 800, 801, 808, 811-820, 822, 824-826, 828-830, 832-836, 841, 866, 867, 921, 925, 932, 940, 943, 946, 947, 949-951, 969, 971, 975, 980-983, 1014, 1090, 1091, 1093, 1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1131, 1135, 1139, 1182, 1186-1188, 1194); Pontinia (15, 20-22, 24-33, 40, 41, 48-50, 54, 55, 58-62, 64, 66-68, 70, 72); Sermoneta; Sezze (19-21, 35, 38, 73-78, 106, 109-114, 137-143, 146, 149, 154-158, 160-164, 166-170).

LAZ4.G15.02

ITE44 Latina

Castelforte; Formia (1-11, 21-30, 33-54, 56, 69-71, 75-79, 83-87, 90-93, 95-98, 116-118, 120-131, 138-140, 143, 146-150, 152-157, 162, 164, 167, 173, 174, 178-182, 190-194, 204-249, 252-254, 256, 297, 313, 319, 332, 334, 336, 337, 342-344, 349, 353, 354, 366, 368, 370, 372, 376, 379, 382, 384); Gaeta (1-3, 5-9, 12-14, 19-21, 23-27, 31, 32, 36, 40, 46, 47, 52, 53, 56-60, 63, 64, 69, 70, 73-82, 84); Minturno; Ponza; Santi Cosma e Damiano; Spigno Saturnia; Ventotene.

ITE45 Frosinone

Aquino (1, 4, 19, 24, 25, 26, 30); Cassino (99, 102, 154, 161, 165, 167, 168, 170, 171, 185-189, 197, 199, 200, 204, 207, 208, 221, 223, 224, 226, 228-230, 233, 234, 238, 242-250, 254, 279, 353, 354, 403, 407, 409-411, 413-415, 417, 418, 431, 432, 434-460, 462-468, 470, 471, 474, 478, 482-484, 490, 494, 498, 500, 501, 509, 511, 512, 514-524, 526-532, 535, 537, 539, 540, 542-546, 548, 549, 551-554, 587-598, 602-605, 607, 608, 610-615, 620-623, 626-638, 642, 645, 651, 653-668, 671, 673-675, 678, 681-683, 690-703, 720, 723-726, 728-731, 737-739, 750-752, 754-759, 761-763, 766-770, 773, 775, 777-779); Castrocielo (17, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 45, 46, 51); Colfelli (9, 14-16, 18-22, 24, 25); Coreno Ausonio; Piedimonte San Germano; Pignataro Interamna; Roccasecca (6, 15, 18-20, 65, 98, 100); San Giorgio a Liri (1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 24-32, 34); Vallemmaio; Villa Santa Lucia.

LAZ5.H15.FR

ITE45 Frosinone

Anagni (12, 13, 30, 31, 33, 38-43, 48-51, 54, 55, 57-59, 64-66, 68-70, 72, 74-82, 86-90, 92, 94, 96-104, 106-112, 114-120, 122-124, 126-134, 137-174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 211-215, 217, 218, 221, 224-241, 243); Ceccano (82, 83, 88, 89, 91-101, 105, 106, 108-123, 160-183, 185, 188-191, 219-226, 232, 234, 235, 298); Ferentino (21, 22, 25-27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 65, 67, 70, 86-95, 98, 102-105, 108, 109, 113, 114, 116-118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, 143-149, 152-154, 156, 158, 160-163); Fiuggi; Frosinone (26, 47-61, 94-109, 112, 174-184, 195-199, 208, 210, 212, 217, 258, 272-279, 282, 303, 305-309, 320, 321, 325-329, 332, 333, 337-339, 344, 345, 347); Patrica (8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40); Supino (8, 17, 20).

LABR.C15.04

ITE42 Rieti

Accumoli; Amatrice; Antrodoto; Borbona; Borgo Velino; Borgorose; Cantalice; Castel Sant'Angelo; Cittaducale; Cittareale; Collalto Sabino; Collegiove; Fiamignano; Leonessa; Micigliano; Nespole; Pescorocchiano; Petrella Salto; Posta; Rieti (154, 202, 211, 212, 217-243, 247, 248, 250-266, 282-284, 291, 293, 295-297, 299, 301-305, 327, 328, 334, 349, 361-367, 369, 373, 375, 402-404, 406-415, 418, 420-426, 428, 429, 435, 436, 439-443, 450, 454, 458, 460, 465, 480, 482, 483, 487, 492, 493, 503, 506, 515); Turania.

ITF11 L'Aquila

Aielli; Avezzano (252, 256, 269, 270, 282, 304-307, 335, 339, 342, 344, 345, 353-355, 361-364, 379, 380, 390, 391, 393-397, 400-404, 412, 413, 425, 427, 465, 468, 470, 472, 474, 486, 488-494, 497, 499, 500, 503-506, 508, 510-512, 514-516, 518-522, 524-526); Barete; Barisciano; Cagnano Amiterno; Canistro; Capistrello (16, 19, 22, 25, 26); Carsoli; Celano (16-20, 23, 25-33); Civita D'Antino; Civitella Roveto; Cocullo (6); Collelongo; Corfinio; Fagnano Alto (1-5, 7, 10, 15, 17-20); Fontecchio; Fossa; Gioia dei Marsi; Goriano Sicoli; L'Aquila (103, 216, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 378, 382-384, 505, 514, 567-583, 587, 607-618, 624-630, 682, 691, 697, 700, 708-710, 712, 713, 715, 719, 722, 732-734, 751, 764-766, 768-771, 773-777, 779, 784, 798, 804, 808, 836, 845, 846, 851-853); Lecce Nei Marsi (3, 10, 17); Luco Dei Marsi (1-7, 12-14, 17, 18, 22); Lucoli; Magliano De' Marsi; Massa D'Albe; Morino; Ocre; Oricola; Ortona Dei Marsi; Ortucchio; Pereto; Pescina (1-3, 5-7, 16, 18, 20, 23-27); Pizzoli (1, 2, 5, 6, 9, 13, 15-17, 19-21, 24, 25); Poggio Picenze; Pratola Peligna; Prezza; Raiano; San Benedetto Dei Marsi (1-4, 7, 10-12); San Demetrio Ne' Vestini; San Vincenzo Valle Roveto (2-4, 12, 26, 28, 29); Sante Marie; Sant'Eusanio Forconese; Scoppito (3, 4, 8-19, 30-34, 36-38, 40, 42-50); Scurcola Marsicana; Sulmona (22, 26-28, 43, 44, 93, 94, 103, 104, 106-108, 111, 142-146, 150, 152, 154-157, 161-165); Tornimparte; Trasacco (1, 2, 4-8, 10, 14-16, 18-21); Vittorito; Tagliacozzo (12, 14-22, 24, 56, 59-62, 64-66, 68, 69, 76, 81, 82).

ITF13 Pescara

Alanno (10, 34); Bolognano (2, 4, 5, 13, 14); Bussi sul Tirino; Cappelletti sul Tavo (8); Castiglione a Casauria (2, 6, 12); Cepagatti (14, 23, 24); Città Sant'Angelo (50, 67); Collecervino (2-4, 13, 15-18, 20, 28, 30, 36, 38, 39, 42); Loreto Aprutino (28, 33, 34, 39); Manoppello (7, 10, 18); Moscufo (5-7, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 30, 32, 34, 35); Penne (11, 12, 26, 34, 55); Pescara (461-463); Pianella (6, 9, 11, 13); Popoli; Rosciano; San Valentino in Abruzzo Citeriore (3-5, 15, 16); Scafa; Spoltore (86, 87, 110); Tocco Da Casauria; Torre de' Passeri (3, 5); Turrivalignani.

ITF14 Chieti

Arielli; Atesa (12, 16-28, 30-44, 58, 61, 62, 64-68, 71, 73, 74, 80, 83-89, 91-93); Canosa Sannita (1-3, 5, 6); Casacanditella; Casalbordino (25, 27); Casalini contrada; Castel Frentano (10, 11, 13-15, 17-19, 25, 27-29); Chieti (284, 289-344, 443, 556-576, 600, 619, 621, 653, 654, 656, 675-678); Crecchio (1, 2, 5, 9-11, 13-15, 17, 20, 23, 25, 27-29, 31, 37, 39, 40); Cupello; Dogliola; Fara San Martino; Filetto; Fresagrandinaria; Gissi (24, 25, 28, 30, 31, 36, 41-49); Guardiagrele (22, 23, 30-32, 36-39, 41, 47, 56, 60, 61, 63, 65, 67); Lanciano (54, 127-129, 131, 134-136, 139-141, 143, 145, 147, 148, 151, 213, 221, 223-228); Lentella; Montedorisio; Mozzagrogna; Orsogna; Ortona (269, 270, 277-280, 282-299, 348, 350, 351, 388, 392, 393, 404-408, 418-420, 422); Paglieta; Palombaro (15, 19-21); Pennapiedimonte (3-7, 12, 17, 18); Poggiofiorito; Pretoro (1-4, 7, 12, 18); Rapino; Roccamontepiano; San Giovanni Teatino (13-15, 21-23); San Martino sulla Marrucina; San Salvo (20-30, 39-43); Scerni (6, 7, 15, 20, 23, 25, 26); Vacri; Vasto (122, 131, 136, 137, 170-173, 183, 184, 194-196, 198, 204-209, 219); Villamagna.

ABR1.H15.TE

ITF12 Teramo

Ancarano; Sant'Egidio alla Vibrata; Colonnella (3, 5, 21, 25); Controguerra (3, 10-12, 15, 16, 18); Corropoli (7-13, 16-19, 21, 22, 25-28, 30, 31, 33-36, 39-41); Nereto (1-7, 9, 10); Sant'Omero; Torano Nuovo (2, 5, 6, 15); Tortoreto (12, 29); Bellante (1, 2, 12-15, 17, 27, 30, 37-43, 50, 52-55, 59, 64); Mosciano Sant'Angelo (1-15, 23, 25, 27, 41, 50, 54-57, 59, 61, 62, 68, 70, 74, 76-79, 86, 87, 93, 94, 96-99, 101-105, 108); Castellalto (1, 4, 6-11, 16-18, 21, 24, 26-29, 34-37, 40, 50); Giulianova (20, 28, 32, 42, 43, 48, 49, 51-53); Morro d'Oro (1-11, 13-19, 22, 25, 26, 28, 31-34); Notaresco (1-6, 12-25, 29-32, 34-36, 38-40); Atri (51, 53); Pineto (33, 40); Roseto degli Abruzzi (16, 17, 19-21, 23, 27, 62, 63, 65, 71, 73-75).

ABR3.E15.AQ

ITF11 L'Aquila

Castel di Sangro.

MOL1.G15.02

ITF21 Isernia

Acquaviva d'Isernia; Agnone (7, 17-19, 21-27, 29-37, 39, 40, 42-51); Bagnoli del Trigno (1-4, 6, 12); Belmonte del Sannio; Cantalupo nel Sannio; Capracotta; Carovilli; Carpinone; Castel del Giudice; Castel San Vincenzo; Castelpetroso; Castelpizzuto; Castelverrino; Cerro al Volturno (2, 3, 5, 7, 8, 19, 22); Chiauci; Civitanova del Sannio; Colli a Volturno; Conca Casale; Filignano; Forlì del Sannio; Fornelli (14-16, 18-20, 22, 24, 25); Frosolone (1, 2, 5, 7, 11, 12, 14, 17-22, 24, 25, 28, 29, 31, 34-37); Isernia (1-3, 5, 41, 46, 47, 51, 52, 57, 59, 66-68, 72-74, 81, 90, 91, 103, 110, 113-115, 117, 119, 121, 153, 155, 156, 158, 161-165, 169, 171, 172, 174, 175, 192, 193, 196-198, 202, 203, 213, 218-220, 222-230, 232-236); Longano; Macchia d'Isernia; Macchiagodena; Miranda; Montaquila; Montenero Val Cocchiara (1, 2, 6, 7); Monteroduni; Pesche; Pescolanciano; Pescopennataro; Pettoranello del Molise; Pietrabbondante; Pizzone; Poggio Sannita; Pozzilli; Rionero Sannitico; Roccamandolfi; Roccasicura; Rocchetta a Volturno; San Pietro Avellana; Santa Maria del Molise; Sant'Agapito; Sant'Angelo del Pesco; Sant'Elena Sannita; Scapoli; Sessano del Molise; Sesto Campano (2, 3, 6-8, 10-14, 16, 18-22); Vastogirardi; Venafro (12, 15-17, 20-26, 28-33, 8888888).

ITF22 Campobasso

Acquaviva Collecroce; Baranello (18-27, 34-37, 39, 42); Bojano (10-14, 17-21, 23-25, 27, 28, 32-40, 43, 44); Bonefro; Busso (1-3, 6-13); Campobasso (1, 48, 51, 53, 54, 83-87, 105, 107, 108, 111, 112, 154-156, 159, 161, 162, 164, 165, 183, 200, 201, 212, 213, 215, 218, 221, 229, 232, 233, 235, 237, 238, 240, 242-248, 251, 252, 254-256, 258-263, 265, 267-269, 275-281, 285-287, 289, 291, 293, 298, 300, 302-307, 313, 316, 317, 322, 323, 326, 335, 337-341, 347, 350-352, 354, 355, 358, 359, 361-363, 369, 375, 376, 380-384, 386-391, 394-396, 399-401, 404-406, 416, 418); Campochiaro; Campodipietra (8, 9, 16, 20, 21, 26-28); Campolieto; Campomarino; Casacalenda; Casalciprano (1, 5, 10); Castalbottaccio; Castellino del Biferno; Castelmauro; Castropignano (7-9, 11, 14); Cercemaggiore (1-5, 7-11, 13, 16-18, 20-23, 31-33, 35-37, 39, 41-46, 48-52, 62-66, 68, 69); Cercepicolica; Civitacampomariano; Colle d'Anchise (2-4, 13, 18-21); Colletorto; Duronia (1-10, 13, 22, 24, 25, 27); Ferrazzano (1, 2, 8, 9, 12, 14, 15); Fossalto (2, 10-13, 16, 17, 20, 21); Gambatesa; Gildone (5, 6, 10-14, 17, 20-22, 24, 26, 27, 29); Guardialfiera; Guardiaregia; Guglionesi (11, 16, 19-23, 25, 27-36); Jelsi (12, 15-17, 19, 20); Larino; Limosano; Lucito; Lupara; Macchia Valfortore;

Mafalda; Matrice (3, 5, 6, 11, 13, 14); Mirabello Sannitico; Molise; Monacilioni; Montagano (5, 6, 8, 9); Montecilfone; Montefalcone nel Sannio; Montelongo; Montemitro; Montenero di Bisaccia (15, 24, 25, 27-32, 34, 36-53, 55, 56); Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Oratino (5, 11-13); Palata; Petacciato; Petrella Tifernina; Pietracatella; Pietracupa; Portocannone; Provvidenti; Riccia (15, 17-23, 44-47, 49-52, 54-58); Ripabottoni; Ripalimosani (3-6, 10, 11, 13-16); Roccavivara; Rotello; Salcito (8, 9, 12, 13); San Biase; San Felice del Molise (5, 6, 9, 10, 14-16, 19, 21, 22); San Giacomo degli schiavoni; San Giovanni in Galdo; San Giuliano del Sannio; San Giuliano di Puglia; San Martino in Pensilis (3, 12, 14-17, 19-31); San Massimo; San Polo Matese; Santa Croce di Magliano; Sant'Angelo Limosano; Sant'Elia a Pianisi; Sepino; Spinete (11-16, 22); Taverna (8, 10); Termoli (1, 2, 4-6, 23, 26-29, 41-48, 50); Torella del Sannio (2, 5-7, 11, 14, 15); Toro; Trivento (4, 12, 14, 21, 23-25, 31-37, 46, 48, 49, 55, 68-70, 73, 74, 84, 86, 88); Tufara; Ururi; Vinchiato (5, 7-14).

5. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per l'intero periodo 2007-2013 con un massimale di aiuti del 10 % [comuni (sezioni di censimento)]

PIVA.H10.06

ITC11 Torino

Albiano d'Ivrea (1, 4, 5, 8, 9); Banchette (1, 2, 7, 10); Bollengo (2, 15, 18); Borgofranco d'Ivrea (8, 12-15, 22, 23); Burolo (4, 6, 7, 9); Carema (3, 4, 9); Colletterto Giacosa (3, 4); Ivrea (12, 27, 28, 31, 51-60, 67, 71, 73, 74, 76, 79); Loranze (4); Mercenasco (2, 5); Montalto Dora (2, 3, 8); Pavone Canavese (11); Quassolo (2); Romano Canavese (2, 10, 12); Salerano Canavese (3); Samone; Scarmagno (4, 10); Settimo Vittone (1, 2, 4-8, 13, 16, 18, 19); Strambino (5, 6, 9, 11, 12, 14-18, 21).

ITC12 Vercelli

Borgosesia (5, 12, 16, 20-25, 28, 42-45, 51-53, 62, 64-67, 70, 72, 73); Gattinara (9, 25, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55-57); Guardabosone (4); Serravalle Sesia (4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21); Valduggia (1, 2, 10, 21-23, 30, 38, 40); Varallo (34-38, 69, 72, 74, 79, 95, 99, 100, 102-104); Breia (2, 7, 9); Cellio (14, 16-18, 23, 24).

ITC13 Biella

Andorno Micca (1, 5, 7, 8, 15); Biella (54, 55, 86, 88, 92, 142, 143, 145, 146, 185-188, 255, 256, 276, 277, 279, 337, 345, 347, 348, 370, 372, 373, 450, 452, 458, 460, 465, 469); Cerreto Castello (1, 3, 5, 6, 7); Cerrione (18-20, 23, 30); Coggiola (2, 4); Cossato (27, 28, 31-39, 46); Crevacuore; Gaglianico (5, 6, 8, 9, 11); Lessona (4); Mongrando (6, 25); Occhieppo Inferiore (14); Occhieppo Superiore (12); Pollone (2, 7, 8, 15, 16, 18, 20); Ponderano (1, 2, 11); Pray (1, 3, 6-8, 10-16); Quaregna (2-4, 6-8); Sagliano Micca (1, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 18); Sandigliano (17); Strona; Tollegno (1, 8, 13-15); Trivero (2, 7-12, 29, 31, 32); Valdengo (9-11, 14, 17, 19-21, 25); Valle Mosso (1, 5, 7-14, 19, 23, 25, 26); Verrone (2, 5, 8-12, 14, 15); Vigliano Biellese (1-3, 8, 13, 15-18, 26-28, 31, 32).

ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

Casale Corte Cerro (6, 8); Gravellona Toce (3, 11-13, 15-18); Nonio (5, 7, 9); Omegna (12, 13, 16, 22, 23, 37, 38)

ITC15 Novara

Grignasco (6, 8, 11, 22, 25, 26, 29); Ghemme (5-7, 9, 12-14, 16, 18); Prato Sesia (3, 11, 12, 14); Romagnano Sesia (4, 7, 9, 11, 15-19).

ITC20 Aosta

Aosta (80, 82, 83, 86, 87, 120-122, 124, 133, 134, 199, 204, 208, 250, 271); Arnad (1-5, 10, 11, 13-15, 17); Bard; Brissogne; Champdepraz (2, 6, 12-16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 28, 32-37); Châtillon (5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38); Donnas (8-11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, 32-35, 38-40, 42); Fénis (15-21); Hône (2); Issime (2, 3, 7-11); Issogne (1, 4-6, 8, 12-16, 19, 20); Pollein (11-18, 20); Pont-Saint-Martin (5, 6, 11, 22); Saint-Marcel (13, 15); Verrès (3, 10, 15, 20, 30).

LIG1.H10.02

ITC32 Savona

Altare; Cairo Montenotte (14, 15, 18, 19, 23-31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 46-50, 52-54, 57-62, 68-79, 81, 82, 84-87); Carcare; Cengio; Millesimo; Pontinvrea; Roccavignale; Sassello.

ITC33 Genova

Genova (24-29, 32-63, 65, 72, 75, 86-93, 95-105, 112, 113, 122, 123, 167-169, 185-188, 192, 209, 228-232, 235-237, 239, 251, 252, 264, 294, 310, 370-380, 387, 388, 390-397, 413-416, 434, 477-480, 587, 589-591, 609, 610, 619-625, 638, 641, 643-656, 658, 661-663, 667, 672-698, 747, 748, 750, 751, 795, 796, 799-825, 905-942, 945- 954, 959, 961, 962, 965-968, 974-1007, 1012-1027, 1037, 1038, 1042-1051, 1053, 1060, 1130, 1131, 1135, 1136, 1145-1147, 1150, 1154, 1155, 1159, 1160, 1173, 1179-1185, 1188, 1190, 1192-1209, 1233-1236, 1239, 1269-1274, 1277, 1278, 1288, 1296, 1303-1311, 1384-1386, 1563, 1567, 1925, 1968-1970, 3124, 3564-3574, 3576-3583, 8888888).

VEN1.H10.VE

ITD35 Venezia

Venezia (314, 775, 1000, 1544-1595, 1658, 1693-1708, 1710-1764, 1769-1779, 1791, 1792, 1795-1797, 1819, 1820, 1826, 1827, 1830, 1832, 1837, 1841-1856, 1859-1862, 1864, 1865, 1870-1966, 1968-2003, 2005-2021, 2023, 2042, 2057-2059, 2597, 2601, 2623, 2629, 2631-2647, 3415, 3416, 3418-3499, 3501-3556, 3558-3561, 3563-3798, 3801, 3802, 3805, 3813, 3814, 3817, 3818).

EMR1.H10.02

ITD56 Ferrara

Argenta (41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, 96-98, 101, 103-105, 107, 108, 110-113, 115, 116, 120-122, 301); Codigoro (45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, 94-96, 100, 102, 104-106, 108); Comacchio (6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, 135-138, 140, 141, 144-149, 151-157, 159-164); Copparo (14-16, 37, 38, 40, 41, 45-48, 52-58, 60-64, 66, 68, 70-72, 74-78, 80, 81, 114-118, 121, 135, 136, 141, 142, 144-147, 150); Ferrara (609, 610, 612-621, 634-646, 649- 652, 656-661, 719-721, 903-1003, 1043-1045, 1051, 1059, 1065-1068, 1081, 1163, 1165, 1319-1329, 1370- 1406, 1497-1507, 1551-1570, 1633-1642, 1651); Formignana; Ostellato (17, 21, 23, 27-30, 35, 37, 39, 49, 52, 72-74, 78-86, 88-112); Portomaggiore (8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 77-88, 91); Ro Ferrarese (12, 21, 28, 31); Tresigallo.

ITD57 Ravenna

Ravenna (612, 615, 616, 619-632, 668-684, 689-692, 695, 705, 721-723, 730, 735, 746, 747, 750, 759-762, 769-782, 786-797, 799-809, 893, 903, 904, 935, 936, 940-942, 944-1016, 1085-1094, 1144-1147, 1150, 1172, 1173, 1203-1242, 1249-1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, 1354-1356, 1360, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1397, 1460-1465, 1467, 1520-1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784, 1785, 1965, 1978, 2309, 2409, 2428-2432, 2441, 2442, 2452-2456).

LAZ2.H10.RM

ITE43 Roma

Artena (1-17, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, 45-52, 55); Colleferro; Labico; Valmontone.

6. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per l'intero periodo 2007-2013, con tassi di aiuto più elevati solo per gli aiuti a favore delle PMI, con un'intensità di aiuto di base del 10 %⁵ [comuni (sezioni di censimento)]

TOS1.Y10.PO

ITE15 Prato

Prato (1770-1772, 1791, 1793, 1800-1803, 1822, 1823, 1830-1832, 1890-1893, 1900, 1910, 1920, 1921, 1930-1934, 1940, 1950, 1951, 1960-1962, 1970-1974, 1980, 1981, 1991-1994, 2510, 2530, 2531, 2600, 2620, 2630, 2672, 2690, 2730-2737, 2740-2743, 2750, 2760-2766, 2770, 2780, 2800-2803, 2810, 2820-2822, 2830-2833, 2840, 2850-2854, 2860-2863, 2870, 2880-2884, 2890, 2891, 2900, 2910, 2920-2923, 2950, 2952, 2970, 2971, 2980, 2992, 2993, 3000, 3001, 3010, 3020, 3030, 3191, 4590, 4670, 4950, 4960, 4970, 5202, 5203, 5282-5284, 5291, 5292, 5294-5306, 5308-5312, 5330, 5331, 5375, 5376, 5379, 5380, 5382, 5399, 5402, 5410, 7773010); Montemurlo (1-3, 5-23, 26-29, 31, 33, 34, 43, 57, 58).

TOS2.Y10.PI

ITE17 Pisa

Castelfranco di Sotto; Montopoli Val d'Arno; Santa Croce sull'Arno.

UMB1.Y10.02

ITE21 Perugia

Assisi (132, 141, 160); Foligno (168-173, 176, 205, 206, 234, 235, 237-241, 467, 708, 715, 719, 723, 730, 736, 743, 745, 748, 750-752, 761, 769-771, 808, 810, 818, 863); Spello (26, 46, 51, 56); Nocera Umbra (34, 35, 37, 39, 44, 109, 110, 119, 121); Spoleto (239, 241, 242, 245-247, 254, 261, 263, 266, 270, 276, 284, 322, 324, 326, 355, 359, 360, 364, 371, 391, 396, 480, 500, 514, 517, 529, 531, 532, 534-537, 541, 543, 546, 548, 550-554, 557, 560, 566-568, 573, 578, 579, 583, 584, 586, 588, 596, 600, 606, 622); Trevi (9, 11, 13, 17, 26, 28, 45, 48, 53, 58, 62, 63, 65).

5 Tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Non possono essere concessi aiuti per i progetti di investimento con spese ammissibili superiori a 25 milioni di Euro.

ITE22 Terni

Narni (11, 41, 43, 45, 46, 52-58, 60, 62, 64, 65, 71, 74, 76, 88, 89, 91, 95, 118, 123-126, 132, 135, 139, 143, 145-147, 149, 152-158, 167, 170, 172, 173, 183, 185, 187, 189, 193, 194); Terni (378, 379, 383, 384, 419, 422, 443-445, 451, 453-457, 459-461, 463, 466, 467, 472, 487-489, 492-493, 534, 536, 538, 540, 541, 543, 545, 547, 549, 715, 717, 718, 730, 747, 748, 761, 763, 775, 776, 778, 792, 807, 811, 813, 819, 820, 828, 829, 831-833, 835-838, 843, 848, 851, 853, 854).

MAR1.Y10.AP

ITE43 Ascoli Piceno

Ascoli Piceno (457, 460, 469, 470, 493, 502-505, 705-719, 755-764, 785-787, 791, 800-810, 812-814, 816-825, 844-858, 867-869, 872, 874, 875, 880, 882, 884-889, 891-893, 895-897, 899, 900, 902, 905-929, 931-936, 938, 939, 954-960, 987, 1090, 1127, 1154, 1156, 1157, 1173); Belmonte Piceno; Castignano (29, 31, 37, 39, 45-47, 57, 58); Fermo (19-22, 38, 39, 41, 42, 44, 65, 66, 171, 174, 181, 184, 192, 196, 197, 200, 202, 203, 219, 227-229, 233, 240-242, 244, 246); Grottazzolina; Montelparo (3, 20, 22); Rotella (1, 2, 5, 6, 7, 16, 20, 21); Santa Vittoria in Matenano (31-33, 36, 37); Servigiano (1, 2, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 25).

LAZ7.Y10.RM

ITE43 Roma

Civitavecchia (1-10, 12, 13, 15, 16, 19-22, 25-30, 33, 34, 37-39, 42-44, 48-65, 67-78, 84, 88, 92-94, 98-100, 102, 105, 106, 109, 112, 114-119, 207-216, 218-221, 334, 338, 341-344, 353-362, 376, 386-403, 424, 427, 429, 434, 442-449, 451-463, 479-483, 516, 519, 520, 530-534, 536, 537, 556, 561-563, 565-570, 577); Santa Marinella (1- 10, 12-14, 17, 22, 24, 30-41, 47-58, 64, 72-74).

7. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per l'intero periodo 2007-2013, con tassi di aiuto più elevati solo per gli aiuti a favore delle PMI, con un'intensità di aiuto di base del 15 %⁶ [comuni (sezioni di censimento)]

LAZ6.Y15.VT

ITE41 Viterbo

Montalto di Castro, Monte Romano, Tarquinia (9, 11, 16, 17, 19, 25-34, 36, 44-54, 56, 58-60, 62, 64-68, 71-75, 78, 82-86, 90, 92, 94, 95, 97-99, 101-110, 112, 113, 115-117, 120, 121, 123, 125, 126); Viterbo (391, 409, 413-415, 417, 426, 428, 437, 441-443, 446, 447, 451, 459, 460, 464, 466-468, 470-472, 475, 477, 480, 481, 484-486, 488, 490, 491, 495, 498, 499, 501, 502, 506-509, 511-514, 516, 518, 519, 522, 524, 529, 530, 532, 539, 598, 635, 1268, 1271, 1273, 1332, 1334, 1337, 1338, 1340, 1342, 1350, 1367, 1372-1374, 1377, 1381, 1384, 1387-1391, 1395-1400, 1402-1404, 1406-1417, 1419, 1421-1449, 1455-1457, 1500-1502, 1536, 1543, 1545, 1547-1551, 1570-1572, 1577, 1578).

⁶ Tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Non possono essere concessi aiuti per i progetti di investimento con spese ammissibili superiori a 25 milioni di Euro.

**Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013
 (2006/C 319/01)**

IV. MISURE DI SVILUPPO RURALE

IV.B.2. *Orientamenti sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli*

Art.42

Gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste da una delle disposizioni seguenti:

- a) l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001;
- b) il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione;
- c) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. In tal caso l'intensità massima di aiuto derivante dall'applicazione di tali orientamenti può essere portata:
 - i) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
 - ii) al 25 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE;
- d) nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale, per imprese che non sono piccole e medie imprese, ma che hanno meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, a condizione che il beneficiario rispetti tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, un aiuto fino al 20 % degli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti.

MODULISTICA

MODULISTICA

Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo

In caso di programmi di sviluppo presentati dal solo soggetto proponente

**Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Incentivazione delle attività imprenditoriali**

**Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo
(art. 7, comma 1 decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 settembre 2010)**

In caso di programmi di sviluppo presentati dal solo soggetto proponente

Spett. le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, per il tramite
di INVITALIA-AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.
SEGRETERIA FINANZA E IMPRESA
Via Calabria, 46
00187 Roma

Il sottoscritto in qualità di(1)
del/della denominazione.....
forma giuridica, con sede legale in, prov., CAP
via e n. civ., tel. fax
CF.....P. I.V.A.

quale soggetto proponente della proposta di Contratto di Sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DICHARA

che la società proponente:

- è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;
- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure concorsuali;
- si trova in regime di contabilità ordinaria;
- non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della istanza di accesso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- ha restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la restituzione (**riportare soltanto se ricorre la fattispecie**);
- non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER – Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

DICHARA INOLTRE

che la società proponente non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente istanza di accesso al Contratto di Sviluppo, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

CHIEDE

- di accedere alla procedura di negoziazione per la concessione di agevolazioni di cui al D.M. 24 Settembre 2010, per realizzare il Programma di Sviluppo (indicare la fattispecie ricorrente fra: Industriale / relativo alla Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / Turistico / Commerciale) così come dettagliato nella Proposta di massima del Contratto di Sviluppo allegata alla presente Istanza di Accesso, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia che si articola in n. progetti di investimento e n. progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale da realizzarsi nelle seguenti regioni:
- di beneficiare delle agevolazioni, relative alla realizzazione del Programma di Sviluppo, per un importo complessivo pari a Euro migliaia

ALLEGA

- ☐ Copia dell'avvenuta richiesta del certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso
- ☐ Dichiarazione dell'impresa proponente relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti
- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del D.M. 18 Aprile 2005 Allegati da 1 a 5
- ☐ Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese completo di vigenza e dicitura antimafia (2)
- ☐ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità per le imprese attive con dipendenti
- ☐ Proposta di massima del Contratto di Sviluppo

Data

Soggetto Proponente

Timbro e firma (3)

.....

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa);
- (2) Le imprese costituite all'estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine.
- (3) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo**In caso di programmi di sviluppo presentati da più soggetti**

**Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Incentivazione delle attività imprenditoriali**

**Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo
(art. 7, comma 1 decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 settembre 2010)**

In caso di programmi di sviluppo presentati da più soggetti

Spett. le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, per il tramite
di INVITALIA-AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A
SEGRETERIA FINANZA E IMPRESA
Via Calabria, 46
00187 Roma

Il sottoscritto in qualità di(1)
del/della denominazione.....
forma giuridica, con sede legale in, prov., CAP
via e n. civ., tel. fax
CF.....P. I.V.A.

quale soggetto proponente della proposta di Contratto di Sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

E

Il sottoscritto in qualità di(1)
del/della denominazione.....
forma giuridica, con sede legale in, prov., CAP
via e n. civ., tel. fax
CF.....P. I.V.A.

quale soggetto aderente al Contratto di Sviluppo diverso dal proponente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 2010, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(da replicare per ciascun soggetto aderente, diverso dal proponente)

CONTRATTI DI SVILUPPO

DICHIARANO

- che la società proponente e le altre società aderenti:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali;
 - si trovano in regime di contabilità ordinaria;
 - non rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - operano nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
 - non sono state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della istanza di accesso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la restituzione (riportare soltanto se ricorre la fattispecie);
 - non si trovano in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER – Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

DICHIARANO INOLTRE

che la società proponente e le altre società aderenti non hanno beneficiato né beneficeranno, per i progetti di investimento oggetto della presente istanza di accesso al Contratto di Sviluppo, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

CHIEDONO

- di accedere alla procedura di negoziazione per la concessione di agevolazioni di cui al D.M. 24 Settembre 2010, per realizzare il Programma di Sviluppo (indicare la fattispecie ricorrente fra: Industriale / relativo alla Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / Turistico / Commerciale) così come dettagliato nella Proposta di massima del Contratto di Sviluppo allegata alla presente Istanza di Accesso, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia che si articola in n. progetti di investimento e n. progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale da realizzarsi nelle seguenti regioni:

- di beneficiare delle agevolazioni, relative alla realizzazione del Programma di Sviluppo, per un importo complessivo pari a Euro migliaia

ALLEGANO

- ☐ Copia dell'avvenuta richiesta del certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso
- ☐ Dichiarazioni delle imprese beneficiarie relative all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti
- ☐ Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del D.M. 18 Aprile 2005 Allegati da 1 a 5
- ☐ Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese completo di vigenza e dicitura antimafia **(2)**
- ☐ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità per le imprese attive con dipendenti
- ☐ Proposta di massima del Contratto di Sviluppo

Data

Soggetto Proponente

Timbro e firma (3)

.....

Soggetto Aderente

Timbro e firma (3)

.....

Soggetto Aderente

Timbro e firma (3)

.....

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa);
- (2) Le imprese costituite all'estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine.
- (3) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

CONTRATTI DI SVILUPPO

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sussistenza delle infrastrutture e alla disponibilità delle risorse energetiche necessarie allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa (art. 7 comma 1 DM 24/09/2010)

Il sottoscritto _____
 codice fiscale _____ consapevole delle responsabilità anche penali
 derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

in qualità di _____ (1) dell'impresa _____ con sede in
 _____ e codice fiscale _____:

- che tutte le infrastrutture a carattere collettivo (rete viaria, rete idrica, depuratori, ecc.) neces-
sarie per lo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa sono ad oggi disponibili e funzionali;
- che la rete di distribuzione delle risorse energetiche (energia elettrica, metano, ecc.) necessarie
per lo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa è ad oggi disponibile;
- (qualora le infrastrutture a carattere collettivo ovvero la rete di distribuzione delle risorse ener-
getiche non fossero disponibili in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'atti-
vità prevista dall'iniziativa, indicare separatamente quelle esistenti e quelle mancanti):

.....

Si allega copia sottoscritta del documento di identità

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante (2)
 (nome, cognome, qualifica)

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
 stessa)
- (2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
 2000

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale*(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000)*

Il sottoscritto _____
codice fiscale _____ in qualità di _____ (1)
dell'impresa _____ con sede legale in _____
e codice fiscale _____, consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

dichiara:

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero.

Si allega copia sottoscritta del documento di identità

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante (2)
(nome, cognome, qualifica)

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

CONTRATTI DI SVILUPPO

Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

All. n. 1

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale _____
Indirizzo della sede legale _____
N. di iscrizione al registro delle imprese _____

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

☐	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
☐	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 2, 3, 4 e 5.
☐	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento (1):

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

☐	micro impresa
☐	piccola impresa
☐	media impresa
☐	grande impresa

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento (1):	Occupati (LRA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati (2) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (riportati dalla tabella 3 dell'allegato n. 4)			
2. Dati (2) di tutte le (eventuali) imprese associate (riportati dalla tabella 3 dell'allegato n. 4) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati (2) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi mentre consolidamento alla riga 1 (riportato dalla tabella 4 dell'allegato n. 5)			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1)

- (1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
- (2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

All. n. 3

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (Indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
—)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale _____

Indirizzo della sede legale _____

N. di iscrizione al registro delle imprese _____

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento(*)	Occupati (U/LA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'Allegato n. 5A e riportare i dati nell'Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell'Allegato n. 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

- a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%

Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

- b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale (%)	Occupati (U/LA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 3.

- (1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
- (2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
- (3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

Scheda n. 1 - Imprese collegate

(da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata)

Tabella 1

	Occupati (ULA)(*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

- (*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
- (**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Imprese collegate (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

Attenzione : I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

CONTRATTI DI SVILUPPO

All. n. 5

Scheda n. 2 - Imprese collegate

(da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento)

Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una "scheda di collegamento" (allegato n.5a) e procedere alla somma dei dati di tutte le imprese collegate compilando la tabella a

Impresa (indicare denominazione)	Capitale (€)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'Allegato n. 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

Scheda di collegamento

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale _____

Indirizzo della sede legale _____

N. di iscrizione al registro delle imprese _____

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari

Periodo di riferimento (2)			
	Occupati (U.I.A.)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

CONTRATTI DI SVILUPPO

Proposta di massima del Contratto di Sviluppo

1. I soggetti beneficiari

1.1 Profilo del soggetto proponente

Scheda anagrafica

1. Denominazione e forma giuridica
2. Partita IVA
3. Sede legale
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007
5. Dimensione impresa¹ (piccola, media, intermedia², grande)
6. Numero di dipendenti
7. Assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione
8. Evoluzione della proprietà negli ultimi 3 anni

Documentazione da allegare

- Nota sintetica sulla storia della società
- Struttura organizzativa
- Prodotto/servizio offerto: descrizione e caratteristiche distintive
- Scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), target e posizionamento, principali fornitori, principali clienti (breve descrizione)
- se società facente parte di un gruppo fornire schema sintetico dell'assetto societario e numero di dipendenti del gruppo
- copia Statuto
- copia dei bilanci civilistici e consolidati se redatti (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) degli ultimi tre esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione

N.B.: Se la Società proponente è neo costituita le informazioni suddette dovranno essere fornite anche dalla Società controllante e dalle eventuali altre società azioniste/socie.

Se la società neo costituita è controllata da Persone Fisiche fornire i curricula degli azionisti/soci.

1 Da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

2 Solo per le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; per impresa intermedia si intende l'impresa che conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati conformemente all'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

1.2 Profilo degli altri soggetti aderenti

(Le informazioni richieste in questa sezione, devono essere ripetute per ciascuna delle società, diverse dal proponente, che partecipano al programma di sviluppo)

Scheda anagrafica

1. Denominazione e forma giuridica
2. Partita IVA
3. Sede legale
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007
5. Dimensione impresa³ (piccola, media, intermedia⁴, grande)
6. Numero di dipendenti
7. Assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione
8. Evoluzione della proprietà negli ultimi 3 anni

Documentazione da allegare

- Nota sintetica sulla storia della società
- Struttura organizzativa
- Prodotto/servizio offerto: descrizione e caratteristiche distintive
- Scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), target e posizionamento, principali fornitori, principali clienti (breve descrizione)
- se società facente parte di un gruppo fornire schema sintetico dell'assetto societario e numero di dipendenti del gruppo
- nota sintetica circa le relazioni con il soggetto proponente
- copia Statuto
- copia dei bilanci civilistici e consolidati se redatti (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) degli ultimi tre esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione

N.B.: Se la Società proponente è neo costituita le informazioni suddette dovranno essere fornite anche dalla Società controllante e dalle eventuali altre società azioniste/socie.

Se la società neo costituita è controllata da Persone Fisiche fornire i curricula degli azionisti/soci.

³ Da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

⁴ Solo per le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; per impresa intermedia si intende l'impresa che conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati conformemente all'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

CONTRATTI DI SVILUPPO

2. Il programma di sviluppo

Tipologia del programma di sviluppo

- a) programma di sviluppo industriale
- b) programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- c) programma di sviluppo turistico
- d) programma di sviluppo commerciale

1. Sintesi del Programma di Sviluppo

- a) caratteristiche salienti
 - descrizione del progetto;
 - localizzazione;
 - settore/i di attività;
 - prodotti/servizi offerti;
 - tempistica di realizzazione;
 - effetti attesi dal punto di vista economico ed occupazionale;
 - b) descrizione della strategia alla base dell'iniziativa proposta (indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche);
 - c) sintetica descrizione dello scenario competitivo (mercato di riferimento, principali competitor e relative quote di mercato, canali distributivi);
 - d) descrizione del know-how specifico detenuto dai partecipanti;
2. In caso di più progetti d'investimento fornire tutti gli elementi utili a comprovare la connessione e la funzionalità tra gli stessi in relazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Dm 24 settembre 2010. Evidenziare anche i rapporti di sequenzialità tra i progetti, la coerenza con un unico disegno di sviluppo produttivo/economico/occupazionale/territoriale, le interdipendenze temporali, eventuali vincoli e aspetti critici;
3. Specificare se il Programma di Sviluppo prevede la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali con oneri a carico di risorse pubbliche; in caso positivo:
- descrivere brevemente la tipologia di infrastrutture pubbliche da realizzare;
 - indicare la localizzazione prevista;
 - fornire le motivazioni utili a comprovare la funzionalità/necessità in relazione al progetto industriale proposto.
4. Con riferimento al programma di sviluppo, specificare la rispondenza ai criteri di priorità di cui all'allegato 4 del DM 24 settembre 2010. In particolare, descrivere nel dettaglio, fornendo eventuale documentazione a supporto:
- a. Intensità dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari.
 - b. Entità dell'eventuale cofinanziamento regionale (qualora già si disponga di informazioni a riguardo).
 - c. Idoneità del Programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata.
 - d. Capacità del Programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente.
 - e. Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma.

5. Per i soli programmi di sviluppo turistico, specificare inoltre la rispondenza ai criteri di priorità specifici di cui all'allegato 4 del DM 24 settembre 2010.

In particolare, descrivere nel dettaglio, fornendo eventuale documentazione a supporto:

- Prossimità di attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici alle unità produttive oggetto del Programma.
- Presenza nell'area oggetto del Programma di dinamiche turistiche caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo con particolare riferimento ai flussi turistici internazionali.
- Capacità del Programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
- Presenza all'interno del Programma di investimenti per lo sviluppo di servizi innovativi di supporto all'offerta turistica.

N.B.: Qualora necessario, le informazioni sopra richieste possono essere fornite anche sotto forma di allegati.

Dati sintetici del Programma di Sviluppo (in €/000)

Progetti di investimento				
Soggetti realizzatori	Ubicazione	Investimenti previsti totali	Inv. per i quali si chiede l'agevolazione	Agevolazioni previste
Totale				

Progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale				
Soggetti realizzatori	Ubicazione	Investimenti previsti totali	Inv. per i quali si chiede l'agevolazione	Agevolazioni previste
Totale				

3. I progetti di investimento

3.1 Scheda sintetica del programma di sviluppo (TITOLO II e TITOLO III D.M. 24 settembre 2010) (Da ripetere per ciascun progetto di investimento/beneficiario previsto)

3.1.1 Descrizione del progetto di investimento

Obiettivi del progetto di investimento

- a) Realizzazione di nuove unità produttive
 - b) Ampliamento di unità produttive esistenti
 - c) Diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi
 - d) Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente
- localizzazione prevista (provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP)
 - codice ATECO 2007
 - sintetica descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi previsti

Occupazione

Occupazione previsionale: U.L.A. (unità lavorative annue) relative all'unità locale nella quale viene realizzato l'investimento produttivo.

Dipendenti	Media ultimi dodici mesi ⁵	Attuale ⁶	200x	200x	200x	200x	"a regime"
Totale							

Effetto incentivante

(Sezione da compilare solo da grandi imprese, incluse quelle appartenenti alla categoria delle imprese intermedie)

Fornire documentazione utile a dimostrare che il progetto di investimento soddisfi almeno una delle condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del D.M. 24 settembre 2010.

5 Da inserire, nel caso in cui l'impresa non sia di nuova costituzione, riportando il dato medio degli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

6 Da inserire, nel caso in cui l'impresa non sia di nuova costituzione, riportando il dato dell'ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

3.1.2 Investimenti previsti

Investimenti a fronte dei quali si richiedono agevolazioni	
Dettaglio	Importo ²
a. suolo aziendale e sue sistemazioni ³	
b. opere murarie e assimilate ³	
c. infrastrutture specifiche aziendali	
d. macchinari, impianti ed attrezzature varie	
e. programmi informatici, brevetti, licenze e know-how ⁴	
f. studi preliminari di fattibilità e consulenza ⁵	
Totale	

Eventuali altri investimenti previsti ¹	
Dettaglio	Importo ²
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
Totale	

3.1.3 Tempistica degli investimenti

Avvio del progetto di investimenti

Conclusione del progetto di investimenti

(Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 24 settembre 2010, il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di accesso)

¹ inserire importi al netto dell'IVA

² le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10%

³ tali spese sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento; tale limite è elevato al 70% nel caso di programmi di sviluppo turistico e commerciale

⁴ per le grandi imprese tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile

⁵ per le sole PMI fino al 4% dell'importo complessivo ammissibile

⁶ indicare investimenti non agevolabili, tra cui: macchinari usati, immobili che hanno già beneficiato - nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza - di altri aiuti fatta eccezione per quelli di natura fiscale, spese di funzionamento e notari.

CONTRATTI DI SVILUPPO

3.1.4 Disponibilità degli immobili e cantierabilità del progetto di investimento

- Indicare a mezzo DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria la situazione relativa alla disponibilità del suolo e degli immobili oggetto del programma di sviluppo; se si è già in possesso di tale requisito specificare il titolo di disponibilità; in caso contrario, specificare tempi e modalità previste per l'ottenimento della disponibilità. Specificare la situazione dei vincoli urbanistici ed edilizi con riferimento agli immobili interessati dal programma.
- Indicare a mezzo DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria tutte le concessioni e/o autorizzazioni previste, nonché - ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano - tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di investimento, specificando se sono già stati ottenuti o meno. Indicare i tempi previsti ed evidenziare le eventuali criticità / motivi ostativi al rilascio delle suddette autorizzazioni.

3.1.5 Fabbisogni finanziari del progetto di investimento

	Importo
Totale Investimenti	
IVA	
Ulteriori Fabbisogni	
Totale Fabbisogni	

3.1.6 Coperture finanziarie previste

	Importo
Mezzi propri	
Agevolazioni richieste	
Contributo in conto impianti	
Contributo in conto interessi a valere su un finanziamento ordinario	
Finanziamento agevolato ⁷	
Totale	
Altre coperture	
Finanziamenti bancari a medio – lungo	
Finanziamenti a breve	
Altro	
Totale	
Totale coperture	

7 L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie (fornire dettagli al riguardo).

1. Precisare in che modo il/i socio/i della società beneficiaria reperirà/anno i mezzi finanziari occorrenti per dotarla del capitale sociale previsto.
2. Produrre lettera di disponibilità degli istituti di credito che interverranno a copertura del progetto (per l'erogazione del finanziamento a medio/lungo e delle altre eventuali forme tecniche previste), con indicazione degli importi di finanziamento previsti.

3.2 Scheda sintetica progetto di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale (TITOLO IV D.M. 24 settembre 2010)

(Da ripetere per ciascun progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)

3.2.1 Descrizione del progetto di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale

1. Indicare il beneficiario / i beneficiari che partecipano al progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
 2. Nel caso di collaborazione fra più soggetti beneficiari, indicare la percentuale di costi che si prevede verranno sostenuti da ciascuno di essi.
- Tema dell'iniziativa:
Descrivere in modo sintetico l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto dell'iniziativa con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione; evidenziare le sinergie e le interconnessioni funzionali del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con il programma di sviluppo ed altri eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale costituenti oggetto della presente istanza del contratto di sviluppo.
 - Obiettivo finale del programma:
Descrivere in modo sintetico le caratteristiche, le prestazioni del prodotto/processo/servizio da sviluppare nonché le problematiche tecnico-scientifiche da risolvere per conseguire le soluzioni previste.
 - Tempi di realizzazione del progetto:
Indicare data di inizio prevista e la durata in mesi del progetto.
 - Attività previste:
Descrivere in modo sintetico le attività da realizzare distinte nelle diverse fasi di sviluppo e di ricerca industriale.
Indicare, infine, gli eventuali adempimenti della pubblica amministrazione necessari per la realizzazione dell'iniziativa (concessioni/autorizzazioni/nulla osta, ecc.).
 - Localizzazioni previste
provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP.

CONTRATTI DI SVILUPPO

3.2.2 Personale impiegato nel progetto

Unità previste	
- Ricercatori	
- tecnico	
- ausiliari R&S	
Totale	

3.2.3 Spese / Investimenti previsti

Attività di ricerca industriale		Importo	
Dettaglio	Totale	% Imputabile ⁽¹⁾	Costo agevolabile ⁽²⁾
a. strumenti/attrezzature			
b. personale ⁽³⁾			
c. servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attività del programma (specificare)			
d. acquisizione risultati di ricerca, brevetti/know-how			
e. spese generali ⁽⁴⁾			
f. materiali			
Totale			

Attività di sviluppo sperimentale		Importo	
Dettaglio	Totale	% Imputabile ⁽¹⁾	Costo agevolabile ⁽²⁾
a. strumenti/attrezzature			
b. personale ⁽³⁾			
c. servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attività del programma (specificare)			
d. acquisizione risultati di ricerca, brevetti/know-how			
e. spese generali ⁽⁴⁾			
f. materiali			
Totale			

- la percentuale è da calcolare in relazione alla misura ed al periodo per cui i beni oggetto di investimento sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- il dato è pari al prodotto fra il costo totale e la percentuale imputabile;
- limitatamente a ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- determinate forfettariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili relativi al personale indicati al punto c)

Altri investimenti previsti (non agevolabili)	
Dettaglio	Importo
a.	
b.	
c.	
Totale	

Note del partecipante relative alle caratteristiche salienti degli investimenti/ costi del progetto sopra sintetizzati

3.2.4 Tempistica degli investimenti

Data avvio delle spese/investimenti

Conclusione

(Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 24 settembre 2010, il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di accesso)

3.2.5 Fabbisogni finanziari del progetto

	Importo
Totale spese/investimenti	
Ulteriori Fabbisogni	
Totale Fabbisogni	

3.2.6 Coperture finanziarie previste

	Importo
Mezzi propri	
Agevolazioni richieste	
Contributo alla spesa	
Contributo in conto interessi a valere su un finanziamento ordinario	
Finanziamento agevolato ⁸	
Totale	
Altre coperture	
Finanziamenti bancari a medio-lungo	
Finanziamenti a breve	
Altro	
Totale	
Totale coperture	

1. Precisare in che modo il/i socio/i della società beneficiaria reperirà/anno i mezzi finanziari occorrenti per dotarla del capitale sociale previsto.
2. Produrre lettera di disponibilità degli istituti di credito che interverranno a copertura del progetto (per l'erogazione del finanziamento bancario a medio/lungo e delle altre eventuali forme tecniche previste), con indicazione degli importi di finanziamento previsti.

8 L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie (fornire dettagli al riguardo).

Persone delegate ai rapporti con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Sig. _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

Dichiarazione dell'impresa proponente e degli altri eventuali soggetti aderenti

Il sottoscritto, nella sua qualità di (1)....., dell'impresa proponente forma giuridica con sede legale in prov., CAP,

E

il sottoscritto, nella sua qualità di⁹....., dell'impresa aderente (da replicare per ciascun soggetto aderente diverso dal proponente)..... forma giuridica con sede legale in prov., CAP,

- dichiarano che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;
- autorizzano l'Agenzia ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria del presente progetto imprenditoriale;
- si impegnano ad esibire l'ulteriore documentazione che l'Agenzia dovesse richiedere per la valutazione dell'iniziativa imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento;
- si impegnano a comunicare tempestivamente all'Agenzia tutte le variazioni relative ai dati forniti al momento della presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda;
- prendono atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati da l'Agenzia a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell'Agenzia che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all'esterno.

Data.....

Soggetto Proponente
Timbro e firma (2)
.....

Soggetto Aderente
Timbro e firma (2)
.....

Soggetto Aderente
Timbro e firma (2)
.....

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) dell'impresa/partecipante.

(2) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Impegno di riservatezza

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Agenzia), avente sede legale a Roma in Via Calabria n°46, nell'ambito dell'analisi del progetto di investimento da Voi presentato, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal D.M. 24 Settembre 2010, richiede informazioni sull'attività che sarà svolta in funzione dell'iniziativa.

Con la presente lettera l'Agenzia **si impegna** a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni confidenziali di cui verrà in possesso per un periodo di 3 anni. Per "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni fornite all'Agenzia per iscritto, di qualunque natura e contenuto (economiche, finanziarie, organizzative, tecniche, progettuali, industriali, commerciali, di mercato etc.), relative alla stessa iniziativa, alle società controllate, controllanti, collegate o partecipate in genere e che non siano liberamente ottenibili con qualsivoglia mezzo di informazione. Sono escluse dall'impegno le informazioni divulgate al pubblico in data anteriore alla sottoscrizione del presente accordo.

L'Agenzia si impegna:

- a considerare e trattare le informazioni confidenziali come strettamente private e ad attuare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle informazioni stesse;
- ad utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente allo scopo di effettuare l'analisi del progetto di investimento della società;
- a non usare comunque tali informazioni in modo che rechino danno o anche solo pregiudizio a Voi, alle società controllate, controllanti, collegate o partecipate in genere;
- a non divulgare alcuna informazione a terzi se non con espressa autorizzazione da parte Vostra, entro il terzo anno dalla data del suo ricevimento, fatte salve la documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione tecnica preventiva e di monitoraggio degli investimenti prospettati nel Piano per le quali Voi, con la firma per ricevuta e accettazione della presente, sin da ora autorizzate l'Agenzia alla divulgazione;
- alla fine delle attività ovvero in caso di interruzione dell'attività stessa, a restituire, a Vostra richiesta, tutte le informazioni dichiarate confidenziali (come meglio detto più sopra) ricevute su qualunque supporto, cartaceo o no, in originale ed in copia.

Per presa visione:

Data.....

Soggetto Proponente
Timbro e firma (1)
.....

Soggetto Partecipante
Timbro e firma (1)
.....

Soggetto Partecipante
Timbro e firma (1)
.....

(1) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

CONTRATTI DI SVILUPPO

Proposta definitiva del Contratto di Sviluppo

Documentazione progettuale

(ai sensi dell'art.8 del D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010)

Sezione I

Scheda sintetica del programma di sviluppo contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei progetti d'investimento proposti (Art. 8, comma 3 D.M. 24 settembre 2011)

1. Il proponente

Scheda anagrafica della società proponente

(N.B. Se la società proponente è neo costituita le informazioni seguenti dovranno essere fornite anche dalla società controllante e dalle eventuali altre società azioniste/socie.

Se la società neo costituita è controllata da persone fisiche fornire i curricula degli azionisti/soci)

Ragione Sociale

Forma giuridica

Sede Legale (indirizzo completo)

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

Fax

E-mail

Costituzione (data, estremi atto costitutivo, durata)

Data inizio attività

Registro imprese (Ufficio, numero iscrizione R.E.A., numero iscrizione)

Oggetto sociale

Settore merceologico

Attività esercitata

Codice ATECO 2007

Capitale sociale (deliberato, sottoscritto, versato)

Legale rappresentante

N° dipendenti al 31/12/2....

Contratto applicato

Posizione INPS (Ufficio, data iscrizione, settore)

Scheda descrittiva della società proponente

Storia dell'azienda:

- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa aziendale.

Storia del gruppo di appartenenza:

- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello stesso;
- settori di attività delle consociate.

Informazioni sulla società:

- settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
- mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
- quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
- principali competitor e relative quote di mercato;
- principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
- know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali).

Vertice e management aziendale (indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità)

Ubicazione (indicare l'ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché quella/e oggetto degli investimenti previsti)

Dati economici e finanziari della società proponente

Conto Economico	31.12.xx	%	31.12.xx	%	31.12.xx	%
FATTURATO						
VALORE DELLA PRODUZIONE						
MARGINE OPERATIVO LORDO						
REDDITO OPERATIVO						
RISULTATO NETTO						

Stato Patrimoniale	31.12.xx	%	31.12.xx	%	31.12.xx	%
ATTIVO						
ATTIVITÀ CORRENTI						
IMMOBILIZZ. NETTE						
PASSIVO						
PASSIVITÀ CORRENTI						
PASSIVITÀ N/L TERMINE						
MEZZI PROPRI						

Indicare l'indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in corso, le passività potenziali, e le garanzie prestate e ricevute, fornendo eventuale documentazione esplicativa.

CONTRATTI DI SVILUPPO

2. Soggetti aderenti

Scheda anagrafica dei soggetti aderenti al programma di sviluppo

(da ripetere per ogni soggetto beneficiario diverso dal proponente)

(N.B. Se la società è neo costituita le informazioni seguenti dovranno essere fornite anche dalla società controllante e dalle eventuali altre società azioniste/socie.

Se la società neo costituita è controllata da persone fisiche fornire i curricula degli azionisti/soci)

Ragione Sociale

Forma giuridica

Sede Legale (indirizzo completo)

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

Fax

E-mail

Costituzione (data, estremi atto costitutivo, durata)

Data inizio attività

Registro imprese (Ufficio, numero iscrizione R.E.A., numero iscrizione)

Oggetto sociale

Settore merceologico

Attività esercitata

Codice ATECO 2007

Capitale sociale (deliberato, sottoscritto, versato)

Legale rappresentante

N° dipendenti al 31/12/2....

Contratto applicato

Posizione INPS (Ufficio, data iscrizione, settore)

Scheda descrittiva dei soggetti aderenti al programma di sviluppo

(da ripetere per ogni soggetto beneficiario diverso dal proponente)

Storia dell'azienda:

- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa aziendale.

Storia del gruppo di appartenenza:

- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello stesso;
- settori di attività delle consociate.

Informazioni sulla società:

- settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
- mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
- quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
- principali competitor e relative quote di mercato;
- principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
- know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali).

Vertice e management aziendale (indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità)

Ubicazione (indicare l'ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché quella/e oggetto degli investimenti previsti)

Dati economici e finanziari dei soggetti aderenti al programma di sviluppo

(da ripetere per ogni soggetto beneficiario diverso dal proponente)

Conto Economico	31.12.xx	%	31.12.xx	%	31.12.xx	%
FATTURATO						
VALORE DELLA PRODUZIONE						
MARGINE OPERATIVO LORDO						
REDDITO OPERATIVO						
RISULTATO NETTO						

Stato Patrimoniale	31.12.xx	%	31.12.xx	%	31.12.xx	%
ATTIVO						
ATTIVITÀ CORRENTI						
IMMOBILIZZAZIONI NETTE						
PASSIVO						
PASSIVITÀ CORRENTI						
PASSIVITÀ M/L TERMINE						
MEZZI PROPRI						

Indicare l'indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in corso, le passività potenziali, e le garanzie prestate e ricevute, fornendo eventuale documentazione esplicativa.

CONTRATTI DI SVILUPPO

3. Programma di sviluppo proposto

Informazioni sul programma di sviluppo

Fornire una descrizione del programma di sviluppo complessivo:

- descrivere le caratteristiche distintive dei prodotti/servizi che si intendono realizzare e dei bisogni che si intendono soddisfare;
- indicare le eventuali sinergie produttive e/o commerciali con altri prodotti/servizi già realizzati dall'impresa proponente e/o dalle eventuali imprese aderenti.

Sintetizzare l'articolazione e gli importi dell'intero programma di sviluppo nelle seguenti tabelle:

Progetti di investimento				
Soggetti realizzatori	Ubicazione	Investimenti previsti totali	Inv. per i quali si chiede l'agevolazione	Agevolazioni previste
Totale				

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale				
Soggetti realizzatori	Ubicazione	Investimenti previsti totali	Inv. per i quali si chiede l'agevolazione	Agevolazioni previste
Totale				

Presupposti all'origine del programma di sviluppo

Indicare le ragioni produttive, economiche e distributive evidenziando eventualmente, qualora la proposta di contratto di sviluppo sia articolata in più programmi di sviluppo e, eventualmente, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le interconnessioni esistenti con particolare riferimento alle eventuali logiche di filiera produttiva e/o distributiva.

Obiettivi del programma di sviluppo

Descrivere gli obiettivi del programma con particolare riguardo a:

- Incremento produttivo e di fatturato attesi;
- incremento occupazionale atteso;
- miglioramento della competitività;
- prospettive di redditività;
- quote di mercato.

La strategia finanziaria

Descrivere la struttura finanziaria del programma in termini di coperture degli investimenti previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e finanziamenti bancari), secondo la seguente tabella:

Fabbisogni/Coperture	
Investimenti complessivi	
per i quali si richiede agevol.	
o/tra	
Ulteriori fabbisogni (dettaglio)	
Totale fabbisogni	
Mezzi propri	
Contributi e/impienti	
Contributo in c/interessi a valere su un finanziamento ordinario	
Finanziamento agevolato ¹	
Altre coperture (dettaglio)	
Totale coperture	

Opere Infrastrutturali

Descrivere le eventuali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche, illustrandone, in particolare, la funzionalità alla realizzazione del Progetto di Investimento ed indicare, ove possibile, i prevedibili tempi di realizzazione.

1 L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie (fornire dettagli al riguardo).

CONTRATTI DI SVILUPPO

Sezione II

Documentazione progettuale relativa al programma di sviluppo

1. Il progetto di investimento

Investimenti del progetto

(N.B. Qualora il programma di sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di investimento, le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto)

Descrivere il progetto di investimento, le motivazioni che ne sono alla base ed i prodotti/servizi alla cui produzione esso è destinato.

Dettagliare il progetto di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando l'articolazione di cui al prospetto seguente. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicare l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione di cui alla sezione "Allegati" e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire il dettaglio ed indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice; indicare, con riferimento al programma investimenti, le aliquote d'ammortamento per categorie omogenee di cespiti.

PROGETTAZIONE E STUDI	Totale	di cui agevolabile
Progettazioni		
Direzione lavori		
Studi di fattibilità		
Valutazione d'impatto ambientale		
Colaudi di legge		
Oneri di concessione edilizia		
Altro (specificare)		
TOTALE PROGETTAZIONE E STUDI		

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI	Totale	di cui agevolabile
SUOLO AZIENDALE		
Suolo aziendale		
Sistemazione suolo		
Indagini geognostiche		
Totale suolo aziendale*		
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI		
Capannoni e fabbricati industriali		
(individuati singolarmente)		
Totale capannoni e fabbricati industriali		

2 Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10%.

GUIDA AI
CONTRATTI DI SVILUPPO

Fabbricati civili per uffici e servizi sociali (individuati singolarmente)		
Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali		
Riscaldamento		
Condizionamento		
Idrico		
Elettrico		
Fognario		
Metano		
Aria compressa		
Telefonico		
Altri impianti generali		
Totale impianti generali		
Strade		
Piazze		
Recinzioni		
Allacciamenti		
Tettoie		
Cabine metano, elettriche, ecc.		
Basamenti per macchinari e impianti		
Pozzi idrici		
Altro		
Totale strade, piazze, recinzioni, ferrovie, ecc.		
Opere varie		
Totale opere varie		
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI³⁾		

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE	Totale	di cui agevolabile
Macchinari (individuati singolarmente)		
Totale macchinari		
Impianti (individuati singolarmente)		
Totale impianti		
Attrezzature (individuate singolarmente, compresi mobili e attrezzature d'ufficio)		
Totale attrezzature		
Mezzi mobili (individuati singolarmente)		
Totale mezzi mobili		
TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE		

3 Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento; tale limite è elevato al 70% nel caso di programmi di sviluppo turistico e commerciale.

CONTRATTI DI SVILUPPO

Immobilizzazioni immateriali	Totale	di cui: operaz/difese
Software ⁴		
Brevetti ⁴		
Altri costi pluriennali (know-how, conoscenze tecniche non brevettate) ⁴		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		

Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti

Descrizione investimento	Aliquota ammort.to	Contabilizzato al 31.12.XX	XX+1	XX+2	XX+3	XX+4	TOT
Progettazione e Studi							
Suolo aziendale							
Capannoni e fabbricati industriali							
Fabbricati civili							
Impianti generali							
Strade, piazzali, recinzioni ecc.							
Opere varie							
Macchinari							
Impianti							
Attrezzature							
Mezzi mobili							
Immobilizzazioni immateriali							
TOTALE							

Ammortamenti cespiti esistenti

	XX+1	XX+2	XX+3	XX+4	TOT
Accantonamenti a fondo ammortamento BENI MATERIALI					
Accantonamenti a fondo ammortamento BENI IMMATERIALI					
TOTALE					

4 Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Piano finanziario per la copertura degli investimenti

	Anno di avvio a realizzazione	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOTALE
Fabbisogni					
Investimenti immateriali					
Investimenti materiali					
IVA sugli investimenti					
Totale Fabbisogni					
Fonti					
Incremento Capitale Sociale (dettagliare gli apporti dei singoli soci)					
Agevolazioni (dettagliare: contributo c/impianti, contributo in c/interessi a valere su un finanziamento ordinario, finanziamento agevolato ⁵)					
Finanziamenti (dettagliare: Finanziamenti a m/l termine; Finanziamenti a breve termine)					
Altre disponibilità (specificare)					
Totale fonti					

Contributi ricevuti

Indicare l'ammontare di eventuali contributi pubblici già acquisiti relativamente all'unità produttiva oggetto del programma di investimenti, la data di concessione e la norma agevolativa di riferimento.

5 L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie (fornire dettagli al riguardo).

CONTRATTI DI SVILUPPO

2. Investimenti in ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale

(N.B. Qualora il programma di sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di ricerca e sviluppo, le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto)

Tema dell'iniziativa

Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive ed i miglioramenti produttivi attesi relativi ai programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione oggetto dell'iniziativa con particolare riferimento ai problemi esistenti e quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione. Evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente.

Illustrare le interconnessioni funzionali dell'iniziativa con altri programmi di sviluppo già realizzati e con il programma di sviluppo oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo.

Obiettivo finale dell'iniziativa

Descrivere il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare evidenziando le principali problematiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste.

Tempi di realizzazione e responsabile del progetto

Indicare:

- durata (in mesi) del programma;
- data di inizio;
- data di ultimazione;
- responsabile di progetto (nome, cognome, incarico ricoperto nell'azienda).

Attività previste

Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, dell'iniziativa, articolate in eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale dell'iniziativa, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria — dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali — ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Specificare se le attività prevedono la partecipazione di Enti pubblici di ricerca e Università, evidenziandone le modalità di coinvolgimento. Indicare, inoltre, se la realizzazione dell'iniziativa è strettamente correlata alla realizzazione ovvero all'adeguamento delle necessarie infrastrutture a carattere collettivo (rete viaria, rete idrica, depuratori, ecc) o della rete di distribuzione delle risorse energetiche. Indicare infine gli eventuali adempimenti della pubblica amministrazione necessari per la realizzazione dell'iniziativa (concessioni/autorizzazioni/nulla osta, ecc.).

Elementi di validità tecnologica dell'iniziativa

Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma.

Elementi di validità economica dell’iniziativa

Descrivere la validità economica del programma, con particolare riferimento all’impatto previsto sulle prospettive di mercato e sulla redditività attesa dei soggetti realizzatori nella successiva fase di industrializzazione del prodotto, processo o servizio da sviluppare.

Localizzazioni previste

Indicare l’ubicazione delle spese previste dal programma (provincia, comune, indirizzo).

Spese ed Investimenti Previsti (al netto dell’IVA)

Dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, articolato in relazione alle attività di ricerca industriale ed alle attività di sviluppo sperimentale. In particolare, degli strumenti e attrezzature fornire l’elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali e i computi metrici di massima, per gli immobili interessati dagli investimenti indicare il titolo di “disponibilità” degli stessi; dei servizi di consulenza indicare l’oggetto. Riassumere le spese previste utilizzando lo schema di seguito riportato:

Strumenti e attrezzature	Sviluppo Sperimentale			Ricerca Industriale		
	Totale	% agevolabile	di cui agevolabile	Totale	% agevolabile	di cui agevolabile
Strumenti						
(descrizione dei singoli strumenti)						
Totale strumenti						
Attrezzature						
(descrizione delle singole attrezzature)						
Totale attrezzature						
TOTALE STRUMENTI E ATTREZZATURE						

Personale di ricerca ⁶	Sviluppo Sperimentale	Ricerca Industriale
Ricercatori		
Tecnici		
Auxiliary R&D		
Altre categorie		
TOTALE PERSONALE		

6 Limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

CONTRATTI DI SVILUPPO

Altre spese ammissibili	Sviluppo Sperimentale	Ricerca Industriale
Servizi di consulenza (specificare)		
Altri servizi utilizzati per l'attività del programma (specificare)		
Acquisizione risultati di ricerca (specificare)		
Acquisizione brevetti (descrizione dei singoli brevetti)		
Acquisizione know how (specificare)		
Acquisizione diritti di licenza		
Spese generali		
Materiali		
TOTALE ALTRE SPESE		

Altri investimenti previsti (non agevolabili)	
Descrizione	Importo
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
Totale	

Suddivisione delle spese per anno solare

Descrizione investimento	Anno di avvio e realizzazione	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOT
Fabbricati					
Strumenti					
Attrezzature					
Personale di ricerca					
Servizi di consulenza/altri servizi utilizzati per l'attività del programma					
Acquisizione risultati di ricerca, brevetti, knowhow					
Acquisizioni diritti di licenza					
Spese generali					
Materiali					
Investimenti non agevolabili					
TOTALE					

Piano finanziario per la copertura degli investimenti

	Anno di avvio a realizzazione	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOTALE
Fabbisogni					
investimenti immateriali					
investimenti materiali					
IVA sugli investimenti					
Totale Fabbisogni					
Fonti					
incremento Capitale Sociale (dettagliare gli apporti dei singoli soci)					
Agevolazioni (dettagliare: contributo c/impianti, contributo in c/interessi a valere su un finanziamento ordinario, finanziamento agevolato ⁸)					
Finanziamenti (dettagliare: finanziamenti a m/l termine, finanziamenti a Breve termine)					
Altre disponibilità (specificare)					
Totale Fonti					

8 L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie (fornire dettagli al riguardo).

3. Piano economico finanziario

(N.B. Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto beneficiario/programma di sviluppo. Nel caso di organizzazioni complesse articolate in diverse unità produttive, il piano economico-finanziario potrà essere riferito alla unità produttiva oggetto del programma di sviluppo. In tal caso, dovranno essere forniti anche i principali dati economico-finanziari previsionali del soggetto partecipante (in termini di volume di affari, andamento dei principali margini operativi, evoluzione della struttura patrimoniale e finanziaria), specificando l'impatto della realizzazione del progetto di investimento oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo sulle previsioni complessive. I dati economico-finanziari previsionali dovranno essere forniti anche dai soggetti beneficiari che realizzino esclusivamente programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale).

Previsioni di vendita e capacità produttiva

- Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento dell'azienda, principali fornitori.
- Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.
- Indicare le previsioni di evoluzione dei ricavi esplicitando le motivazioni sottostanti.

PREVISIONI DELLE VENDITE IN QUANTITÀ*					
Prodotto/servizio (specificare)	Attuali	Previsioni			
	200..	200..	200..	200..	200..
A)					
B)					
C)					

PREZZI DI VENDITA UNITARI					
Prodotto/servizio (specificare)	Attuali	Previsioni			
	200..	200..	200..	200..	200..
A)					
B)					
C)					

Capacità produttiva a regime

Indicare per ciascun tipo di lavorazione/prodotto la capacità produttiva a regime e l'esercizio di regime

Prodotto	Unità di misura	Produzione massima /unità di tempo	N. unità di tempo/anno	Produzione massima teorica	Produzione annua	Anno di regime
A						
B						
C						

L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

- Descrivere il ciclo produttivo ed i relativi costi di processo, evidenziando gli eventuali recuperi di efficienza indotti dal nuovo investimento.
- Sintetizzare i costi diretti di produzione previsti a regime, per le principali famiglie di prodotto.

	Prodotto 1	Prodotto 2	Prodotto...	Prodotto...	Prodotto N
Materie prime					
Materiali sussidiari					
Manodopera					
Prestazioni esterne					
Utenze					

Analisi dei costi operativi

Redigere la tabella di seguito riportata e descrivere le principali ipotesi di piano relativamente alla quantificazione dei costi diretti ed indiretti.

SCHEDA COSTI OPERATIVI	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Materie prime				
Materiali sussidiari di produzione				
Manodopera diretta				
Prestazioni esterne dirette				
Consumi				
Oneri di inefficienza				
Totale costo del venduto				
Provisioni				
Trasporti				
Royalties				
Premi a clienti				
Altri costi variabili di vendita				
Totale costi variabili di vendita				
TOTALE COSTI DIRETTI				
Riparazioni e manutenzioni				
Materiali vari				
Spese automezzi				
Altro				
Totale spese generali di stabilimento				
Affitti e leasing				
Spese di viaggio				
Perdite su crediti correnti				
Consulenze marketing				
Consulenze prodotto				
Altro				
Totale spese indirette di vendita				
Mostre e fiere				
Pubblicità				
Ricerche di mercato				
Altro				
Totale spese pubblicità e promozione				

CONTRATTI DI SVILUPPO

SCHEDA COSTI OPERATIVI	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Spese legali				
Spese di viaggio				
Compensi CdA e Collegio Sindacale				
Imposte e tasse su atti societari				
Compensi a società di revisione				
Servizi generali				
Consulenza				
Spese automezzi				
Costo EDP				
Altre				
Totale spese generali e amministrative				
Consulenza				
Materiali				
Varie				
Totale Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale				
TOTALE SPESE Fisse				
TOTALE COSTI OPERATIVI				

Mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori

Descrivere la struttura del mercato delle materie prime, grado di concentrazione dei fornitori, eventuali integrazioni a monte e a valle.

L'organizzazione del lavoro

PIANO OCCUPAZIONALE					
N. addetti	Attuali	Previsioni			
	31.12.XX	20XX	20XX	20XX	20XX
Diretti di produzione					
Dirigenti					
Impiegati					
Operai					
Totale diretti di produzione					
Indiretti di produzione					
Dirigenti					
Impiegati					
Operai					
Totale indiretti di produzione					
Stagionali					
Indiretti di struttura					
Dirigenti					
Impiegati					
Operai					
Totale indiretti di struttura					
TOTALE					

CONTRATTI DI SVILUPPO

Di cui:

ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI INSERIMENTO (EX FORMAZIONE-LAVORO)					
N. addetti	Attuali	Previsioni			
	31.12.XX	20XX	20XX	20XX	20XX
Impiegati					
Operai					
Totale					

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO					
	Attuale	Previsione			
	31.12.XX	20XX	20XX	20XX	20XX
DIRIGENTI					
Salari e stipendi					
Oneri sociali					
Accanto a TFR					
IMPIEGATI					
Salari e stipendi					
Oneri sociali					
Accanto a TFR					
OPERAI					
Salari e stipendi					
Oneri sociali					
Accanto a TFR					
ATIPICI					
Salari e stipendi					
Oneri sociali					
Accanto a TFR					
R.I & S.S.					
Salari e stipendi					
Oneri sociali					
Accanto a TFR					

CONTRATTI DI SVILUPPO

Risultati attesi

Obiettivi economici e finanziari previsionali a 5 anni

CONTO ECONOMICO	Anno 1	%	Anno 2	%	Anno 3	%	Anno 4	%
FATTURATO LORDO								
- Resi								
FATTURATO NETTO								
- Costo del venduto								
MARGINE DI CONTRIBUZIONE								
- Costi variabili di vendita								
- Obsolescenza materie prime								
- Obsolescenza prodotti finiti e semilavorati								
MARGINE COPERTURA CORRENTE								
- Spese generali fisse di stabilimento								
- Ammortamenti industriali								
- Quota contributo impianti Cds di competenza dell'esercizio								
- Canoni affitto e leasing								
TOTALE COSTI DI PERIODO								
MARGINE INDUSTRIALE								
- Spese indirette di vendita								
- Spese pubblicità/promozione								
- Spese generali amministrative								
- Spese di ricerca e sviluppo								
- Ammortamento spese differite								
- Costi capitalizzati								
TOTALE SPESE OPERATIVE								
RISULTATO OPERATIVO								
- Interessi attivi								
- Oneri finanziari mutui agevolati								
- Oneri finanziamenti di terzi a medio termine								
- Oneri finanziamenti di terzi a breve termine								
- Oneri vari								
+ Proventi vari								
- Spese straordinarie								
+ Proventi straordinari								
RISULTATO LORDO								
- Imposte								
RISULTATO NETTO								

DATI PIANO FINANZIARIO	anno1	anno2	anno3	anno4
Incasso clienti (giorni)				
Pagamento fornitori materie prime (giorni)				
Pagamento fornitori prodotti finiti (giorni)				
Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000)				
IVA su vendite (%)				
IVA su acquisti materie prime (%)				
IVA su acquisti prodotti finiti (%)				
IVA su altri acquisti (%)				
IVA su investimenti (%)				
Imposte (IRES) (%)				
Imposte (IRAP) (%)				
Tasso banche attive (%)				
Tasso banche passive (%)				
Tasso agevolato mutuo CdS (%)				
Incremento mutuo tasso agevolato CdS (€/000)				
Durata in anni mutuo agevolato CdS				
Tasso debiti a medio lungo termine v/banche (%)				
Incremento debiti a medio lungo termine v/banche				
Durata in anni debiti a medio lungo termine v/banche				
Tasso debiti a medio lungo termine v/altri finanziatori (%)				
Incremento debiti a m/l termine v/altri finanziatori				
Durata in anni debiti a m/l termine v/altri finanziatori				
Accantonamento fondo svalutazione crediti (€/000)				
Utilizzo fondo svalutazione crediti (€/000)				
Accantonamento fondo obsolescenza magazzino (€/000)				
Utilizzo fondo obsolescenza magazzino (€/000)				
Erogazioni previste su contributo c/impianti CdS (€/000)				
Quota contributo c/impianti CdS di competenza dell'esercizio (€/000)				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Anno 1	%	Anno 2	%	Anno 3	%	Anno 4	%
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI								
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
- Fondo ammortamento								
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE								
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE								
Terreno								
Fabbricati								
Macchinari, impianti, attrezzature								
Automezzi								
Costruzioni in corso								
Dismissioni								
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE								
- fondo ammortamento								
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE								
Materie prime								
Semilavorati								
Prodotti finiti								
- Fondo obsolescenza								
MAGAZZINO NETTO								
Crediti diversi								
Crediti per contributi c/impianti da incassare								
Crediti IVA								
CREDITI NON COMMERCIALI								
Clienti								
- Fondo svalutazione crediti v/clienti								
CLIENTI NETTI								
DISPONIBILITÀ/ LIQUIDE								
TOTALE ATTIVO CORRENTE								
TOTALE ATTIVO								

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Anno 1	%	Anno 2	%	Anno 3	%	Anno 4	%
Capitale sociale								
Reserve								
Contributi c/capitale								
Utili (perdite) esercizi precedenti								
Utili (perdite) esercizio								
C/futuri aumenti capitale sociale								
PATRIMONIO NETTO								
Fondo indennità TFR								
Altri fondi								
TOTALE FONDI								
Debiti diff. mutui Cds								
Debiti diff. v/banche								
Debiti diff. v/altri finanziatori								
TOTALE DEBITI DIFFERITI								
Debiti da IVA								
Contributi c/impianti da risanare								
Debiti diversi								
DEBITI NON COMMERCIALI								
Fornitori c.d.v. (m.p.)								
Fornitori altri								
Fornitori investimenti								
TOTALE FORNITORI								
BANCHE PASSIVE								
PASSIVO CORRENTE								
TOTALE PASSIVO								

CONTRATTI DI SVILUPPO

Sezione III

ALLEGATI

1. Allegati di cui all'art. 8, comma 4, del DM 24 settembre 2010 e all'art 5.2 della Circolare esplicativa del 16 giugno 2011, n. 21364

Allegare la seguente documentazione (anche su supporto magnetico):

(N.B. Nel caso in cui il Programma di Sviluppo riguardi più imprese e/o più progetti di investimento, la documentazione seguente dovrà riguardare ciascuna impresa e/o ciascun progetto di investimento)

1. documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta definitiva di contratto;
2. certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DM 24.09.10;
3. documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
4. perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente punto 3, e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti¹;
5. dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi – corredati dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento - e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale; tali informazioni devono essere fornite secondo le specifiche di cui alla successiva sezione F3 "Allegati tecnici"
6. dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007
7. per le imprese estere, documento attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese italiano.

2. Allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie e all'aggiuntività dell'aiuto

1. documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo previste a copertura dell'intero programma di investimento (delibera della banca di concessione dei finanziamenti previsti e dichiarazione degli azionisti circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri);
2. documentazione utile a dimostrare, per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, l'aggiuntività dell'aiuto come previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

1 La perizia tecnica giurata deve necessariamente contenere:

- dichiarazione che gli immobili (suolo e/o fabbricati) interessati dall'iniziativa (dei quali vanno forniti una sintetica descrizione e gli estremi catastali) sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- dichiarazione che, tenuto conto delle opere previste, non sussistono motivi ostativi al rilascio delle suddette concessioni/autorizzazioni ovvero che sono necessari pareri e/o nullaosta da parte di enti o amministrazioni pubbliche (specificandoli).

3. Allegati tecnici

Fornire il dettaglio, secondo lo schema seguente, degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitoli di spesa e per articolazione temporale:

(N.B. Nel caso in cui la proposta riguardi più imprese e/o più programmi di investimento, la documentazione seguente dovrà riguardare ciascuna impresa e a ciascun programma di investimento)

1. Suolo aziendale

- A. Estratto legale di mappa ed estratto catastale attuale di partita relativi all'intero suolo aziendale da cui rilevare le superfici.
- B. Atto notarile di acquisto o compromesso o altro titolo di disponibilità.
- C. Certificato comunale di destinazione urbanistica.
- D. Documentazione attestante eventuali gravami esistenti.
Qualora siano previste spese per l'acquisto del suolo aziendale di cui alla lettera a), comma 1 degli articoli 15 e 21 del D.M. 24 settembre 2010, la/e impresa/e deve/ono produrre apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo.

2. Sistemazione del suolo ed indagini geognostiche

- A. Adeguata descrizione delle opere di sistemazione preliminare del suolo ed indicazione del costo complessivo previsto o sostenuto.
- B. Indicazione del tipo di indagine geognostica e della spesa relativa prevista o sostenuta.

3. Opere murarie, allacciamenti e assimilate

- A. Relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa secondo le determinazioni dei computi metrici estimativi.
- B. Corografia con indicazione dell'ubicazione dello stabilimento.
- C. Planimetria generale in adeguata scala con indicazione:
 - delle dimensioni e configurazione del suolo aziendale; delle superfici coperte con destinazione alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali e ad altri usi;
 - delle superfici sistemate a viabilità interna;
 - delle superfici disponibili.

Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici. Quando l'iniziativa concerne l'ampliamento di uno stabilimento preesistente la planimetria generale deve evidenziare in maniera distinta la parte preesistente e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella a piano.

- D. Grafici adeguati alle caratteristiche delle seguenti opere:
 - opere di recinzione;
 - opere di installazione e sostegno macchinari;
 - opere di fondazione di particolare onerosità.
- E. Progetto completo di tutti i fabbricati (in adeguata scala e quotato):
 - piante (dei singoli piani con indicazione delle destinazioni dei vari vani);
 - sezioni verticali;
 - prospetti;
 - concessioni edilizie e certificato di agibilità/abitabilità (se disponibile).
- F. Computo metrico estimativo delle opere murarie, distinte per ogni fabbricato e tenendo separate le opere di fondazione da quelle in elevazione.

CONTRATTI DI SVILUPPO

- G. Computo metrico o adeguata descrizione (corredata di documentazione grafica indicante i tracciati per le opere di particolare rilevanza) dei seguenti impianti da considerarsi facenti parte delle opere edili:
- illuminazione interna;
 - illuminazione esterna;
 - riscaldamento, ventilazione, condizionamento (per benessere umano);
 - acqua potabile;
 - idrico igienico sanitario;
 - rete fognaria;
 - telefonico, telex e simili;
 - antifulmine.
- H. Computo metrico estimativo delle opere relative alla viabilità interna:
- strade;
 - piazzali;
 - marciapiedi;
 - sistemazione a verde;
 - recinzioni.
- I. Computo metrico estimativo del tronco ferroviario interno con relativo disegno di progetto.
- J. Computo metrico estimativo relativo alle opere di installazione, basamenti e sostegno macchinari.

Qualora siano previste spese per l'acquisto di fabbricati, la/e impresa/e deve/ono produrre apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato dei fabbricati.

4. Infrastrutture specifiche

Si intendono le seguenti opere:

- cabina elettrica di trasformazione;
- generatore elettrico di emergenza;
- cabina decompressione metano;
- scavo pozzi e convogliamento relative acque (serbatoio piezometrico, autoclave);
- lavori e contributi di allacciamento (a rete elettrica, idrica, telefonica e simile, a gasdotto, a fognature, a viabilità pubblica, a rete ferroviaria).

Per ogni opera occorrono:

- adeguati grafici;
- computo metrico estimativo opere edili;
- descrizione impianti e preventivi delle ditte fornitrici;
- preventivo ENEL.

5. Macchinari, impianti, attrezzature

A. Adeguate descrizioni e costo dei seguenti impianti:

- acqua industriale (e trattamenti);
- produzione e distribuzione aria compressa;
- produzione e distribuzione vapore;
- antincendio;
- olio combustibile;
- distribuzione gas combustibili (a valle della cabina di decompressione);
- forza motrice (a valle della cabina di distribuzione);
- condizionamento richiesto dal ciclo produttivo;

- antinfortunistico.
 - B. Planimetria con l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti evidenziando, in caso di ampliamento, quelli preesistenti (layout correlato all'elenco di cui al successivo punto C).
 - C. Elenco analitico dei macchinari con descrizione e caratteristiche.
 - D. Preventivi, offerte, ordini di fornitura, fatture (se i cespiti sono stati già acquisiti) per ogni singolo bene.
 - E. Documentazione relativa alle eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio. Elenco analitico delle "attrezzature mobili" necessarie per il completamento del ciclo produttivo (ivi compresi mobili, macchine ufficio, E.D.P., ecc.) o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti corredato da preventivi, offerte e/o fatture.
6. Impianto antinquinamento
- A. Relazione descrittiva delle esigenze di eliminazione dei residui solidi, liquidi o gassosi provenienti dalle lavorazioni.
 - B. Processo che si intende adottare per l'eliminazione e la neutralizzazione di dette sostanze;
 - C. Impianti necessari (opere murarie e macchinari);
 - D. Costo sostenuto o presunto, supportato da computi ed offerte.

Tutti gli elaborati (computi metrici, preventivi, documentazione grafica. ecc.) devono essere datati, firmati dal progettista o fornitore e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.

Nel caso di acquisto di fabbricati deve essere prodotta una descrizione dettagliata degli stessi (dati catastali, planimetrie, certificati agibilità, atti di acquisto, ecc.).

Va allegato, inoltre, il listino prezzi opere edili del luogo.

CONTRATTI DI SVILUPPO

Il sottoscritto, nella sua qualità di (1)....., dell'impresa
....., forma giuridica, con sede legale
in, prov., CAP, in qualità
di soggetto proponente della proposta del Contratto di Sviluppo.

Il sottoscritto, nella sua qualità di (1)....., dell'impresa
....., forma giuridica, con sede legale
in, prov., CAP, in qualità
di soggetto partecipante della proposta di Contratto di Sviluppo (da ripetere per ciascun soggetto
aderente diverso dal soggetto proponente).

DICHIARA CHE:

- tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero;
- i programmi di investimento o singoli beni dello stesso, oggetto dell'iniziativa di cui alla presente proposta di contratto di sviluppo, non hanno beneficiato e non beneficeranno di altre agevolazioni di qualsiasi natura, anche a titolo "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie;
- autorizza/autorizzano l'Agenzia ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria del presente progetto imprenditoriale;

Il sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l'ulteriore documentazione che l'Agenzia dovesse richiedere per la valutazione dell'iniziativa imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento.

I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dall'Agenzia a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell'Agenzia che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all'estero.

Data

Soggetto Proponente

Timbro e Firma (2)

Soggetto Aderente

Timbro e Firma (2)

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Firma resa autentica allegando copia del documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.



CHI SIAMO

La Società

Invitalia è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo.

Mission ed obiettivi strategici

I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori.

Oggi più che mai gli imprenditori sono chiamati ad affrontare sfide sempre nuove per fronteggiare le difficoltà dei mercati, sostenere il ritmo della crescita e restare, quindi, competitivi.

Per dare impulso all'economia e all'occupazione è fondamentale riuscire ad assecondare queste sfide, sostenendo le imprese e i progetti di chi vuole investire nel nostro Paese.

Invitalia, opera con queste finalità, rivolgendosi alle imprese che abbiano progetti d'investimento solidi e competitivi, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto e con più elevate prospettive di crescita.

Attività e servizi

Invitalia sostiene i programmi d'investimento di imprese nuove o già avviate, attraverso un pacchetto integrato di quattro strumenti:

L'“**Autoimprenditorialità**”, promuove la diffusione di imprese a conduzione e prevalente partecipazione giovanile.

Il “**Rilancio aree industriali**”, sostiene l'incremento e la stabilizzazione dell'occupazione nelle aree di crisi settoriale, attraverso la creazione o lo sviluppo di unità produttive.

Il “**Fondo imprese in difficoltà**”, interviene per il salvataggio o la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà.

Il “**Contratto di Sviluppo**”, infine, finanzia significativi programmi di investimento sul territorio, in accordo con i soggetti locali.

Per richiedere le agevolazioni è sufficiente presentare una domanda con la descrizione dettagliata del progetto d'investimento.

Non ci sono scadenze: l'accesso è “a sportello” e non “a bando”.

Le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione.

L'istruttoria avviene non per automatismi (punteggi e graduatorie), ma attraverso un'attenta valutazione economica, finanziaria e tecnica, sulla base di procedure trasparenti e in grado di garantire certezza nei tempi di risposta.

Invitalia valuta i progetti proposti, eroga le agevolazioni, verifica i risultati raggiunti.

È l'interlocutore unico in tutte le fasi del processo d'investimento: un valido partner per lo sviluppo delle imprese.

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Via Calabria, 46 - 00187 Roma
Tel. 848 886 886
info@invitalia.it
www.invitalia.it



CHI SIAMO

La Società

Promuovi Italia S.p.a. è un'Agenzia di Assistenza Tecnica che opera alle dipendenze del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fornisce supporto alle Pubbliche Amministrazioni nella gestione degli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche ed occupazionali, dando prevalenza alla filiera dell'industria turistica ed ai settori merceologici ad essa collegati.

L'Agenzia partecipa attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico all'attuazione dei programmi di sviluppo della competitività italiana, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al settore turistico, culturale ed ambientale, nell'ambito delle politiche di indirizzo fornite dalle Amministrazioni centrali e regionali committenti.

Mission ed obiettivi strategici

La *mission* di Promuovi Italia è diretta a contribuire attivamente attraverso il sostegno esclusivo alla Pubblica Amministrazione al miglioramento ed allo sviluppo del settore turistico quale area strategica di crescita economica, sociale e culturale del territorio, e dunque a:

- Fornire assistenza tecnica e attività di supporto operativo ed istituzionale alle Pubbliche Amministrazioni
- Progettare ed attuare programmi per uno sviluppo economico sostenibile, a livello locale e nazionale
- Identificare strumenti strategici innovativi di sviluppo
- Realizzare politiche attive del lavoro per la continuità e la qualità dell'occupazione e dell'offerta turistica

- Promuovere, nei confronti degli Amministratori pubblici, la conoscenza di esperienze di eccellenza e di buone pratiche, adottate nel settore turistico nazionale ed internazionale

In coerenza con la missione, gli obiettivi strategici di Promuovi Italia possono così sintetizzarsi:

- Sostenere lo sforzo degli attori della Pubblica Amministrazione e supportarli, anche attraverso azioni di assistenza tecnica, nelle diverse fasi di attuazione e sviluppo di progetti e programmi destinati al settore turistico e non solo
- Promuovere la crescita e lo sviluppo di competenze professionali del settore turistico anche in termini innovativi

Attività e servizi

Promuovi Italia intende essere un partner delle Pubbliche Amministrazioni alle quali è assegnato il compito di pianificare, gestire, monitorare e soprattutto implementare politiche e strumenti di incentivazione per lo sviluppo del territorio.

Promuovi Italia elabora e realizza per conto delle PP.AA. piani integrati di intervento attraverso:

- Analisi e studi di fattibilità per la realizzazione di interventi di sviluppo
- Analisi contesti territoriali ed operativi
- Analisi politiche di sviluppo
- Assistenza alle strategie di sviluppo
- Assistenza ai programmi e progetti di sviluppo
- Valutazione delle politiche/programmi di sviluppo
- Gestione programmi e progetti
- Monitoraggio progetti in corso
- Assistenza e consulenza alla definizione e/o ridefinizione delle politiche programmatiche
- Assistenza nella individuazione di profili professionali adeguati
- Sviluppo programmi formativi a supporto del mercato del lavoro di settore

Promuovi Italia S.p.A.

Via San Claudio, 61 - 00187 Roma

Tel. +39 06 6798883

Fax +39 06 69295440

info@promuovitalia.it

www.promuovitalia.it

RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013 PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013 PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013 PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio VII - Ufficio Programmi Operativi Comunitari
Piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
Divisione V - Programmazione Comunitaria e Nazionale Unitaria
Via Giorgione, 2b - 00147 Roma

www.ponrec.it
info@ponrec.it